

1^a SERIE SPECIALE

*Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma*

Anno 143° Numero 42

GAZZETTA **UFFICIALE**
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Mercoledì, 23 ottobre 2002

SI PUBBLICA IL MERCOLEDÌ

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

CORTE COSTITUZIONALE

S O M M A R I O

SENTENZE ED ORDINANZE DELLA CORTE

N. 421. Sentenza 7 - 18 ottobre 2002.

Giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato.

Conflitto promosso dal Tribunale di Roma nei confronti della Camera dei deputati - Notificazione del ricorso e dell'ordinanza ammissiva - Ritenuto vizio del procedimento - Eccezione di inammissibilità - Reiezione.

Conflitto promosso dall'autorità giudiziaria - Atto introduttivo - Sussistenza dei requisiti del ricorso - Eccezione di inammissibilità - Reiezione.

***Petitum* - Ritenuta insufficiente enunciazione nel ricorso - Eccezione di inammissibilità - Reiezione.**

Ragioni del conflitto - Ritenuta carenza di motivazione sul punto - Eccezione di inammissibilità - Reiezione.

Parlamento - Immunità parlamentari - Giudizio civile promosso nei confronti di un deputato, in relazione a sue dichiarazioni asseritamente diffamatorie - Deliberazione di insindacabilità della Camera di appartenenza - Ricorso del Tribunale di Roma per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato - Accoglimento - Conseguente annullamento della stessa deliberazione.

– Deliberazione della Camera dei deputati 18 marzo 1998.

– Costituzione, art. 68, primo comma

Pag. 11

N. 422. Sentenza 7 - 18 ottobre 2002.

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.

Atto introduttivo del giudizio - Incerta qualificazione - Inequivoca sostanza di ricorso per questione di legittimità costituzionale.

Parametri del giudizio - Norme costituzionali del titolo quinto della parte seconda - Riferimento alla formulazione originaria delle norme, anteriore alla sopravvenuta modifica con legge cost. 18 ottobre 2001, n. 3 - Decisione alla stregua di essa.

Parchi e riserve naturali - Parco nazionale «Costa teatina» - Procedura istitutiva - Ricorso della Regione Abruzzo - Asserita mancata partecipazione della Regione ricorrente, in conformità del principio di leale cooperazione - Non fondatezza della questione - Inutilità della richiesta sospensiva del provvedimento legislativo denunciato.

– Legge 23 marzo 2001, n. 93, art. 8, comma 3.

– Costituzione, artt. 5, 117, 118 e 9

» 16

N. 423. Ordinanza 7 - 18 ottobre 2002.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Istruzione pubblica - Scuola secondaria superiore - Esami di idoneità presso scuole pareggiate o legalmente riconosciute - Possibilità per i candidati esterni di sostenere l'esame solo per la classe immediatamente superiore a quella successiva alla classe cui dà accesso il titolo di licenza - Assunto contrasto con il principio di parità tra scuola statale e scuola non statale - Manifesta infondatezza della questione.

- Legge 10 dicembre 1997, n. 425, art. 7.
- Costituzione, art. 33, quarto comma Pag. 21

N. 424. Ordinanza 7 - 18 ottobre 2002.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Oggetto del giudizio - Riproduzione della disposizione censurata in un testo unico - Trasferimento della questione sulla disposizione contenuta in quest'ultimo.

- D.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915, art. 8, ultimo comma.

Pensioni di guerra - Soggetti civili non militarizzati - Addetti alle operazioni di bonifica dei campi minati - Riconoscimento del diritto alla pensione per le infermità causate dallo scoppio di ordigni - Ritenuta esclusione del diritto per le infermità causate da altre patologie - Asserita violazione del principio di eguaglianza, per differenziata e meno favorevole disciplina - Manifesta infondatezza della questione.

- Legge 18 marzo 1968, n. 313, art. 9, ultimo comma, nel testo risultante dall'art. 8, ultimo comma, del d.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915.
- Costituzione, art. 3 » 25

N. 425. Ordinanza 7 - 18 ottobre 2002.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Previdenza sociale - Personale addetto ai pubblici servizi di trasporto - Fondo di previdenza (soppresso *ex lege*) - Residuo obbligo contributivo in misura maggiorata a carico dei lavoratori in servizio al 31 dicembre 1995 (prima della soppressione del Fondo) - Asserita violazione del principio di eguaglianza e di adeguatezza della tutela previdenziale nonché lamentato eccesso di delega (per superamento del termine e violazione della delega) - Manifesta infondatezza della questione.

- Legge 28 dicembre 1995, n. 549, art. 1, commi 70 e 71; d.lgs. 29 giugno 1996, n. 414.
- Costituzione, artt. 3, 38, 76 e 97 (*rectius*: 87) » 28

N. 426. Ordinanza 7 - 18 ottobre 2002.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) - Indeducibilità dell'imposta dalla base imponibile delle imposte sui redditi - Assunta lesione del principio di eguaglianza - Irrilevanza della questione nel giudizio *a quo* - Manifesta inammissibilità.

- D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 1, comma 2.
- Costituzione, artt. 3, 53 e 76 » 31

Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) - Assoggettamento all'imposta dei liberi professionisti e identica misura dell'aliquota per tutti i soggetti passivi - Asserita lesione del principio di eguaglianza - Questioni già rigettate - Manifesta infondatezza.

- D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, artt. 3, comma 1, lettera c), 8 e 16.
- Costituzione, artt. 3, 53 e 76 » 31

N. 427. Ordinanza 7 - 18 ottobre 2002.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Università - Professori associati - Giudizi di idoneità - Idoneità alla nomina dei tecnici laureati e non anche dei medici interni universitari con compiti assistenziali nominati in base a pubblico concorso - Asserita violazione del principio di eguaglianza e di ragionevolezza - Questione identica ad altra già decisa nel senso della manifesta inammissibilità - Assenza di profili nuovi - Manifesta inammissibilità.

- Legge 19 ottobre 1999, n. 370, art. 8, comma 7.

- Costituzione, art. 3

Pag. 34

N. 428. Ordinanza 7 - 18 ottobre 2002.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Procedimento civile - Procedimento di ingiunzione - Provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto - Concessione con ordinanza non revocabile - Assunta irragionevole disparità di trattamento (rispetto allo strumento previsto dall'art. 186-ter cod. proc. civ.) - Questione già decisa - Manifesta infondatezza.

- Cod. proc. civ., art. 648.

- Costituzione, artt. 3 e 24

» 36

ATTI DI PROMOVIMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

N. 28. Ricorso per conflitto di attribuzione depositato in cancelleria il 1° agosto 2002 (della Provincia autonoma di Bolzano).

Servizi antincendi - Programmazione, da parte del Ministero dell'ambiente, ed avviso al direttore dello stabilimento MEMC Electronic Materials s.r.l. di Merano, di una ispezione nello stabilimento predetto al fine di accertare i programmi e le misure per la prevenzione degli incidenti rilevanti e degli incendi - Istituzione di apposita commissione per l'espletamento della ispezione medesima - Ricorso per conflitto di attribuzione proposto dalla Provincia di Bolzano - Dedotta lesione della sfera di competenza provinciale in materia di prevenzione incidenti rilevanti ed incendi - Violazione del principio di leale cooperazione.

- Nota del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio di Roma dell'11 giugno 2002, n. 2687/2002; decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio di Roma dell'8 maggio 2002, n. 406/2002.

- Costituzione, art. 117, in relazione alla legge 18 ottobre 2001, n. 3, art. 10; Statuto della Regione Trentino-Alto Adige artt. 4, comma 1, n. 6, 9, comma 1, n. 10, 16 e 18, comma 1

» 39

N. 29. Ricorso per conflitto di attribuzione depositato in cancelleria il 2 agosto 2002 (della Provincia autonoma di Bolzano).

Trattati e convenzioni internazionali - Accordi delle Regioni con Stati esteri - Accordo di cooperazione transfrontaliera con il Land di Carinzia, il Land di Salisburgo, il Land di Tirolo, da parte della Regione Friuli-Venezia Giulia, della Regione Veneto e della Provincia autonoma di Bolzano - Richiesta da parte del Ministro delle Regioni di trasmissione del testo dell'Accordo ai fini dell'acquisizione della preventiva intesa del Governo - Ricorso per conflitto di attribuzione sollevato dalla Provincia autonoma di Bolzano - Dedotta lesione della sfera di autonomia provinciale relativa al potere di stipulare accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altri Stati in materie di propria competenza.

- Nota del Ministro per gli affari regionali di Roma del 31 maggio 2002, n. 200/00472.

- Costituzione, artt. 116 e 117, in relazione all'art. 10 della legge 18 ottobre 2001, n. 3; Statuto regione Trentino-Alto Adige, artt. 6, 8, 9, 10 e 16; Regolamento CEE 21 giugno 1999, n. 1260.

» 43

- N. 30. Ricorso per conflitto di attribuzione n. 30 depositato in cancelleria il 2 agosto 2002 (del Presidente della Regione Siciliana).

Corte dei conti - Ordini emessi il 27 maggio 2002 dalla Procura regionale presso la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Siciliana e notificati ai rappresentanti legali di tutti i gruppi parlamentari costituiti presso l'Assemblea Regionale Siciliana, di esibizione in forma integrale della documentazione e degli atti contabili pertinenti le contribuzioni ed i finanziamenti liquidati dall'A.R.S. - Ricorso per conflitto di attribuzione proposto dal Presidente della Regione Siciliana - Indebita invasione della sfera di autonomia organizzativa dell'A.R.S. e dei suoi organi interni. Istanza di sospensione.

- Ordini di esibizione dalla Procura regionale presso la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Siciliana del 27 maggio 2002, n. 12.
- Costituzione, artt. 5 e 116; Statuto della Regione Sicilia artt. 4, 6 e 12

Pag. 48

- N. 31. Ricorso per conflitto di attribuzione depositato in cancelleria il 6 agosto 2002 (della Regione Siciliana).

Imposte e tasse - Regione Siciliana - Imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore - Nota ministeriale contenente il diniego della spettanza alla Regione Siciliana del gettito dell'imposta dovuta dagli assicuratori, aventi il domicilio fiscale o la rappresentanza fuori dal territorio regionale, in relazione alle polizze rilasciate per i veicoli iscritti nei pubblici registri con sede nelle province siciliane o per le macchine agricole i cui intestatari siano ivi residenti - Conflitto di attribuzione sollevato dalla Regione Siciliana - Lesione della sfera di attribuzioni garantite alla ricorrente in materia finanziaria - Violazione del principio di leale cooperazione.

- Nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, Ispettorato generale per la finanza delle pubbliche amministrazioni, del 28 maggio 2002, prot. n. 60133.
- Statuto Regione Siciliana, artt. 36 e 37; d.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074

» 54

- N. 32. Ricorso per conflitto di attribuzione depositato in cancelleria il 7 agosto 2002 (del Tribunale di S. Maria Capua Vetere).

Parlamento - Immunità parlamentari - Procedimento penale a carico dell'on. Nicolò Antonio Cuscutà, per il reato di diffamazione in danno dell'on. Sergio Tanzarella, in relazione a dichiarazioni contenute in un manifesto di propaganda politica - Deliberazione di insindacabilità adottata dalla Camera dei deputati - Conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sollevato dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, sezione distaccata di Caserta - Ritenuta mancanza di nesso funzionale tra opinioni espresse ed esercizio della funzione parlamentare.

- Deliberazione della Camera dei deputati del 16 marzo 2000.
- Costituzione, art. 68, primo comma

» 58

- N. 33. Ricorso per conflitto di attribuzione depositato in cancelleria il 7 agosto 2002 (della Corte d'appello di Roma).

Parlamento - Immunità parlamentari - Deliberazione della Camera dei deputati in data 17 gennaio 2001, con la quale si dichiara che i fatti per cui si procede civilmente nei confronti dell'on. Vittorio Sgarbi per il risarcimento dei danni nei confronti del Sig. Giuseppe (Pino) Arlacchi concernono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni - Conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sollevato dalla Corte d'appello di Roma per la ritenuta mancanza di nesso tra i fatti attribuiti e l'esercizio delle funzioni parlamentari.

- Deliberazione della Camera dei deputati del 17 gennaio 2001.
- Cost., art. 68, primo comma

» 60

- N. 54. Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria, il 12 settembre 2002 (del Presidente del Consiglio dei ministri).

Elezioni - Norme della Regione Sardegna sugli adempimenti conseguenti alla istituzione di nuove province - Elezione degli organi provinciali - Svolgimento nell'ordinario turno di elezioni amministrative dell'anno 2003, con conseguente scadenza di diritto del mandato degli organi delle province preesistenti di Cagliari, Nuoro, Oristano e Sassari, procedendo al loro rinnovo nella stessa data - Denunciata invasione della competenza esclusiva dello Stato in materia di «legislazione elettorale, organi di Governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane» - Violazione della disciplina statale in materia elettorale degli enti locali nonché del testo unico degli enti locali.

- Legge della Regione Sardegna 1° luglio 2002, n. 10, artt. 1, 2, 3 e 4.
- Costituzione, art. 117, comma secondo, lett. p); legge 25 marzo 1993, n. 81; legge 8 marzo 1951, n. 122; legge 7 giugno 1991, n. 182; d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, art. 41 e seguenti

Pag. 62

- N. 55. Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 12 settembre 2002 (del Presidente del Consiglio dei ministri).

Radiotelevisione e servizi radioelettrici - Norme della Regione Campania in materia di comunicazione e di emittenza radiotelevisiva - Disciplina sulla localizzazione e l'attribuzione dei siti di trasmissione delle reti pubbliche per l'emittenza radiotelevisiva e per le telecomunicazioni - Attribuzione del relativo potere, con norma transitoria, alla Giunta regionale - Denunciata violazione del principio fondamentale della legge statale che riserva all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni la localizzazione e l'attribuzione dei siti - Conseguente esorbitanza dalla competenza legislativa concorrente attribuita alla Regione in materia di «ordinamento della comunicazione».

- Legge della Regione Campania 1° luglio 2002, n. 9, art. 11, comma 3, lettera i).
- Costituzione, art. 117, comma terzo; legge 31 luglio 1997, n. 249, art. 2, comma 6.

» 63

- N. 56. Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 13 settembre 2002 (della regione Toscana).

Governo della Repubblica - Delega per il riassetto e la codificazione in materia di beni culturali ed ambientali - Previsione di principi e criteri direttivi concernenti possibili modalità di gestione dei beni, ipotesi di procedure per la concessione di contributi ed agevolazioni in favore di enti ed istituzioni culturali, adeguamento della normativa degli appalti - Denunciata esorbitanza dalla legislazione statale di principio, in materia di valorizzazione dei beni culturali ed ambientali, per il carattere eccessivamente dettagliato e puntuale dei criteri direttivi - Conseguente invasione della potestà legislativa concorrente regionale.

- Legge 6 luglio 2002, n. 137, art. 10, comma 2, lettera d).
- Costituzione, art. 117, comma terzo.

Governo della Repubblica - Delega per il riassetto e la codificazione in materia di spettacolo - Denunciata previsione di principi e criteri direttivi in materia riservata alla potestà legislativa «esclusiva» della Regione - In subordine, denunciata violazione della potestà legislativa concorrente regionale in materia di «promozione ed organizzazione delle attività culturali» (per il carattere eccessivamente dettagliato e puntuale dei principi e criteri direttivi) - Denunciata illegittimità del criterio di delega concernente l'adeguamento dell'assetto organizzativo degli organismi e degli enti di settore per la omessa limitazione a disporre unicamente nei confronti degli enti pubblici nazionali.

- Legge 6 luglio 2002, n. 137, art. 10, comma 2, lettera e).
- Costituzione, art. 117, commi terzo e quarto.

Governo della Repubblica - Delega per il riassetto e la codificazione in materia di sport - Denunciato carattere eccessivamente specifico e dettagliato dei criteri direttivi - Conseguente violazione della potestà legislativa concorrente regionale in materia di «ordinamento sportivo» nonché asserita lesione della potestà legislativa esclusiva della regione per gli aspetti residuali della materia stessa.

- Legge 6 luglio 2002, n. 137, art. 10, comma 2, lettera f).
- Costituzione, art. 117, commi terzo e quarto.

Governo della Repubblica - Delega per il riassetto e la codificazione in materia di beni culturali e ambientali, spettacolo, sport, proprietà letteraria e diritto d'autore - Denunciata utilizzazione dei decreti legislativi per individuare i principi fondamentali nelle materie di legislazione concorrente - Conseguente indebita limitazione delle potestà legislative regionali.

- Legge 6 luglio 2002, n. 137, art. 10.
- Costituzione, artt. 76 e 117

Pag. 64

- N. 57. Ricorso per questione di legittimità costituzione, depositato in cancelleria il 17 settembre 2002 (del Presidente del Consiglio dei ministri).

Ambiente (tutela dell') - Norme della Regione Friuli-Venezia Giulia in materia di difesa del suolo e gestione del demanio idrico - Attribuzione al Presidente della Regione del potere di stipulare intese con la Slovenia e con l'Austria al fine del coordinamento delle attività di difesa del suolo nei bacini idrografici transfrontalieri - Denunciata invasione di competenza statale esclusiva - Esorbitanza dai limiti della potestà regionale di concludere intese con enti di Stati esteri - Violazione di norme costituzionali, statutarie e di attuazione.

- Legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 3 luglio 2002, n. 16, art. 48.
- Costituzione, art. 117, commi secondo, lettera a), e nono; Statuto Regione Friuli-Venezia Giulia artt. 1, 4, 5 e 6; d.P.R. 15 gennaio 1987, n. 469, art. 3; legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, art. 10

» 68

- N. 459. Ordinanza del Tribunale di Siena del 12 febbraio 2002.

Ambiente (tutela dell') - Regione Toscana - Limiti di emissione dei campi elettromagnetici imposti dal d.m. n. 381/1998, in esecuzione della legge n. 249/1997 - Sanzioni - Previsione con legge regionale di sanzioni diverse da quelle stabilite dalla sopra menzionata normativa statale per il superamento dei limiti di emissione - Esorbitanza dalla competenza regionale.

- Legge della Regione Toscana, 6 aprile 2000, n. 54, art. 1.
- Costituzione, artt. 117 e 118

» 69

- N. 460. Ordinanza del Tribunale di Roma del 15 novembre 2001.

Elezioni - Consiglieri regionali - Incompatibilità con la carica di vice sindaco di comuni compresi nel territorio della Regione - Violazione della sfera di competenza regionale in materia di eleggibilità ed incompatibilità dei consiglieri regionali, a seguito delle modificazioni all'art. 122 Cost., introdotte dall'art. 2 della legge costituzionale n. 1 del 1999 - Violazione del principio di autonomia degli enti locali.

- D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, art. 65; legge 23 aprile 1981, n. 154, art. 4.
- Costituzione, artt. 5, 122 e 123

» 70

N. 461. Ordinanza del T.A.R. della Lombardia del 28 luglio 2002.

Farmacia - Gestione societaria - Incompatibilità con qualsiasi attività esplicata nel settore della produzione, distribuzione, intermediazione e informazione scientifica del farmaco - Estensione alle società di gestione delle Farmacie comunali - Mancata previsione - Disparità di trattamento di situazioni omogenee - Lesione del diritto alla salute.

- Legge 8 novembre 1991, n. 362, art. 8, comma 1, lett. a) in relazione all'art. 9 stessa legge.
- Costituzione, artt. 3 e 32

Pag. 72

N. 462. Ordinanza della Corte di appello di Napoli del 20 giugno 2002.

Processo penale - Giudizio abbreviato - Limiti all'appello - Proposizione da parte del pubblico ministero di appello avverso la sentenza di condanna che non modifichi il titolo di reato - Mancata previsione - Lesione del principio di parità tra le parti - Irragionevolezza per la omessa considerazione dei diritti inviolabili dell'uomo, del diritto di difesa, del principio di certezza del diritto e di quello di obbligatorietà dell'azione penale.

- Cod. proc. pen., art. 443, comma 3.
- Costituzione, artt. 2, 3, 24, 111, comma 2, e 112

» 75

N. 463. Ordinanza del Tribunale di Catanzaro del 3 luglio 2002.

Processo penale - Rogatorie all'estero - Documenti o altri mezzi di prova acquisiti o trasmessi, a seguito di rogatoria, in violazione delle norme di cui all'art. 696, comma 1, cod. proc. pen. - Inutilizzabilità - Contrasto con la norma consuetudinaria internazionale invalsa nell'applicazione dell'art. 3, comma 3, della Convenzione di Strasburgo del 20 aprile 1959 e con le convenzioni internazionali successive - Violazione del principio del contraddittorio, per la disparità tra i poteri riconosciuti alla difesa dell'imputato ed i poteri del pubblico ministero - Lesione del principio del giusto processo.

- Cod. proc. pen., art. 729, comma 1, prima parte, come modificato dall'art. 13 della legge 5 ottobre 2001, n. 367.
- Costituzione, artt. 10, primo comma, 111, primo e secondo comma

» 79

N. 464. Ordinanza del Tribunale di Catanzaro del 3 luglio 2002.

Processo penale - Rogatorie all'estero - Documenti o altri mezzi di prova acquisiti o trasmessi, a seguito di rogatoria, in violazione delle norme di cui all'art. 696, comma 1, cod. proc. pen. - Inutilizzabilità - Contrasto con la norma consuetudinaria internazionale invalsa nell'applicazione dell'art. 3, comma 3, della Convenzione di Strasburgo del 20 aprile 1959 e con le convenzioni internazionali successive - Violazione del principio del contraddittorio, per la disparità tra i poteri riconosciuti alla difesa dell'imputato ed i poteri del pubblico ministero - Lesione del principio del giusto processo.

- Cod. proc. pen., art. 729, comma 1, prima parte, come modificato dall'art. 13 della legge 5 ottobre 2001, n. 367.
- Costituzione, artt. 10, primo comma, 111, primo e secondo comma

» 83

SENTENZE ED ORDINANZE DELLA CORTE

N. 421

Sentenza 7 - 18 ottobre 2002

Giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato.

Conflitto promosso dal Tribunale di Roma nei confronti della Camera dei deputati - Notificazione del ricorso e dell'ordinanza ammissiva - Ritenuto vizio del procedimento - Eccezione di inammissibilità - Reiezione.

Conflitto promosso dall'autorità giudiziaria - Atto introduttivo - Sussistenza dei requisiti del ricorso - Eccezione di inammissibilità - Reiezione.

***Petitum* - Ritenuta insufficiente enunciazione nel ricorso - Eccezione di inammissibilità - Reiezione.**

Ragioni del conflitto - Ritenuta carenza di motivazione sul punto - Eccezione di inammissibilità - Reiezione.

Parlamento - Immunità parlamentari - Giudizio civile promosso nei confronti di un deputato, in relazione a sue dichiarazioni asseritamente diffamatorie - Deliberazione di insindacabilità della Camera di appartenenza - Ricorso del Tribunale di Roma per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato - Accoglimento - Conseguente annullamento della stessa deliberazione.

- Deliberazione della Camera dei deputati 18 marzo 1998.
- Costituzione, art. 68, primo comma.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Cesare RUPERTO;

Giudici: Riccardo CHIEPPA, Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sorto a seguito della delibera della Camera dei deputati del 18 marzo 1998 relativa alla insindacabilità delle opinioni espresse dall'on. Vittorio Sgarbi nei confronti della prof.ssa Loredana Olivato, promosso con ricorso del Tribunale di Roma, notificato il 21 dicembre 2001, depositato in cancelleria il 9 gennaio 2002 ed iscritto al n. 1 del registro conflitti 2002.

Visto l'atto di costituzione della Camera dei deputati;

Udito nell'udienza pubblica del 21 maggio 2002 il giudice relatore Giovanni Maria Flick;

Udito l'avv. Massimo Luciani per la Camera dei deputati.

Ritenuto in fatto

1. — Il Tribunale di Roma, con ricorso depositato il 15 febbraio 2001, ha sollevato conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato nei confronti della Camera dei deputati, in relazione alla deliberazione assunta dall'Assemblea in data 18 marzo 1998 (doc. IV-ter n. 37/A), nel corso di un giudizio civile promosso da Loredana Olivato contro il deputato Vittorio Sgarbi e la R.T.I. — Reti Televisive Italiane S.p.A. Tale giudizio ha ad oggetto il risarcimento del danno per il pregiudizio arrecato dal deputato Sgarbi all'onore ed alla reputazione della Olivato, con «affermazioni gravemente offensive e diffamatorie», relative «alla prova di esame per l'ammissione ai ruoli di professore universitario in storia dell'arte da egli stesso sostenuta nell'anno 1990, ed al ruolo svolto al riguardo dal membro della commissione prof.ssa Olivato». Le affermazioni in questione sono state rese dal predetto deputato nel corso delle trasmissioni televisive «Sgarbi quotidiani», della rete «Canale 5» nei giorni 12 e 19 novembre 1994, nonché 9 febbraio e 14 marzo 1995; con la deliberazione in questione è stato dichiarato che le espressioni pronunciate dal deputato Sgarbi, nel corso di dette trasmissioni televisive, rientrano nell'ambito di immunità pre visto dall'art. 68, primo comma, della Costituzione.

Il tribunale, dopo aver ampiamente evidenziato — riproducendone diffusi stralci — il contenuto delle dichiarazioni oggetto della delibera di insindacabilità, adottata dall'Assemblea «in difformità dalle valutazioni espresse dalla giunta per le autorizzazioni a procedere», ha sottolineato, anzitutto, come la condotta del parlamentare, al fine di poter godere della prerogativa della irresponsabilità, debba esprimersi necessariamente «attraverso opinioni correlate alla funzione svolta». Ad avviso del ricorrente, fuori di tale ambito, «l'unica garanzia invocabile è quella della libera manifestazione del pensiero, che l'art. 21 Cost. assicura a tutti i consociati»: sicché, è soltanto il nesso di strumentalità «che intercorre rispetto all'ufficio ricoperto» a ricondurre l'opinione alla funzione e non già il suo, maggiore o minore, «tasso di politicità». Peraltro — prosegue il ricorrente — l'equilibrio tra autonomia parlamentare e principio di legalità-giurisdizione richiede che il sacrificio dell'onore della persona «sia indispensabile per soddisfare il valore antagonista» del libero svolgimento della attività parlamentare; e un tale bilanciamento postula «non solo l'essenzialità della condotta ai fini dell'esercizio della funzione», ma anche «quella contenezza e misura che renda minima l'offesa al bene sacrificato».

Il ricorrente richiama l'orientamento della giurisprudenza costituzionale (sentenze n. 10 e 11 del 2000, n. 329 e 417 del 1999, n. 289 del 1998 e n. 375 del 1997), secondo il quale la prerogativa della insindacabilità «non copre tutte le opinioni espresse dal parlamentare, ma solo quelle legate da “nesso funzionale” con le attività svolte “nella qualità” di membro delle Camere»: così da non potersi riconoscere tale nesso nel «semplice collegamento di argomento o di contesto tra attività parlamentare e dichiarazione, ma come identificabilità della dichiarazione stessa quale espressione di attività parlamentare». Il Tribunale reputa che «nella specie siano assolutamente carenti i profili esposti»; pertanto, a suo avviso, non può essere condivisa la delibera di insindacabilità, dovendosi ritenere che «le affermazioni rese dal deputato Sgarbi non abbiano contenuto politico-parlamentare e non possano quindi essere ricomprese nella previsione» dell'art. 68, primo comma, della Costituzione. Secondo il ricorrente, ciò deve dirsi ancor più perché quelle affermazioni sono state «rese nel corso di una trasmissione televisiva da persona che, pur essendo rivestita all'epoca di incarichi di rappresentanza popolare, non aveva nella veste indicata alcuna funzione politico-parlamentare».

Tale, del resto — si evidenzia ancora nel ricorso — risulta essere stata anche la valutazione espressa dalla stessa giunta per le autorizzazioni a procedere, con decisione presa all'unanimità il 6 agosto 1996, nella quale si pone in risalto, tra l'altro: che il deputato Sgarbi, nell'occasione, «non svolgeva la sua funzione parlamentare *sub specie* di attività connessa, ma esercitava una attività professionale di conduttore ed opinionista televisivo»; che le affermazioni rese «esprimono null'altro che dilleggio, insulto gratuito, ingiuria»; che la relativa «vicenda ha connotazioni di esclusiva rilevanza personale, giacché trae origine da avvenimenti per nulla connessi alla funzione parlamentare del deputato Sgarbi, ma relativi alla vita privata dello stesso, in tal guisa dovendosi ritenere la sua partecipazione ad una procedura concorsuale predisposta per il conseguimento dell'idoneità dei partecipanti all'insegnamento universitario».

Il tribunale ricorrente sostiene dunque, conclusivamente, «che la deliberazione assunta il 18 marzo 1998 dalla Camera di appartenenza non sia conforme all'ordinamento costituzionale (art. 68 Cost.) e debba quindi essere annullata».

2. — Il conflitto è stato dichiarato ammissibile con ordinanza n. 391 del 2001. L'ordinanza è stata ritualmente notificata il 21 dicembre 2001 ed il conseguente deposito è stato eseguito il 9 gennaio 2002.

3. — Con atto depositato il 10 gennaio 2002, la Camera dei deputati si è costituita nel giudizio deducendo l'inammissibilità del conflitto e comunque l'infondatezza delle pretese del ricorrente.

Il conflitto sarebbe infatti inammissibile anzitutto perché, mentre l'ordinanza n. 391 del 2001 di questa Corte aveva disposto la notificazione del ricorso con l'ordinanza stessa alla Camera in persona del suo Presidente, il ricorso era stato notificato al Presidente della Camera e non a quest'ultima (in persona del suo Presidente). La difesa della Camera osserva al riguardo che il Presidente è titolare di attribuzioni specifiche, le quali, pur derivando dalla titolarità della carica di Presidente della assemblea parlamentare, non si esauriscono in essa; sicché — deduce la resistente — la notificazione del ricorso per conflitto al Presidente della Camera dei deputati non equivale alla notificazione del ricorso alla Camera medesima in persona del suo Presidente.

L'atto introduttivo sarebbe poi inammissibile in quanto, pur recando la denominazione di ricorso, lo stesso presenterebbe «caratteristiche tipiche dell'ordinanza, come si evince dalla sua parte dispositiva», ove si fa riferimento alle «parti in causa», quali destinatarie ulteriori della notificazione: circostanza, questa, che si attaglia al giudizio incidentale di legittimità costituzionale, da promuovere, appunto, con la forma della ordinanza.

Nella specie, inoltre, il ricorso introduttivo del conflitto non conterrebbe alcuna indicazione del *petitum* né delle «ragioni del conflitto», né della attribuzione che intende difendere. Quanto alla carenza del *petitum* la Camera resistente sottolinea che il ricorso si limita a fare riferimento alla deliberazione assunta dalla Camera; sicché l'ipotesi in esame sarebbe del tutto analoga a quella già scrutinata da questa Corte nella sentenza n. 363 del 2001. Accanto a ciò, la difesa della Camera rileva che il Tribunale di Roma «sembra promuovere — sì — il conflitto, ma non chiede alla Corte di dichiarare che non spetta alla Camera il potere di qualificare come insindacabili le opinioni contestate, e per soprammercato non chiede l'annullamento della delibera della Camera in data 18 marzo 1998. Non chiede nemmeno che la ecc.ma Corte risolva il conflitto, ciò che, comunque, non sarebbe stato sufficiente ai fini della valida instaurazione del giudizio (così sent. n. 364 del 2001)». Alla luce dei principi affermati nella sentenza n. 363 del 2001, sarebbe carente anche l'esposizione delle «ragioni del conflitto»; le argomentazioni del ricorrente si ridurrebbero, infatti, alla «elencazione di una serie di precedenti giurisprudenziali utili (a suo avviso) al fine della astratta determinazione del concetto di attività parlamentare e della nozione di nesso funzionale», senza alcun esame del caso concreto e della attività di sindacato ispettivo svolta dal deputato Sgarbi. Infine, identici rilievi vengono svolti in merito alla asserita, mancata indicazione della attribuzione che il ricorrente intende difendere, ancora una volta alla luce di quanto affermato nella sentenza di questa Corte n. 363 del 2001.

Nel merito, il ricorso sarebbe comunque infondato. Dopo aver passato in rassegna la giurisprudenza costituzionale in tema di insindacabilità delle opinioni espresse dai parlamentari, a norma dell'art. 68 Cost., la difesa della Camera sottolinea come, agli effetti della garanzia costituzionale, occorra distinguere tra la generica attività politica — estranea a quella previsione — e l'attività di politica parlamentare, nei cui confronti la garanzia costituzionale non può ritenersi circoscritta alla semplice discussione parlamentare. Infatti, la circostanza che le opinioni connesse alla politica parlamentare «siano state manifestate *extra* anziché *intra moenia* è meramente accidentale, e non può essere alla base di un trattamento peggiore, che porrebbe a rischio l'autonomia del parlamento (e, con questa, quella dell'istituzione di appartenenza)». Ai fini della garanzia costituzionale, è dunque sufficiente una «oggettiva connessione delle opinioni con il “complessivo contesto parlamentare”, e cioè con i contenuti (di volta in volta modificati) della “politica parlamentare”».

Inoltre, ad avviso della resistente, la corrispondenza sostanziale tra atto parlamentare tipico e dichiarazione *extra moenia* (secondo quanto si desumerebbe dalle sentenze nn. 320 e 321 del 2000), sarebbe soltanto «una delle ipotesi di riconducibilità della dichiarazione alla funzione parlamentare, ancorché sia quella che si verifica “normalmente”». Perciò l'esigenza di tutela dell'autonomia delle Camere, «in equilibrato raffronto con l'esigenza di tutela della funzione giurisdizionale, impone di “circoscrivere la cognizione della Corte, limitandone gli interventi a casi estremi, quando il potere parlamentare sconfini nell'arbitrio”». Le dichiarazioni rese dal deputato Sgarbi, dunque, dovrebbero essere ricondotte nell'alveo della garanzia costituzionale, essendo le stesse episodi di un polemica da tempo condotta dal parlamento nei confronti del mondo universitario, come emergerebbe anche da alcuni atti parlamentari.

4. — Con memoria depositata in prossimità della udienza, la difesa della Camera ha in sintesi ribadito le eccezioni e le deduzioni svolte nell'atto di costituzione.

Considerato in diritto

1. — Il conflitto di attribuzioni, promosso dal Tribunale di Roma nei confronti della Camera dei deputati, investe la deliberazione adottata dalla Assemblea nella seduta del 18 marzo 1998, con la quale — respingendo la proposta formulata dalla giunta per le autorizzazioni a procedere — essa ha dichiarato che i fatti per i quali è in corso il procedimento davanti al medesimo tribunale, di cui al doc. IV-ter, n. 37/A, concernono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni e sono pertanto insindacabili, a norma dell'art. 68, primo comma, della Costituzione. Tale conflitto riguarda un giudizio civile promosso da Loredana Olivato contro il deputato Vittorio Sgarbi e la R.T.I. — Reti Televisive Italiane S.p.A., al fine di ottenere il risarcimento del danno per il pregiudizio subito al proprio onore ed alla propria reputazione in conseguenza della «particolare offensività delle espressioni adoperate dallo Sgarbi» nel corso delle trasmissioni televisive «Sgarbi quotidiani», del 12 e 19 novembre 1994, 9 febbraio e 14 marzo 1995 della rete televisiva «Canale 5»: trasmissioni durante le quali il parlamentare, nella veste di conduttore, aveva formulato le espressioni reputate diffamatorie, «riferendosi alla prova di esame per l'ammissione ai ruoli di professore ordinario in storia dell'arte da egli stesso sostenuta nell'anno 1990, ed al ruolo svolto al riguardo dal membro della commissione prof.ssa Olivato».

Il ricorrente rileva come la giurisprudenza di questa Corte abbia da tempo messo a fuoco la circostanza che la prerogativa costituzionale della insindacabilità, sancita dall'art. 68, primo comma, della Carta fondamentale, non è destinata a presidiare tutte le opinioni espresse dal parlamentare — determinandosi altrimenti la sua trasformazione in un privilegio personale — ma soltanto quelle legate da uno specifico nesso funzionale con le attività svolte nella qualità di membro della Camera. Questo nesso — ad avviso del ricorrente — si specifica ulteriormente nel senso che, a fondare l'anzidetta garanzia, non basta il semplice collegamento di argomenti o di contesto politico tra attività parlamentare e affermazioni in ipotesi lesive dell'altrui reputazione; ma occorre la sostanziale corrispondenza di significati tra le dichiarazioni rese al di fuori dell'esercizio delle attività parlamentari tipiche svolte in Parlamento, e le opinioni già espresse nell'ambito di queste ultime. Da tutto ciò il ricorrente desume l'illegittimità della deliberazione assunta nella specie dalla Camera, poiché le affermazioni del deputato Sgarbi sarebbero state rese al di fuori dell'esercizio di qualsiasi funzione politico-parlamentare, come d'altra parte puntualmente evidenziato nel parere espresso sulla vicenda dalla Giunta per le autorizzazioni a procedere.

2. — Le varie eccezioni di inammissibilità del ricorso, sollevate dalla difesa della Camera dei deputati, devono essere respinte.

La resistente lamenta, anzitutto, un preteso vizio del procedimento di notificazione del ricorso e della ordinanza di ammissibilità del conflitto, in quanto gli atti sarebbero stati notificati al Presidente della Camera dei deputati e non alla Camera in persona del suo Presidente. Viene infatti dedotto che il Presidente, «nella sua individuale qualità», è soggetto autonomo e diverso dalla Camera e che entrambi sono poteri dello Stato. L'eccezione non è fondata. In effetti — come risulta dagli atti — il cancelliere del Tribunale di Roma ha, con nota di cancelleria, disposto la notificazione al «sig. Presidente della Camera dei deputati della Repubblica Palazzo Montecitorio - 00186 Roma»; ma tale modo di procedere è regolare in quanto, avendo questa Corte prescritto che la notificazione fosse eseguita — come pure sottolinea la Camera resistente — alla «Camera dei deputati, in persona del suo Presidente», è proprio a questi che il cancelliere doveva «indirizzare» la notificazione, agli effetti degli adempimenti che dovevano essere posti in essere dall'ufficiale giudiziario o da chi ne esercitava le funzioni. D'altra parte, è evidente come, non sussistendo nella specie — avuto riguardo alla qualità dell'*accipiens* ed alla natura degli atti da notificare — dubbi di sorta circa il destinatario della notificazione, ed avendo il relativo procedimento *per tabulas* raggiunto i propri effetti, deve concludersi nel senso che la seconda fase del procedimento per conflitto sia stata — per questo aspetto — ritualmente introdotta.

Si deduce, poi, la inammissibilità del conflitto in quanto l'atto introduttivo, ancorché formalmente qualificato come «ricorso», avrebbe alcune caratteristiche tipiche della ordinanza, come si ritiene di desumere dal fatto che il giudice ha disposto la sua notificazione «alle parti in causa»: quest'ultima espressione — priva di senso in un procedimento per conflitto — denoterebbe l'adozione di forme tipiche del giudizio incidentale. Anche tale eccezione è destituita di fondamento; nessun argomento viene addotto per superare la costante giurisprudenza di questa Corte, secondo la quale il conflitto proposto dalla autorità giudiziaria può essere introdotto da un atto che abbia comunque, come nella specie, i requisiti del ricorso (*cfr., ex plurimis*, la sentenza n. 51 del 2002).

Si prospetta, inoltre, una carente individuazione del *petitum*, in quanto il Tribunale di Roma ha promosso il conflitto, ma avrebbe omissso la richiesta di dichiarare che non spetta alla Camera il potere di qualificare come insindacabili le opinioni contestate; non avrebbe chiesto neppure «l'annullamento della delibera della Camera in data 18 marzo 1998»; non avrebbe chiesto, infine, alla Corte di risolvere il conflitto. Al riguardo, è anzitutto errata l'affermazione secondo la quale il giudice confliggente non avrebbe formulato richiesta di annullamento della deliberazione di insindacabilità, giacché tale domanda risulta espressamente formulata nella parte finale del ricorso, immediatamente prima delle conclusioni. Nella stessa frase finale, poi, si afferma che quella delibera deve rite-

nersi — ed in ciò si qualifica la *ratio essendi* del conflitto — non «conforme all'ordinamento costituzionale», richiamando il relativo e pertinente parametro di riferimento (art. 68 Cost.). È evidente, dunque, come l'esplicito richiamo alla violazione dei presupposti che, alla stregua della giurisprudenza di questa Corte, quel parametro evoca — quali condizioni cui è subordinata la legittimità della valutazione di insindacabilità operata dalla Camera di appartenenza del parlamentare — equivalga alla contestazione in radice della legittimità costituzionale dell'esercizio di quel potere: e cioè alla prospettazione del relativo «eccesso», con corrispondente menomazione del «potere» giudiziario. D'altra parte, l'espressa richiesta di annullamento della delibera — alla luce dell'intero iter argomentativo, in cui si sviluppa la motivazione dell'atto di conflitto — presuppone la dichiarazione di non spettanza alla Camera del potere di adottare quella delibera; altrimenti, la domanda di caducazione si sarebbe dovuta fondare su una «causa» giuridica diversa da quella invece chiaramente enucleata attraverso il ripetuto richiamo alla giurisprudenza costituzionale ed all'art. 68 Cost. Ciò che conta è la sostanza delle «pretese» che i confliggenti introducono nel giudizio davanti alla Corte: quando quest'ultima è, come nella specie, posta sicuramente in condizione di deliberare sul merito, il *petitum* deve ritenersi sufficientemente enunciato, non essendovi alcuna norma (costituzionale od ordinaria) che imponga — per di più a pena di inammissibilità — l'adozione di «forme» obbligate, per esprimere la necessaria «sostanza».

Si eccepisce, infine, una carenza nella esposizione delle «ragioni del conflitto», giacché — a dire della Camera — il ricorrente si sarebbe limitato a elencare una serie di precedenti giurisprudenziali, senza adeguato riferimento al caso concreto: in sostanza, il ricorrente avrebbe contestato la sussistenza del nesso funzionale, ma non ne avrebbe spiegato le ragioni. Tale argomentazione è manifestamente priva di consistenza: sia perché il ricorso è più che adeguatamente motivato sul punto; sia perché una volta che il ricorrente ha enucleato il caso di specie, non è tenuto certo a «dimostrare» l'inesistenza dell'intento divulgativo rispetto ad atti parlamentari tipici, ma soltanto a dedurre la mancanza di quel nesso.

3. — Nel merito il ricorso è fondato. Come ha infatti puntualmente posto in evidenza la giunta per le autorizzazioni a procedere — nella relazione con la quale ebbe a proporre alla Assemblea di deliberare la non insindacabilità delle dichiarazioni attribuite al deputato Sgarbi — le espressioni per le quali pende il giudizio civile sono state pronunciate nel corso di una trasmissione televisiva condotta dallo stesso deputato, il quale nella circostanza «non svolgeva la sua funzione parlamentare neppure *sub specie* di attività connessa».

Tali dichiarazioni, poi — come del resto ha sottolineato ancora la relazione della giunta — esprimono «nullo altro che dilleggio, insulto gratuito, ingiuria», in una vicenda caratterizzata da «connotazioni di esclusiva rilevanza personale», e concernente degli «avvenimenti per nulla connessi alla funzione parlamentare del deputato Sgarbi, ma relativi alla vita privata dello stesso».

Risultano inconferenti, in tale contesto, gli «atti tipici» evocati dalla difesa della Camera, trattandosi di interventi parlamentari i quali nulla hanno a che vedere con il contenuto delle opinioni costituenti oggetto della delibera di insindacabilità.

Quest'ultima deve essere, pertanto, annullata.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara che non spetta alla Camera dei deputati deliberare che i fatti per i quali è in corso dinanzi al Tribunale di Roma il giudizio civile promosso nei confronti del deputato Vittorio Sgarbi, di cui al ricorso in epigrafe, concernono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni, ai sensi dell'art. 68, primo comma, della Costituzione; conseguentemente

Annulla la deliberazione in tal senso adottata dalla Camera dei deputati nella seduta del 18 marzo 1998.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 ottobre 2002.

Il Presidente: RUPERTO

Il redattore: FLICK

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 18 gennaio 2002.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 422

Sentenza 7 - 18 ottobre 2002

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.

Atto introduttivo del giudizio - Incerta qualificazione - Inequivoca sostanza di ricorso per questione di legittimità costituzionale.

Parametri del giudizio - Norme costituzionali del titolo quinto della parte seconda - Riferimento alla formulazione originaria delle norme, anteriore alla sopravvenuta modifica con legge cost. 18 ottobre 2001, n. 3 - Decisione alla stregua di essa.

Parchi e riserve naturali - Parco nazionale «Costa teatina» - Procedura istitutiva - Ricorso della Regione Abruzzo - Asserita mancata partecipazione della Regione ricorrente, in conformità del principio di leale cooperazione - Non fondatezza della questione - Inutilità della richiesta sospensiva del provvedimento legislativo denunciato.

- Legge 23 marzo 2001, n. 93, art. 8, comma 3.
- Costituzione, artt. 5, 117, 118 e 9.

composta dai signori:

Presidente: Cesare RUPERTO;

Giudici: Riccardo CHIEPPA; Gustavo ZAGREBELSKY; Valerio ONIDA; Carlo MEZZANOTTE; Fernanda CONTRI; Guido NEPPI MODONA; Piero Alberto CAPOTOSTI; Annibale MARINI; Franco BILE; Giovanni Maria FLICK; Francesco AMIRANTE; Ugo DE SIERVO; Romano VACCARELLA;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 8, comma 3, della legge 23 marzo 2001, n. 93 (Disposizioni in campo ambientale), promosso con ricorso della Regione Abruzzo, notificato il 4 maggio 2001, depositato in cancelleria il 10 successivo e iscritto al n. 27 del registro ricorsi 2001.

Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 4 giugno 2002 il giudice relatore Gustavo Zagrebelsky;

Uditi l'avvocato Francesco Carli per la Regione Abruzzo e l'Avvocato dello Stato Maurizio Fiorilli per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

1. — Con atto notificato il 4 maggio 2001 e depositato il successivo 10 maggio la Regione Abruzzo ha proposto «ricorso per dichiarazione di incostituzionalità e, comunque, per conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato», avente a oggetto l'art. 8, comma 3, della legge 23 marzo 2001, n. 93 (Disposizioni in campo ambientale), in relazione agli artt. 5, 117 e 118 della Costituzione.

Premette la ricorrente che il legislatore, con la legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette), ha regolato la tutela, l'istituzione e la gestione delle aree naturali protette, prevedendo in particolare:

a) che, ai sensi dell'art. 4, la programmazione dell'istituzione delle aree naturali protette sia stabilita con cadenza triennale, mediante la realizzazione di intese, eventualmente promosse dal Ministro dell'ambiente, tra regioni ed enti locali, sulla base dei metodi e criteri indicati nel programma triennale di azione pubblica definito dalla legge 28 agosto 1989, n. 305 (Programmazione triennale per la tutela dell'ambiente);

b) che, secondo l'art. 8, comma 1, l'individuazione e la delimitazione dei parchi nazionali avvengano previa acquisizione del parere della regione interessata;

c) che, secondo l'art. 34, la delimitazione dei parchi nazionali e l'adozione delle misure di salvaguardia ad essi relative siano disposte d'intesa con le regioni e, comunque, sentite le regioni e gli enti locali interessati.

Ad avviso della Regione Abruzzo, dalle richiamate disposizioni della legge quadro emergerebbe la necessità, per la realizzazione di nuovi parchi nazionali, di un «procedimento concertativo» tra Stato e regioni al fine di garantire la giusta delimitazione delle aree interessate e la corretta gestione degli enti istituiti.

Tali principi troverebbero conferma:

a) nella legge 8 ottobre 1997, n. 344 (Disposizioni per lo sviluppo e la qualificazione degli interventi e dell'occupazione in campo ambientale), che ha subordinato l'istituzione dei parchi della costa Teatina e Torre del Cerrano a un'istruttoria che il Ministro dell'ambiente avrebbe dovuto compiere entro il 30 giugno 1998, sentiti la regione e gli enti locali competenti;

b) nell'art. 77 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59), che prevede che l'individuazione, l'istituzione e la disciplina generale dei parchi e delle riserve nazionali avvenga «sentita la Conferenza unificata».

Posto il quadro anzidetto, secondo la ricorrente l'art. 8, comma 3, della legge n. 93 del 2001, istituendo nel territorio della Regione Abruzzo il parco nazionale costa Teatina senza l'acquisizione della previa intesa o di un parere della regione stessa, sarebbe costituzionalmente illegittimo per violazione degli artt. 5, 117 e 118 della Costituzione, in quanto — non rispettando le procedure cooperative imposte dalla legge quadro e dalle altre disposizioni richiamate — avrebbe determinato lo svuotamento del ruolo e della funzione costituzionalmente riconosciuti alla Regione Abruzzo.

La denunciata violazione del principio di leale cooperazione si sarebbe inoltre tradotta, ad avviso della ricorrente, nella menomazione delle sue prerogative costituzionali, dando luogo ad un «conflitto di attribuzioni».

La Regione Abruzzo propone infine istanza di sospensione cautelare degli effetti della disposizione impugnata, poiché essa inciderebbe pesantemente sulla disciplina e sulla gestione di un'ampia porzione del territorio regionale e renderebbe possibile l'adozione di misure di salvaguardia, caratterizzate da «importanti effetti vincolistici», in assenza di preventive indicazioni da parte della regione.

2. — È intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato.

L'interveniente, qualificando il giudizio promosso dalla Regione Abruzzo in primo luogo come conflitto di attribuzioni tra Stato e regione, rileva che la disposizione impugnata non indica la perimetrazione del parco nazionale in questione, limitandosi ad integrare l'art. 34 della legge n. 394 del 1991 e a stabilire la dotazione finanziaria dell'ente gestore.

Inoltre, considerato che l'art. 2 della legge quadro articola le aree naturali protette in tre distinte tipologie sulla base delle loro caratteristiche e degli interessi coinvolti (i parchi nazionali previsti dal comma 1, i parchi naturali regionali indicati dal comma 2 e le riserve naturali di cui al comma 3), l'Avvocatura dello Stato sostiene che nessuna disposizione di rango costituzionale garantisce alle regioni l'uso esclusivo del proprio territorio; pertanto, anche in base alla disciplina dettata dal citato art. 34, le modalità attraverso le quali esso può essere gestito da parte delle regioni sono modulate secondo le competenze attribuite dalla Costituzione. Da ciò consegue — secondo l'Avvocatura — che non necessariamente le iniziative volte a soddisfare un interesse unitario devono essere precedute dall'intesa con la regione nel cui ambito territoriale è previsto l'intervento statale.

Nella fattispecie la collaborazione tra il Ministero dell'ambiente e la Regione Abruzzo sarebbe regolata dall'art. 34 della legge n. 394 del 1991 e la violazione delle procedure previste da tale disposizione non darebbe luogo ad un conflitto di attribuzioni, ma eventualmente alla illegittimità dei provvedimenti ministeriali, dovendosi in definitiva escludere ogni violazione dei parametri costituzionali invocati.

L'Avvocatura conclude chiedendo che il ricorso sia respinto per carenza di presupposti, ove lo si qualifichi come conflitto di attribuzioni, o comunque che sia rigettato ove sia inteso quale atto introduttivo di un giudizio di legittimità costituzionale in via principale.

3. — In prossimità dell'udienza la Regione Abruzzo ha depositato una memoria nella quale sostiene che la disposizione impugnata ha un triplice contenuto normativo, in quanto:

a) dispone «in via immediata» l'istituzione del parco nazionale della costa Teatina;

b) dispone, sempre in via immediata, il finanziamento del parco, prevedendo l'iscrizione nel bilancio dello Stato di un impegno finanziario sin dall'anno 2001;

c) rinvia ad un provvedimento successivo la delimitazione territoriale del parco.

Sulla base di tali considerazioni, la regione ricorrente ribadisce, contestando le affermazioni dell'Avvocatura dello Stato, che il parco nazionale della costa Teatina è stato istituito con l'art. 8, comma 3, della legge n. 93 del 2001, senza alcuna previa intesa e pertanto in violazione del principio di leale collaborazione tra Stato e regione, oltre che «in aperto contrasto» con l'art. 77 del decreto legislativo n. 112 del 1998 e con l'art. 8 della legge n. 394 del 1991.

Considerato in diritto

1. — La Regione Abruzzo solleva questione di legittimità costituzionale — tale può essere ritenuta, per sua non equivoca sostanza, la domanda della regione, nonostante l'incertezza manifestata nel qualificare l'atto introduttivo «ricorso per dichiarazione di incostituzionalità e, comunque, per conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato» — dell'art. 8, comma 3, della legge 23 marzo 2001, n. 93 (Disposizioni in campo ambientale), che così recita: «Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'ambiente, d'intesa con la regione interessata, è istituito il Parco nazionale "Costa teatina". Il Ministro dell'ambiente procede ai sensi dell'art. 34, comma 3, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, entro centottanta giorni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge. L'istituzione ed il funzionamento del Parco nazionale "Costa teatina" sono finanziati nei limiti massimi di spesa di lire 1.000 milioni a decorrere dall'anno 2001». Ritiene la regione ricorrente che la norma denunciata, istitutiva del parco nazionale per determinazione unilaterale dello Stato, comporti violazione degli artt. 5, 117 e 118 della Costituzione, in particolare sotto il profilo della mancata attivazione di una procedura di «leale cooperazione» con la Regione Abruzzo stessa, nel territorio della quale il Parco in questione è situato.

Con il medesimo ricorso, la regione ricorrente insta per la sospensione dell'efficacia della disposizione legislativa impugnata.

2. — La questione di costituzionalità è stata sollevata anteriormente all'entrata in vigore della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al Titolo V della parte seconda della Costituzione), con riferimento alle norme costituzionali allora vigenti ed è stata promossa al fine di ottenere il riconoscimento, tramite l'annullamento della legge statale denunciata, delle competenze regionali che si pretendono fondate su quelle medesime norme, per il tempo in cui esse erano vigenti. La presente questione ha dunque da essere decisa esclusivamente alla stregua delle norme costituzionali del Titolo V della parte II della Costituzione nella formulazione originaria — quali in effetti invocate dalla ricorrente —, non rilevando, in questa circostanza, il sopravvenuto mutamento di quadro costituzionale operato con la legge costituzionale menzionata.

L'esito del giudizio, quale che esso sia, non pregiudica l'ambito delle competenze, rispettivamente dello Stato e della regione, determinate dalla nuova normativa costituzionale. E ciò non solo — come è ovvio — nel caso in cui, con l'accoglimento della questione, la legge dello Stato sia annullata e quindi, per così dire, sia azzerata la situazione normativa in contestazione; ma anche nel caso di rigetto della medesima, con la permanente vigenza della norma impugnata anche al di là del momento di entrata in vigore della legge di riforma costituzionale, permanente vigenza che è conseguenza della necessaria continuità dell'ordinamento giuridico. In entrambi i casi, il rinnovato assetto delle competenze legislative potrà essere fatto valere dallo Stato e dalle regioni tramite nuovi atti di esercizio delle medesime, attraverso i quali essi possono prendere ciò che la Costituzione dà loro, senza

necessità di rimuovere previamente alcun impedimento normativo. Perciò, le norme che definiscono le competenze legislative statali e regionali contenute nel nuovo Titolo V della Parte II della Costituzione potranno, di norma, trovare applicazione nel giudizio di costituzionalità promosso dallo Stato contro leggi regionali e dalle regioni contro leggi statali soltanto in riferimento ad atti di esercizio delle rispettive potestà legislative, successivi alla loro nuova definizione costituzionale.

3. — Nel merito, la questione non è fondata.

La regione ricorrente si duole della legge impugnata perché avrebbe istituito il Parco nazionale «Costa teatina» senza una partecipazione della regione stessa, conforme al principio di leale cooperazione. Questa doglianza, peraltro, si basa su un'inesatta valutazione dei termini normativi della questione.

La norma impugnata, infatti, non istituisce, propriamente, il Parco nazionale in questione ma ne prevede l'istituzione a opera di un decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'ambiente, d'intesa con la regione. Essa promuove un procedimento e, al tempo stesso, fornisce la base legale del provvedimento istitutivo del Parco, con il quale il procedimento stesso è destinato a concludersi.

Come questa Corte ha numerose volte affermato (v. ad esempio sentenze n. 175 del 1976 e n. 1031 del 1988), l'istituzione di parchi nazionali coinvolge varie competenze, sia dello Stato che delle regioni, le quali si atteggiavano diversamente nei diversi momenti in cui la procedura di istituzione si svolge (decisione istitutiva; individuazione, provvisoria e definitiva, delle aree e determinazione dei confini; stabilimento delle misure di salvaguardia; creazione di enti o autorità di gestione, e così via) a seconda dell'incidenza delle relative determinazioni sulle competenze statali e regionali. Quando si abbia a che fare con competenze necessariamente e inestricabilmente connesse, il principio di «leale collaborazione» — che proprio in materia di protezione di beni ambientali e di assetto del territorio trova un suo campo privilegiato di applicazione — richiede la messa in opera di procedimenti nei quali tutte le istanze costituzionalmente rilevanti possano trovare rappresentazione.

Tuttavia, il primo momento del procedimento, cioè la decisione iniziale che attiva le procedure in vista della creazione di uno specifico parco nazionale (decisione che prelude ma non è ancora, come detto, la «istituzione»), attenendo alla cura di un interesse non frazionabile regione per regione, rileva essenzialmente della competenza statale, quale espressione di tale interesse. Tale competenza, il cui esercizio è finalizzato alla tutela dei valori protetti dall'art. 9 della Costituzione, può essere organizzata in modo che trovino espressione punti di vista regionali e locali, quale integrazione degli elementi valutativi a disposizione dell'istanza nazionale decidente e contributi in vista di soluzioni condivise. Sarebbe tuttavia contraddittorio, rispetto al carattere nazionale dell'interesse ambientale e naturalistico da proteggere, ritenere che sia costituzionalmente dovuto l'assenso o l'intesa regionali o locali dotati di forza giuridicamente condizionante.

In questo senso, la legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette), per l'individuazione dei parchi naturali nazionali, dopo avere affermato, in principio (art. 1, comma 5), che «nella tutela e nella gestione delle aree naturali protette, lo Stato, le regioni e gli enti locali attuano forme di cooperazione e di intesa ai sensi dell'articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e dell'art. 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142», e dopo avere stabilito (art. 2, comma 7) che la classificazione e la istituzione dei parchi nazionali è effettuata «d'intesa» con le regioni, ha previsto procedure complesse di dimensione nazionale, facenti capo agli organi dello Stato. Secondo l'art. 8, comma 1, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'ambiente, sentita la regione, si provvede all'istituzione e alla delimitazione definitiva dei parchi nazionali individuati e delimitati secondo le modalità di cui all'art. 4 della stessa legge. Tale ultima disposizione prevedeva un «programma triennale per le aree naturali protette», nel cui ambito era approvato (art. 5) l'elenco ufficiale delle aree naturali protette. Il programma triennale e l'elenco ufficiale erano adottati dal Comitato per le aree naturali protette previsto dall'art. 3, come organo nazionale, costituito con decreto del Ministro dell'ambiente e da esso presieduto, e formato da esponenti dell'amministrazione centrale e da rappresentanti delle regioni; in mancanza dell'approvazione del programma entro il termine stabilito dall'art. 4, comma 6, si provvedeva direttamente con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente (art. 4, comma 7). Il programma triennale e, conseguentemente, la procedura incentrata su di esso sono stati successivamente aboliti con l'art. 76 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59), il quale poi, all'art. 77, riconosce rilievo nazionale ai compiti e alle funzioni in materia di parchi naturali statali attribuiti allo Stato dalla legge quadro n. 394 del 1991 e, su questa pre-

messa, li esclude dal conferimento alle regioni e agli enti locali, a norma dell'art. 1, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59, aggiungendo però, al comma 2, che l'individuazione, oltre che l'istituzione e la disciplina generale dei parchi nazionali, è operata «sentita la Conferenza unificata».

Parallelamente alla procedura amministrativa, la legge quadro sulle aree protette, nelle sue disposizioni finali prevede per l'istante direttamente la «istituzione» di alcuni parchi nazionali (art. 34, commi 1 e 2), disciplinando, al comma 3, le procedure attuative. All'elenco dei parchi nazionali ivi inizialmente menzionati, la legge impugnata ha successivamente aggiunto il Parco della Costa Teatina, già considerato dalla legge quadro «prioritaria area di reperimento», ai fini dell'adozione di misure di salvaguardia indicate (commi 6 — come integrato dall'art. 4 della legge 8 ottobre 1997, n. 344 — e 7 dell'art. 34 citato). L'individuazione di parchi nazionali direttamente per legge, anziché tramite procedimento amministrativo, è espressione della posizione eminente del Parlamento nel rappresentare l'interesse nazionale. Essa indubbiamente non consente di inserire formalmente nel procedimento legislativo che conduce alla decisione di istituire il parco la partecipazione delle Regioni e degli enti locali interessati; ma, fino a tanto che non si abbia una distorsione degli apprezzamenti del legislatore e un evidente abuso della sua funzione, con l'attribuzione ad aree evidentemente prive di valore ambientale e naturalistico di importanza nazionale della qualificazione di parco nazionale — ciò che nella specie non viene contestato B, non vi è motivo di negare al legislatore il potere di provvedere direttamente.

D'altro canto, il provvedimento legislativo di istituzione del parco non comporta di per sé ancora, come si è detto, l'interferenza concreta con specifiche competenze regionali. E, per quanto riguarda il seguito, a norma dell'art. 34, comma 3, della legge n. 394 del 1991, richiamato dalla legge impugnata, per la delimitazione provvisoria del parco, il Ministro dell'ambiente procede sulla base degli elementi conoscitivi tecnico-scientifici disponibili, in particolare, oltre che presso i servizi tecnici nazionali e le amministrazioni dello Stato, presso le regioni; per l'adozione delle necessarie misure di salvaguardia, poi, il Ministro dell'ambiente procede previa consultazione delle regioni e degli enti locali interessati; la delimitazione in via definitiva è stabilita con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'ambiente, sentita la regione (art. 8, comma 1, della legge n. 394 del 1991); il decreto istitutivo del Presidente della Repubblica, infine, è adottato d'intesa con la regione. Il principio di leale collaborazione, al quale la regione ricorrente impropriamente fa appello per contestare la legittimità costituzionale della determinazione legislativa, potrà invece utilmente essere invocato in relazione a sue eventuali violazioni che in ipotesi si verifichino in tali momenti amministrativi successivi.

4. — Il rigetto della questione di costituzionalità proposta rende superflua ogni pronuncia, di ammissibilità e di merito, circa la richiesta sospensione dell'efficacia del provvedimento legislativo denunciato.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 8, comma 3, della legge 23 marzo 2001, n. 93 (Disposizioni in campo ambientale), sollevata, in riferimento agli artt. 5, 117 e 118 della Costituzione (questi ultimi, nella versione anteriore alla riforma operata dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3), dalla regione Abruzzo, con il ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 ottobre 2002.

Il Presidente: RUPERTO

Il redattore: ZAGREBELSKY

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 18 ottobre 2002.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 423

Ordinanza 7 - 18 ottobre 2002

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Istruzione pubblica - Scuola secondaria superiore - Esami di idoneità presso scuole pareggiate o legalmente riconosciute - Possibilità per i candidati esterni di sostenere l'esame solo per la classe immediatamente superiore a quella successiva alla classe cui dà accesso il titolo di licenza - Assunto contrasto con il principio di parità tra scuola statale e scuola non statale - Manifesta infondatezza della questione.

- Legge 10 dicembre 1997, n. 425, art. 7.
- Costituzione, art. 33, quarto comma.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Cesare RUPERTO;

Giudici: Riccardo CHIEPPA, Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 7 della legge 10 dicembre 1997, n. 425 (Disposizioni per la riforma degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore), promosso con ordinanza emessa il 22 gennaio 2001 dal Tribunale amministrativo regionale del Lazio sul ricorso proposto dalla Federazione italiana istituti non statali di educazione e istruzione e altri contro il Ministero della pubblica istruzione, iscritta al n. 860 del registro ordinanze 2001 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 43, 1^a serie speciale, dell'anno 2001.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio dell'8 maggio 2002 il giudice relatore Gustavo Zagrebelsky.

Ritenuto che il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, con ordinanza del 22 gennaio 2001, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 7 della legge 10 dicembre 1997, n. 425 (Disposizioni per la riforma degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore), in riferimento all'art. 33, quarto comma, della Costituzione;

che la questione è stata sollevata nel corso di un giudizio promosso da alcuni organismi associativi di istituti di istruzione non statali per l'annullamento della nota del Ministero della pubblica istruzione, Direzione generale per l'istruzione media non statale, n. 6341 del 17 settembre 1998, avente a oggetto «Esami di idoneità nelle scuole legalmente riconosciute e pareggiate — Applicazione dell'art. 7 della legge 10 dicembre 1997, n. 425», nella parte in cui, in risposta a quesiti concernenti l'applicazione dell'art. 7 della legge n. 425 del 1997, stabilisce, con riferimento alle scuole pareggiate o legalmente riconosciute, che i candidati agli esami di idoneità possono sostenere l'esame solo per la classe immediatamente superiore a quella successiva alla classe cui dà accesso il titolo di licenza o promozione che essi possiedono e inoltre che il candidato in possesso di un titolo di idoneità può sostenere un ulteriore esame solo presso un istituto scolastico statale;

che le associazioni ricorrenti — rilevando che il principio trova applicazione con esclusivo riferimento alle scuole pareggiate o legalmente riconosciute e che pertanto il candidato privatista, in possesso di un titolo di idoneità a una determinata classe, conseguito presso un istituto legalmente riconosciuto o pareggiato, può sostenere un ulteriore esame di idoneità soltanto presso un istituto statale — hanno impugnato dinanzi al t.a.r. del Lazio la citata nota ministeriale, deducendo, tra l'altro, la necessità della «previa verifica della legittimità costituzionale dell'art. 7 della legge n. 425 del 1997 o della parte in cui non si prevede che l'intero suo disposto sia applicato a tutte le scuole», in quanto la circolare consentirebbe alla scuola statale — in contrasto con il principio di parità tra scuola statale e scuola non statale — l'esercizio di attività scolastiche precluse alle scuole, riconosciute ed equiparate, gestite da enti diversi dallo Stato, privando in tal modo gli utenti della libertà di scelta costituzionalmente garantita perché solo nella scuola statale sarebbero possibili «salti incontrollati» di classi a prescindere dalla frequenza scolastica;

che il T.a.r. del Lazio ritiene rilevante, ai fini della decisione dell'anzidetto motivo di impugnazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 7 della legge n. 425 del 1997, in relazione all'art. 33 della Costituzione;

che il giudice rimettente, ricostruendo il quadro risultante dalla vigente legislazione in materia, osserva che: *a)* gli alunni «interni» (appartenenti ad istituto o scuola sia statale, sia pareggiata o legalmente riconosciuta) possono sostenere [a norma dell'art. 192, comma 6, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 (Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado)] esami di idoneità solo per la classe immediatamente superiore a quella successiva alla classe frequentata; *b)* i candidati «esterni», qualora intendano svolgere esami di idoneità presso scuole pareggiate o legalmente riconosciute, possono accedere, ai sensi del denunciato art. 7, solo alla classe immediatamente superiore a quella successiva alla classe cui dà accesso il titolo; *c)* «nel silenzio della legge», invece, gli stessi candidati «esterni», per lo svolgimento dei medesimi esami di idoneità presso istituti o scuole statali, possono presentarsi anche per una classe successiva, non valendo per essi lo sbarramento disposto dalla disposizione censurata;

che, posto tale quadro, il T.a.r. rimettente ritiene che l'art. 7 della legge n. 425 del 1997 contrasti con l'art. 33, quarto comma, della Costituzione — secondo il quale la legge, nel fissare i diritti e gli obblighi delle scuole non statali che chiedono la parità, deve assicurare ad esse piena libertà e ai loro alunni un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni delle scuole statali — in quanto, prospettando per gli iscritti alle scuole non statali un trattamento peggiore rispetto a quello degli alunni delle scuole statali, dissuaderebbe dall'isciversi a istituti non statali e in definitiva penalizzerebbe questi ultimi nell'espletamento delle loro funzioni;

che, ad avviso del giudice *a quo* a dare giustificazione alla norma censurata non potrebbero valere *a)* né la distinzione soggettiva tra scuola statale e scuola non statale, poiché la disposizione non riguarda gli istituti ma l'attività scolastica (espressione di una funzione pubblica) in sé, *b)* né il «sospetto» che le scuole non statali siano contraddistinte da «eccessiva liberalità» verso i propri iscritti, non solo perché, contro tale eventualità, l'amministrazione scolastica dispone di facoltà ispettive e di rimedi, ma anche perché tali scuole sono tenute ad avvalersi di insegnanti in possesso di requisiti di idoneità analoghi a quelli richiesti per l'insegnamento nelle scuole statali e sono vincolate al rispetto di un ordinamento, di programmi e di orari stabiliti da disposizioni legislative e regolamentari comuni alle istituzioni scolastiche statali;

che infine, secondo il rimettente, lo stesso tenore della norma in questione, che pone una disciplina destinata a valere «in attesa della entrata in vigore delle disposizioni di attuazione dell'art. 33, quarto comma, della Costituzione», parrebbe esprimere la consapevolezza del legislatore circa il possibile contrasto dell'art. 7 della legge n. 425 del 1997 con il parametro costituzionale invocato;

che nel giudizio così promosso è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata infondata.

Considerato che il Tribunale amministrativo regionale del Lazio solleva questione di costituzionalità dell'art. 7 della legge 10 dicembre 1997, n. 425 (Disposizioni per la riforma degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore), che, disciplinando lo svolgimento degli esami di idoneità alle varie classi dei corsi di studio nelle scuole pareggiate o legalmente riconosciute, consente al candidato esterno di presentarsi agli esami di idoneità solo per la classe immediatamente superiore a quella successiva alla classe cui dà accesso il titolo di licenza o promozione dal candidato stesso posseduto;

che il giudice rimettente ritiene che tale disposizione sia lesiva dell'art. 33, quarto comma, della Costituzione, in quanto riserverebbe alle scuole non statali una disciplina peggiore rispetto a quella delle scuole statali, stante l'affermata possibilità che presso queste ultime si diano «salti incontrollati» di classe, penalizzando così le prime attraverso il trattamento meno favorevole accordato a coloro che si presentano presso di esse per sostenere gli esami di idoneità, senza che tale disciplina di sfavore possa dirsi giustificata dalla diversità soggettiva tra le due categorie di scuole o dalla presunta maggiore «liberalità» delle scuole non statali, passibili di controlli e di verifiche e comunque assoggettate, quanto a ordinamento, programmi e orari, al medesimo quadro normativo che vale per le scuole statali;

che, indipendentemente dalla pertinenza al caso in esame del richiamato art. 33, quarto comma, della Costituzione, cioè dei principi di piena libertà delle scuole non statali che chiedono la parità e di equipollenza del trattamento scolastico dei loro alunni rispetto a quello degli alunni di scuole statali, il giudice rimettente pone in sostanza un problema di irragionevole disuguaglianza nella disciplina relativa agli esami di idoneità dei «candidati esterni», a seconda della natura dell'istituzione scolastica presso la quale gli esami stessi si intendono sostenere;

che i termini della rilevata disparità di trattamento prospettati dal giudice rimettente riguardano la disciplina degli esami di idoneità nella scuola secondaria superiore;

che, nel sistema legislativo vigente, la norma generale concernente l'istruzione secondaria superiore riguardante gli alunni frequentanti tanto d'istituto o scuola statale quanto d'istituto o scuola parificata o legalmente riconosciuta, contenuta nell'art. 192, comma 6, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 (Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado), stabilisce la possibilità di presentarsi a esami di idoneità solo per la classe immediatamente superiore a quella successiva alla classe frequentata, con la possibilità, comune a entrambi i tipi di scuole, del «salto» di un solo anno scolastico;

che, per quanto riguarda i candidati privatisti (i candidati diversi dagli alunni ai quali è riconosciuta la frequenza a un anno scolastico, e quelli che la legge a essi equipara), l'art. 193, comma 2, del decreto legislativo n. 297 del 1994 stabilisce, in generale, che l'ammissione agli esami di idoneità è subordinata (salvo che per coloro che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età, secondo ciò che è previsto dal comma 3 del medesimo articolo) all'avvenuto conseguimento della licenza della scuola media tanti anni prima quanti ne occorrono per il corso normale degli studi, con la conseguenza che, in tali ipotesi, sono possibili «salti» rispetto al titolo scolastico di cui si è in possesso, ma non anticipi rispetto alle scadenze annuali previste per il ciclo di studi;

che l'impugnato art. 7 della legge n. 425 del 1997, relativo allo svolgimento degli esami di idoneità esclusivamente presso le scuole parificate o legalmente riconosciute, con riferimento ai candidati esterni (non frequentanti presso le scuole medesime, cioè provenienti da scuole statali o privatisti) prevede, come si è detto, la possibilità di presentarsi agli esami di idoneità solo per la classe immediatamente superiore a quella successiva alla classe cui dà accesso il titolo di licenza o promozione posseduto, con la possibilità dunque di un solo «salto» rispetto alla classe cui dà accesso il titolo scolastico posseduto;

che quindi regola generale vigente in materia è quella che ammette la possibilità di abilitazione al «salto di classe» per un solo anno, sia con riguardo ai candidati che sono alunni frequentanti scuole statali o non statali parificate o legalmente riconosciute, sia con riguardo ai candidati esterni che si presentano per gli esami di idoneità presso istituti non statali, parificati o riconosciuti (con l'ovvia differenza che, nel primo caso, si fa riferimento alla classe frequentata e, nel secondo, al titolo o licenza posseduto);

che pertanto l'art. 7 della legge n. 425 del 1997 denunciato rientra pienamente nel quadro normativo dettato in materia di abilitazione all'anticipazione delle classi scolastiche;

che, invece, è la norma dell'art. 193, comma 2, del decreto legislativo n. 297 del 1994 — norma ignorata dal giudice rimettente — a costituire deroga all'anzidetto quadro generale, dove consente ai candidati privatisti di anticipare più di un anno scolastico, sia pure nel rispetto della durata temporale del corso normale degli studi;

che tale deroga — tale comunque da non consentire affatto la piena libertà di «salti di classe» presso le scuole statali, sostenuta dal giudice rimettente — è prevista ora (per effetto della disciplina contenuta nell'art. 7 della legge n. 425 del 1997) con riferimento esclusivo agli esami di abilitazione sostenuti presso istituti o scuole statali;

che indubbiamente rientra nella discrezionalità del legislatore circondare tale deroga con cautele particolari, onde evitare di favorire, nella varietà delle istituzioni scolastiche non statali sia pure pareggiate o legalmente riconosciute, attività di «recupero anni scolastici» dettate da intenti puramente commerciali che contrastano con le finalità della pubblica istruzione;

che infine la piena parità tra istituzioni scolastiche statali e private, nell'ambito di un servizio nazionale di istruzione, quale ad esempio quello delineato dalla legge 10 marzo 2000, n. 62 (Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione), non è un dato ma un obiettivo che riguarda scuole private idonee ad adempiere precise condizioni (le cosiddette scuole paritarie, diverse dalle scuole private pareggiate o legalmente riconosciute, alle quali si riferisce la norma denunciata), condizioni previste per l'appunto al fine del riconoscimento della piena parità;

che, coerentemente con l'osservazione testé svolta e certo non contraddittoriamente con le esigenze della parità, come ritiene invece il giudice rimettente, l'impugnato art. 7 della legge n. 425 del 1997 lega la disciplina che esso dispone circa l'effettuazione degli esami di abilitazione nelle scuole pareggiate o legalmente riconosciute alla «attesa dell'entrata in vigore delle disposizioni di attuazione dell'art. 33, quarto comma, della Costituzione», cioè al perfezionamento di un processo normativo di parificazione che — nei limiti della ragionevolezza che, nella specie, certamente non sono superati — è nelle mani del legislatore;

che, per i suddetti motivi, non v'è ragione alcuna di ritenere violata la norma dell'art. 33, quarto comma, della Costituzione e la questione di legittimità costituzionale sollevata deve essere dichiarata manifestamente infondata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 7 della legge 10 dicembre 1997, n. 425 (Disposizioni per la riforma degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore), sollevata, in riferimento all'art. 33, quarto comma, della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale del Lazio con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 ottobre 2002.

Il Presidente: RUPERTO

Il redattore: ZAGREBELSKY

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 18 ottobre 2002.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 424

Ordinanza 7 - 18 ottobre 2002

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Oggetto del giudizio - Riproduzione della disposizione censurata in un testo unico - Trasferimento della questione sulla disposizione contenuta in quest'ultimo.

– D.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915, art. 8, ultimo comma.

Pensioni di guerra - Soggetti civili non militarizzati - Addetti alle operazioni di bonifica dei campi minati - Riconoscimento del diritto alla pensione per le infermità causate dallo scoppio di ordigni - Ritenuta esclusione del diritto per le infermità causate da altre patologie - Asserita violazione del principio di eguaglianza, per differenziata e meno favorevole disciplina - Manifesta infondatezza della questione.

– Legge 18 marzo 1968, n. 313, art. 9, ultimo comma, nel testo risultante dall'art. 8, ultimo comma, del d.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915.

– Costituzione, art. 3.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Cesare RUPERTO;

Giudici: Riccardo CHIEPPA, Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 9, ultimo comma, della legge 18 marzo 1968, n. 313 (Riordinamento della legislazione pensionistica di guerra), promosso con ordinanza emessa il 29 maggio 2001 dalla Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione Lazio, sul ricorso proposto da Antonio Petroni contro il Ministero del tesoro, iscritta al n. 776 del registro ordinanze 2001 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 40, 1^a serie speciale, dell'anno 2001.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 19 giugno 2002 il giudice relatore Franco Bile.

Ritenuto che la Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione Lazio, con ordinanza del 29 maggio 2001, emessa nel giudizio instaurato con ricorso di Petroni Antonio contro il Ministero del tesoro, ha ritenuto rilevante e non manifestamente infondata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 9, ultimo comma, della legge 18 marzo 1968, n. 313 (Riordinamento della legislazione pensionistica di guerra), nella parte in cui limita l'attribuzione del diritto alla pensione di guerra al personale addetto alle operazioni di bonifica dei campi minati alle sole ipotesi di ferite o lesioni riportate a seguito di scoppio di ordigno bellico;

che tale disposizione prevede che sono conferite, altresì, pensioni, assegni o indennità di guerra al personale addetto alle operazioni di bonifica dei campi minati o di rastrellamento di ordigni esplosivi bellici, svolte alle dipendenze o per conto dell'autorità statale, che abbia riportato, a causa dello scoppio di tali ordigni, ferite o lesioni, e, in caso di morte, ai loro congiunti, salvo che vi sia stato dolo o colpa grave;

che nella specie il ricorrente aveva impugnato il provvedimento con il quale era stata respinta la sua domanda di pensione di guerra non ritenendosi dipendente da fatto bellico l'infermità (pleurite essudativa poi evolutasi in affezione tubercolare), contratta mentre prestava servizio quale sminatore, per i disagi e i patimenti sofferti negli anni 1945-46 a causa degli eventi bellici mentre era addetto allo sminamento della zona, malsana ed insalubre, di Cassino;

che l'amministrazione resistente aveva chiesto il rigetto del gravame sul rilievo che, nella specie, non sussisteva il «fatto bellico» (scoppio di ordigno) cui era subordinato il diritto alla pensione di guerra per gli addetti alle operazioni di bonifica dei campi minati;

che la Corte dei conti rimettente sospetta la violazione del principio di eguaglianza apparendo irragionevole che, per infermità insorte a causa dei disagi connessi ad eventi bellici, vi sia una disciplina differenziata e meno favorevole per quei soggetti (quali gli addetti alle operazioni di bonifica dei campi minati) che si siano trovati a svolgere la loro attività nelle stesse particolari condizioni, connesse agli eventi bellici, dei civili in genere;

che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, ed ha concluso per la manifesta infondatezza della questione di costituzionalità, deducendo in particolare che la disposizione censurata prevede, nella fattispecie, il beneficio della pensione di guerra solo per infermità causate dallo scoppio di ordigni, e non in caso di infermità dovute a patologie insorte autonomamente.

Considerato che la disposizione censurata è stata riprodotta negli stessi termini nell'art. 8, ultimo comma, del testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra approvato col d.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915 (Testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra), talché la questione di costituzionalità deve intendersi trasferita su quest'ultima disposizione (ordinanza n. 11 del 2002);

che la norma espressa sia dall'una che dall'altra disposizione prevede il riconoscimento del diritto al trattamento pensionistico di guerra in favore del personale, operante alle dipendenze o per conto dell'autorità statale, il quale sia stato addetto alle operazioni di bonifica dei campi minati alla condizione che le ferite o infermità risultino collegabili all'esplosione di un ordigno bellico, individuando tale circoscritta evenienza quale causa dell'evento lesivo;

che questa tutela speciale, posta dall'ultimo comma della norma censurata, non esclude, ma integra la più ampia e generale tutela contemplata dal precedente primo comma che prevede in favore dei soggetti civili non militarizzati (tra i quali può rientrare anche il personale addetto alle operazioni di bonifica dei campi minati) il diritto al trattamento pensionistico di guerra sempre che ricorrano i presupposti del «fatto di guerra» (ossia un'azione delle forze armate nazionali od estere relativa, anche come attività preparatoria, ad operazioni di guerra o comunque da esse occasionata) e della «causa violenta» (sicché la morte o l'invalidità devono risultare essere state determinate da «ferite o lesioni» riportate a causa od in occasione di azioni belliche);

che comunque l'attività di sminamento, svolta nel contesto di un rapporto di lavoro pubblico o privato, dà luogo in ogni caso all'ordinaria tutela dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali ovvero all'equo indennizzo;

che infatti l'art. 11 del decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 320 (Bonifica dei campi minati) espressamente prevede che l'assicurazione obbligatoria è a carico dello Stato e contempla altresì una facoltà di opzione tra pensione di guerra e rendita a carico dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), ove concorrenti; opzione peraltro già prevista in precedenza dall'art. 2 della legge 18 agosto 1940, n. 1196 (Modificazioni ed aggiunte alle vigenti norme in materia di pensioni di guerra agli infortunati civili);

che all'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro fa riferimento anche la successiva disciplina dell'attività di sminamento posta sia dall'art. 9 del d.lgs. C. p. S. 1° novembre 1947, n. 1768 (Modificazioni ed aggiunte al d.lgs. lgt. 12 aprile 1946, n. 320, relativo alla bonifica dei campi minati), che dall'art. 3 del d.lgs. C. p. S. 1° novembre 1947, n. 1815 (Estensione dei benefici di cui agli articoli 10 e 11 del d.lgs. lgt. 12 aprile 1946, n. 320, al personale che ha proceduto alla bonifica di campi minati prima dell'entrata in vigore del decreto stesso);

che pertanto l'opera di sminamento alle dipendenze o per conto dell'autorità statale costituisce un'attività che da una parte si giova della speciale tutela del trattamento pensionistico di guerra nell'ipotesi di lesioni causate da «scoppio» di ordigni bellici, e dall'altra partecipa della tutela generale prevista dalla stessa disposizione censurata in favore dei soggetti civili non militarizzati;

che comunque la medesima opera di sminamento — in quanto svolta nel contesto di un rapporto di lavoro pubblico o privato — è parimenti tutelata nel caso di insorgenza di una malattia professionale non causata dallo scoppio» di ordigni bellici, ma non di meno legata con nesso di causalità all'attività lavorativa, come verificatosi — secondo la Corte rimettente — nella fattispecie al suo esame;

che quindi non sussiste affatto, sotto alcun profilo, la carenza di tutela assunta dalla Corte rimettente a fondamento della censura di violazione del principio di eguaglianza;

che conseguentemente la sollevata questione di costituzionalità è manifestamente infondata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 9, ultimo comma, della legge 18 marzo 1968, n. 313 (Riordinamento della legislazione pensionistica di guerra), nel testo risultante dall'art. 8, ultimo comma, del d.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915 (Testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra), sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dalla Corte dei conti sezione giurisdizionale per la Regione Lazio con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 ottobre 2002.

Il Presidente: RUPERTO

Il redattore: BILE

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 18 ottobre 2002.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 425

Ordinanza 7 - 18 ottobre 2002

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Previdenza sociale - Personale addetto ai pubblici servizi di trasporto - Fondo di previdenza (soppresso *ex lege*) - Residuo obbligo contributivo in misura maggiorata a carico dei lavoratori in servizio al 31 dicembre 1995 (prima della soppressione del Fondo) - Asserita violazione del principio di eguaglianza e di adeguatezza della tutela previdenziale nonché lamentato eccesso di delega (per superamento del termine e violazione della delega) - Manifesta infondatezza della questione.

- Legge 28 dicembre 1995, n. 549, art. 1, commi 70 e 71; d.lgs. 29 giugno 1996, n. 414.
- Costituzione, artt. 3, 38, 76 e 97 (*rectius*: 87).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Cesare RUPERTO;

Giudici: Riccardo CHIEPPA, Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 70 e 71, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), e del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 414 (Attuazione della delega conferita dall'art. 1, commi 70 e 71, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, in materia di soppressione del Fondo di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di trasporto), promosso con ordinanza emessa il 17 ottobre 2001 dal Tribunale di Brescia nel procedimento civile vertente tra Carlo Montecucco ed altri e l'Istituto nazionale della previdenza sociale (I.N.P.S.), iscritta al n. 67 del registro ordinanze 2002 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 8, 1^a serie speciale, dell'anno 2002.

Visti gli atti di costituzione di Lorenzo Micari ed altri, dell'I.N.P.S., nonché l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 3 luglio 2002 il giudice relatore Franco Bile.

Ritenuto che con ordinanza del 17 ottobre 2001 il Tribunale di Brescia — nel corso di un giudizio promosso da alcuni dipendenti ed ex dipendenti di un'azienda pubblica di trasporto nei confronti dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (I.N.P.S.), per l'accertamento del diritto alle prestazioni del Fondo di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di trasporto anche dopo la sua soppressione *ex lege* (ossia dopo il 31 dicembre 1995), sul presupposto della ritenuta illegittimità costituzionale della soppressione stessa, nonché la conseguente condanna dell'I.N.P.S. alla restituzione dei maggiori contributi versati — ha sollevato questione incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 70 e 71, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), e del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 414 (Attuazione della delega conferita dall'art. 1, commi 70 e 71, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, in materia di soppressione del Fondo di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di trasporto), in relazione agli artt. 3, 38, 76 e 97 (*rectius*: 87) della Costituzione, nella parte in cui prevedono la soppressione del suddetto Fondo di previdenza e pongono a carico dei lavoratori in servizio alla data del 31 dicembre 1995 il contributo al Fondo medesimo;

che il rimettente denuncia, con una prima censura, la violazione del principio di eguaglianza (art. 3 Cost.) e di necessaria adeguatezza della tutela previdenziale (art. 38 Cost.), per l'ingiustificatezza del deteriore trattamento riservato ai dipendenti già in servizio prima della soppressione del Fondo, tenuti a corrispondere contributi in misura superiore rispetto a quella degli altri lavoratori ai quali sono sotto ogni altro profilo equiparati, e, con una seconda censura, il vizio di eccesso di delega (art. 76 Cost.) del decreto legislativo n. 414 del 1996, sotto plurimi profili (superamento del termine, disparità di trattamento rispetto ai dipendenti degli enti locali, mantenimento dell'obbligo contributivo nonostante la soppressione del Fondo, mancata salvaguardia delle situazioni previdenziali più favorevoli già maturate, disparità di trattamento dei lavoratori in ragione della data di assunzione, violazione del criterio del c.d. *pro rata*);

che, in particolare, sarebbe stato violato il termine di validità della delega poiché — secondo il rimettente — occorre che il provvedimento delegato sia non solo emanato, ma anche pubblicato nel termine previsto per l'esercizio della delega;

che i lavoratori ricorrenti si sono costituiti ed hanno aderito alle prospettazioni dell'ordinanza di rimessione;

che si è costituito anche l'I.N.P.S., chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile o infondata;

che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, concludendo per la manifesta infondatezza della questione di costituzionalità.

Considerato che — quanto alla prima censura mossa dal Tribunale rimettente — questa Corte, con ordinanza n. 164 del 2002, ha già dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 414 (Attuazione della delega conferita dall'art. 1, commi 70 e 71, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, in materia di soppressione del Fondo di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di trasporto);

che, secondo tale pronuncia, la maggiore ritenuta previdenziale sulla retribuzione negli anni 1996, 1997 e 1998 non riguarda tutti i dipendenti dell'azienda datrice di lavoro, ma solo quelli (già iscritti al Fondo speciale alla data della sua soppressione) che, pur transitati nel regime ordinario dell'assicurazione generale, continuano a beneficiare, seppur *pro rata* del più favorevole trattamento previdenziale assicurato dal Fondo speciale;

che tale applicabilità residuale della previgente regolamentazione del Fondo, prevista dalla legge di delega (art. 1, comma 70, lettera c) della legge n. 549 del 1995) e disciplinata dal successivo decreto legislativo (art. 3 del d.lgs. n. 414 del 1996) quale beneficio ad esaurimento per i soli dipendenti già iscritti al Fondo stesso, rappresenta un elemento differenziale sufficiente a giustificare — sotto il profilo del rispetto del principio di eguaglianza (art. 3 Cost.) — una disciplina particolare, peraltro a carattere transitorio, la quale — deve ora aggiungersi — non compromette affatto l'adeguatezza della tutela previdenziale dei dipendenti (art. 38 Cost.);

che pertanto la prima censura è manifestamente infondata;

che l'ulteriore censura di eccesso di delega risulta essere specifica solo con riferimento all'allegato superamento del termine per l'esercizio della delega, previsto dall'art. 1, comma 70, della legge n. 549 del 1995, in sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge;

che però, nella fattispecie, non rileva la circostanza, dedotta dal rimettente, che il citato d.lgs. n. 414 del 29 giugno 1996, ancorché emanato prima della scadenza del termine, sia stato pubblicato successivamente (nella *Gazzetta Ufficiale* n. 186 dell'8 agosto 1996);

che a tal proposito va ribadito il principio secondo cui l'esercizio della funzione legislativa delegata, consentito dall'art. 76 Cost., si esaurisce con l'emanazione del decreto presidenziale (*ex art. 87, quinto comma, Cost.*) entro il termine previsto dalla legge di delega, mentre la sua pubblicazione, pur indispensabile per l'entrata in vigore dell'atto legislativo, costituisce un fatto esterno e successivo all'esercizio della funzione stessa e pertanto non necessariamente deve avvenire nel termine suddetto (sentenze nn. 34 del 1960 e 91 del 1962; *cfr.* anche, più recentemente, sentenza n. 425 del 2000);

che le altre censure mosse dal rimettente non sono conferenti al parametro, trattandosi di critiche dirette al contenuto dei criteri direttivi posti dalla legge di delega, mentre il vizio di eccesso di delega concerne unicamente l'esistenza del potere di legiferare esercitato dal Governo con l'emanazione del decreto delegato;

che pertanto anche la seconda censura è manifestamente infondata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 70 e 71, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), e del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 414 (Attuazione della delega conferita dall'art. 1, commi 70 e 71, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, in materia di soppressione del Fondo di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di trasporto), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 38, 76 e 87 della Costituzione, dal Tribunale di Brescia con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 ottobre 2002.

Il Presidente: RUPERTO

Il redattore: BILE

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in Cancelleria il 18 ottobre 2002.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 426

Ordinanza 7 - 18 ottobre 2002

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) - Indeducibilità dell'imposta dalla base imponibile delle imposte sui redditi - Assunta lesione del principio di eguaglianza - Irrilevanza della questione nel giudizio *a quo* - Manifesta inammissibilità.

- D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 1, comma 2.
- Costituzione, artt. 3, 53 e 76.

Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) - Assoggettamento all'imposta dei liberi professionisti e identica misura dell'aliquota per tutti i soggetti passivi - Asserita lesione del principio di eguaglianza - Questioni già rigettate - Manifesta infondatezza.

- D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, artt. 3, comma 1, lettera *c*), 8 e 16.
- Costituzione, artt. 3, 53 e 76.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Cesare RUPERTO;

Giudici: Riccardo CHIEPPA, Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1, comma 2, 3, lettera *c*) [*recte*: 3, comma 1, lettera *c*)], 8 e 16 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali), promosso con ordinanza emessa il 26 ottobre 2000 dalla Commissione tributaria provinciale di Torino sul ricorso proposto da Comba Franco contro l'Ufficio delle entrate di Torino 2, iscritta al n. 927 del registro ordinanze 2001 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 47, 1^a serie speciale, dell'anno 2001.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 25 settembre 2002 il giudice relatore Annibale Marini.

Ritenuto che la Commissione tributaria provinciale di Torino, con ordinanza emessa il 26 ottobre 2000 e depositata il 30 novembre 2000, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 53 e 76 della Costituzione, questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1, comma 2, 3, lettera *c*) [*recte*: 3, comma 1, lettera *c*)], 8 e 16 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali);

che il rimettente — muovendo dalla premessa che il presupposto giuridico dell'IRAP è rappresentato (art. 2) dall'esercizio abituale di un'attività autonomamente organizzata diretta alla produzione ed allo scambio di beni ovvero alla prestazione di servizi — assume che l'art. 3, comma 1, lettera *c*), del decreto legislativo n. 446 del 1997, assoggettando all'imposta, così come gli imprenditori, anche i liberi professionisti, la cui attività è normalmente priva di autonoma organizzazione, violerebbe i principi di capacità contributiva e di eguaglianza;

che parimenti lesivi del principio di eguaglianza sarebbero inoltre l'art. 1 del decreto legislativo, nella parte in cui non consente la deduzione dell'IRAP dalla base imponibile dell'imposta sui redditi, e l'art. 16, laddove determina l'aliquota nella misura invariabile del 4,25%, sia per gli imprenditori che per i professionisti;

che le norme denunciate violerebbero tutte, infine, l'art. 76 della Costituzione, ponendosi in contrasto tanto con il criterio direttivo rappresentato dalla riduzione del prelievo complessivo sui redditi di lavoro autonomo e d'impresa quanto con quello secondo cui il legislatore delegato avrebbe dovuto disciplinare la nuova imposta applicandola solo all'esercizio di attività organizzate;

che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, concludendo per la declaratoria di manifesta infondatezza delle questioni, in quanto identiche ad altre già dichiarate non fondate con sentenza n. 156 del 2001.

Considerato che la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali), nella parte in cui prevede l'indeducibilità dell'IRAP dalla base imponibile delle imposte sui redditi, è manifestamente inammissibile, trattandosi di questione attinente al regime giuridico ed alla fase applicativa delle imposte sui redditi e perciò irrilevante nel giudizio *a quo*, avente ad oggetto una controversia in tema di rimborso dell'acconto IRAP (sentenza n. 156 del 2001, ordinanze n. 103 del 2002 e n. 286 del 2001);

che le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 3, comma 1, lettera *c*), e 8 del medesimo decreto legislativo, sollevate in riferimento agli artt. 3, 53 e 76 della Costituzione, sono in tutto identiche a quelle già dichiarate non fondate con sentenza n. 156 del 2001 e manifestamente infondate con ordinanze n. 103 del 2002 e n. 286 del 2001;

che in tali pronunce si osserva che le norme denunciate, nell'individuare, non irragionevolmente, quale indice di capacità contributiva il valore aggiunto prodotto dalle attività autonomamente organizzate, non si pongono in contrasto con l'art. 53 della Costituzione, alla luce della costante giurisprudenza di questa Corte «secondo la quale rientra nella discrezionalità del legislatore, con il solo limite della non arbitrarietà, la determinazione dei singoli fatti espressivi della capacità contributiva che, quale idoneità del soggetto all'obbligazione di imposta, può essere desunta da qualsiasi indice che sia rivelatore di ricchezza e non solamente dal reddito individuale (sentenze n. 111 del 1997, n. 21 del 1996, n. 143 del 1995, n. 159 del 1985)»;

che è altresì «pienamente conforme ai principi di eguaglianza e di capacità contributiva» l'assoggettamento all'imposta in esame del valore aggiunto prodotto da ogni tipo di attività autonomamente organizzata, sia essa di carattere imprenditoriale o professionale, «identica essendo, in entrambi i casi, l'idoneità alla contribuzione ricollegabile alla nuova ricchezza prodotta»;

che l'assunto secondo cui l'onere derivante dall'IRAP sia, per i lavoratori autonomi, maggiore di quello da cui erano precedentemente gravati per effetto dei tributi e contributi soppressi dall'art. 36 del decreto legislativo è del tutto indimostrato e lo stesso rimettente lo formula del resto in via dubitativa;

che le questioni vanno perciò dichiarate manifestamente infondate;

che sulla base delle medesime considerazioni sin qui svolte risulta altresì manifesta l'infondatezza anche della questione di legittimità costituzionale dell'art. 16 del decreto legislativo n. 446 del 1997, nella parte in cui fissa in via generale l'aliquota, per tutti i soggetti passivi, nella misura del 4,25%;

che, infatti, se l'idoneità alla contribuzione ricollegabile alla nuova ricchezza prodotta è identica per tutte le forme di attività autonomamente organizzata, siano esse di tipo imprenditoriale o professionale, ne discende che la sottoposizione di tutti i soggetti passivi alla medesima aliquota non contrasta né con il principio di eguaglianza né con quello di capacità contributiva;

che — per quanto riguarda infine il parametro di cui all'art. 76 della Costituzione — l'affermazione secondo la quale la misura dell'aliquota sarebbe tale da violare il criterio direttivo rappresentato dalla riduzione del prelievo complessivo sui redditi di lavoro autonomo e d'impresa è, ancora una volta, del tutto apodittica ed indimostrata e non tiene conto, in ogni caso, del fatto che la stessa legge di delega prevedeva che l'aliquota base dell'imposta fosse inizialmente fissata «in una misura compresa fra il 3,5 ed il 4,5 per cento» (art. 3, comma 144, lettera e), della legge 23 dicembre 1996, n. 662).

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi innanzi alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 53 e 76 della Costituzione, dalla Commissione tributaria provinciale di Torino con l'ordinanza in epigrafe;

Dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 3, comma 1, lettera c), 8 e 16 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 53 e 76 della Costituzione, dalla Commissione tributaria provinciale di Torino con la medesima ordinanza.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 ottobre 2002.

Il Presidente: RUPERTO

Il redattore: MARINI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in Cancelleria il 18 ottobre 2002.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 427

Ordinanza 7 - 18 ottobre 2002

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Università - Professori associati - Giudizi di idoneità - Idoneità alla nomina dei tecnici laureati e non anche dei medici interni universitari con compiti assistenziali nominati in base a pubblico concorso - Asserita violazione del principio di eguaglianza e di ragionevolezza - Questione identica ad altra già decisa nel senso della manifesta inammissibilità - Assenza di profili nuovi - Manifesta inammissibilità.

- Legge 19 ottobre 1999, n. 370, art. 8, comma 7.
- Costituzione, art. 3.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Cesare RUPERTO;

Giudici: Riccardo CHIEPPA, Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 8, comma 7, della legge 19 ottobre 1999, n. 370 (Disposizioni in materia di università e di ricerca scientifica e tecnologica), promosso con ordinanza emessa il 7 marzo 2001 dal Tribunale amministrativo regionale per il Lazio sul ricorso proposto da Quirino Raffaele contro il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica ed altra, iscritta al n. 10 del registro ordinanze 2002 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 4, 1^a serie speciale, dell'anno 2002.

Visto l'atto di costituzione di Quirino Raffaele;

Udito nella camera di consiglio del 25 settembre 2002 il giudice relatore Annibale Marini;

Ritenuto che il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, con ordinanza emessa il 7 marzo 2001 e depositata il 5 giugno 2001, ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 8, comma 7, della legge 19 ottobre 1999, n. 370 (Disposizioni in materia di università e di ricerca scientifica e tecnologica), nella parte in cui — prevedendo che è legittimamente conseguita l'idoneità alla nomina a professore associato dai tecnici laureati di cui all'art. 1, comma 10, penultimo periodo, della legge 14 gennaio 1999, n. 4, anche se non in servizio al 1° agosto 1980, i quali, ammessi con riserva ai relativi giudizi di idoneità, per effetto di ordinanze di sospensione dell'efficacia di atti preclusivi alla partecipazione, li abbiano superati — «non contempla, tra i destinatari del beneficio ivi previsto, i medici interni universitari con compiti assistenziali nominati in base a pubblico concorso»;

che, in punto di rilevanza, il rimettente espone che un medico interno universitario con compiti assistenziali aveva presentato istanza di partecipazione alla seconda tornata dei giudizi di idoneità a professore associato, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 89 del 1986 che aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 5, comma terzo, numero 3, della legge 21 febbraio 1980, n. 28, e dell'art. 50, comma primo, numero 3, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, nella parte in cui non contemplavano i medici interni universitari tra le qualifiche da ammettere ai giudizi di idoneità;

che lo stesso medico aveva successivamente impugnato dinanzi al giudice amministrativo il provvedimento di rigetto della suddetta istanza, ottenendo provvedimento di sospensiva, in forza del quale aveva partecipato al giudizio di idoneità, superandolo;

che la suddetta impugnativa era stata tuttavia respinta nel merito, con sentenza passata in giudicato;

che nel giudizio *a quo* — avente ad oggetto l'impugnativa del provvedimento ministeriale di rigetto della istanza di riconoscimento dell'idoneità a professore associato — il ricorrente invoca l'applicazione della norma di sanatoria di cui al citato art. 8, comma 7, della legge 19 ottobre 1999, n. 370;

che tale norma sarebbe tuttavia secondo il giudice *a quo* inapplicabile nella specie, essendo riferita esclusivamente alla categoria dei tecnici laureati;

che, peraltro, la norma stessa, proprio in quanto trascura di includere tra i destinatari del beneficio i medici interni universitari nominati per concorso pubblico, sarebbe in contrasto con l'art. 3 della Costituzione sotto il profilo della violazione del principio di eguaglianza e di quello di ragionevolezza, essendo le due categorie ad avviso del rimettente — pienamente assimilabili ai fini della partecipazione ai giudizi di idoneità, secondo quanto affermato da questa Corte nella citata sentenza n. 89 del 1986;

che nel giudizio dinanzi a questa Corte si è costituito il ricorrente nel giudizio *a quo* concludendo per l'accoglimento della questione di legittimità costituzionale;

che le medesime conclusioni sono state ribadite dalla stessa parte nella memoria illustrativa depositata nella imminenza della camera di consiglio.

Considerato che questione identica a quella sollevata nel presente giudizio è stata già dichiarata da questa Corte manifestamente inammissibile per difetto di motivazione sulla rilevanza (ordinanza n. 132 del 2002);

che, nell'assenza di profili nuovi o diversi che possano giustificare una diversa soluzione, anche la questione in esame va dichiarata manifestamente inammissibile.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 8, comma 7, della legge 19 ottobre 1999, n. 370 (Disposizioni in materia di università e di ricerca scientifica e tecnologica), sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 ottobre 2002.

Il Presidente: RUPERTO

Il redattore: MARINI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 18 ottobre 2002.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 428

Ordinanza 7 - 18 ottobre 2002

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Procedimento civile - Procedimento di ingiunzione - Provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto - Concessione con ordinanza non revocabile - Assunta irragionevole disparità di trattamento (rispetto allo strumento previsto dall'art. 186-ter cod. proc. civ.) - Questione già decisa - Manifesta infondatezza.

- Cod. proc. civ., art. 648.
- Costituzione, artt. 3 e 24.

composta dai signori:

Presidente: Cesare RUPERTO;

Giudici: Riccardo CHIEPPA, Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 648 del codice di procedura civile, promosso con ordinanza emessa il 30 luglio 2001 dal Tribunale di Verona, nel procedimento civile vertente tra IMMOSERV s.a.s. e NINFALI Angelo, iscritta al n. 951 del registro ordinanze 2001 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 49, 1^a serie speciale, dell'anno 2001.

Udito nella camera di consiglio del 25 settembre 2002 il giudice relatore Romano Vaccarella.

Ritenuto che, nel corso di un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo davanti al Tribunale di Verona, la parte opponente ha chiesto la revoca dell'ordinanza con la quale era stata concessa la provvisoria esecutività al decreto ingiuntivo opposto, a norma dell'art. 648 del codice di procedura civile;

che la previsione normativa della non impugnabilità dell'ordinanza — che ne esclude, in relazione al disposto dell'art. 177, comma secondo, n. 2, cod. proc. civ., la revocabilità — deve ritenersi, a giudizio del rimettente Tribunale di Verona, sospetta di incostituzionalità in quanto «lo strumento anticipatorio di condanna di cui all'art. 186-ter cod. proc. civ., di recente introduzione, consente che il soggetto ingiunto del pagamento possa ottenere dallo stesso giudice che ha pronunciato l'ordinanza la revoca della stessa»;

che tale differenza di trattamento sarebbe priva di ogni ragionevole giustificazione, essendo «marginali e assolutamente ininfluenti ... le particolarità dello strumento di cui all'art. 186-ter rispetto al procedimento ingiuntivo di cui agli artt. 633 e seguenti», laddove si tratterebbe «in entrambi i casi di provvedimenti sommari con attitudine al giudicato» aventi «caratteristiche simili (per non dire identiche)»;

che sussisterebbe una irrazionale disparità di trattamento tra l'opposto colpito da ordinanza concessiva della provvisoria esecutività e l'ingiunto destinatario di ordinanza-ingiunzione dichiarata provvisoriamente esecutiva, attesa la revocabilità del provvedimento concessivo in tale secondo caso e l'irrevocabilità nel primo;

che sarebbe evidente la violazione degli artt. 3 e 24 Cost., così come sarebbe evidente la rilevanza della questione di costituzionalità nel giudizio *a quo*, attesa la giuridica impossibilità di pronunciare la chiesta revoca.

Considerato che il Tribunale di Verona dubita della legittimità costituzionale, in relazione agli artt. 3 e 24 Cost., dell'art. 648 cod. proc. civ. nella parte in cui non consente, per il combinato disposto di tale norma e dell'art. 177, comma secondo, n. 2, cod. proc. civ., la revoca dell'ordinanza che ha concesso la provvisoria esecutività;

che questa Corte, con sentenza 8 marzo 1996 n. 65, ha già affrontato la questione proposta dal Tribunale di Verona, negando che il disposto dell'articolo 186-ter cod. proc. civ. costituisca, rispetto all'art. 648 cod. proc. civ., valido *tertium comparationis*, atteso che la non coincidenza della disciplina, quanto alla revocabilità dell'ordinanza concessiva della provvisoria esecutività, di cui alle citate norme, si giustifica per la diversità di funzione e di natura dell'ordinanza-ingiunzione e del decreto ingiuntivo;

che, avendo il giudice rimettente ignorato puramente e semplicemente la sentenza di questa Corte e comunque proposto la questione nei medesimi termini già considerati, non sussiste ragione alcuna per pervenire a diversa conclusione, dovendosi ribadire che rientra nella discrezionalità del legislatore, non sindacabile da questa Corte, disciplinare il provvedimento concessivo della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo in modo tale da indurre l'opponente — in sintonia, peraltro, con la peculiare diligenza impostagli dall'art. 647 cod. proc. civ. — ad una particolare esautività dell'atto di opposizione, e pertanto su di lui tendenzialmente trasferendo, quando l'apprezzamento delle sue ragioni non sia immediatamente delibabile ma richieda la trattazione della causa, l'onere della durata del processo di cognizione attraverso l'anticipazione del momento dell'efficacia rispetto a quello del pieno accertamento;

che, in definitiva, deve ribadirsi la legittimità della scelta discrezionale del legislatore nel perseguire, attraverso la differente disciplina della revocabilità della provvisoria esecutività, fini diversi attraverso due strumenti (ordinanza-ingiunzione e decreto ingiuntivo) strutturalmente, per molteplici versi, identici;

che, conseguentemente, la questione deve essere dichiarata manifestamente infondata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 648 del codice di procedura civile, nella parte in cui non consente la revocabilità dell'ordinanza concessiva della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto, sollevata dal Tribunale di Verona, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 ottobre 2002.

Il Presidente: RUPERTO

Il redattore: VACCARELLA

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 18 ottobre 2002.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ATTI DI PROMOVIMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

N. 28

Ricorso per conflitto di attribuzione depositato in cancelleria il 1° agosto 2002
(della Provincia autonoma di Bolzano)

Servizi antincendi - Programmazione, da parte del Ministero dell'ambiente, ed avviso al direttore dello stabilimento MEMC Electronic Materials s.r.l. di Merano, di una ispezione nello stabilimento predetto al fine di accertare i programmi e le misure per la prevenzione degli incidenti rilevanti e degli incendi - Istituzione di apposita commissione per l'espletamento della ispezione medesima - Ricorso per conflitto di attribuzione proposto dalla Provincia di Bolzano - Dedotta lesione della sfera di competenza provinciale in materia di prevenzione incidenti rilevanti ed incendi - Violazione del principio di leale cooperazione.

- Nota del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio di Roma dell'11 giugno 2002, n. 2687/2002; decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio di Roma dell'8 maggio 2002, n. 406/2002.
- Costituzione, art. 117, in relazione alla legge 18 ottobre 2001, n. 3, art. 10; Statuto della Regione Trentino-Alto Adige artt. 4, comma 1, n. 6, 9, comma 1, n. 10, 16 e 18, comma 1.

Ricorso della Provincia autonoma di Bolzano, in persona del presidente della Provincia dott. Luis Durnwalder, giusta deliberazione della giunta n. 2483 del 15 luglio 2002, rappresentata e difesa — in virtù di procura speciale del 15 luglio 2002, rogata dall'avv. Adolf Auckenthaler, segretario generale della giunta provinciale (rep. n. 19855) — dagli avv. proff. Sergio Panunzio e Roland Riz, e presso il primo di essi elettivamente domiciliato in Roma, corso Vittorio Emanuele II, n. 284;

Contro la Presidenza del Consiglio dei ministri in persona del Presidente del Consiglio in carica;

Per il regolamento di competenza in relazione alla nota del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio - Dipartimento per la protezione ambientale - Direzione per l'inquinamento e i rischi industriali dell'11 giugno 2002 (prot. 2687/2002/SIAR), con cui è stata programmata e preannunciata un'ispezione nello stabilimento MEMC Electronic Material S.r.l. di Merano; nonché del relativo precedente decreto della medesima Amministrazione dell'8 maggio 2002 (prot. 406/2002/SIAR/DEG) con cui è stata istituita la commissione di cui al punto 2 del decreto del Ministero dell'ambiente 5 novembre 1997, incaricata di svolgere la suddetta ispezione, e se ne è disciplinata la composizione e l'attività.

1. — In base allo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige (d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670), la Provincia autonoma di Bolzano, oltre ad essere titolare di competenze legislative ed amministrative concorrenti in materia di «igiene e sanità» (artt. 9, n. 10, e 16 st.), è altresì titolare di una specifica competenza in materia di «servizi antincendi». Infatti tali servizi (diretti a prevenire ed estinguere gli incendi ed in genere a preservare la incolumità delle persone e la preservazione dei beni dalle pubbliche calamità: art. 1, legge 13 maggio 1961, n. 649) sono bensì attribuiti dallo statuto (art. 4, n. 6) alla competenza legislativa esclusiva della Regione, ma il successivo art. 18, comma 1, dello statuto stabilisce altresì che in tale materia le funzioni amministrative sono obbligatoriamente delegate alle due Province autonome.

Sulla base del suddetto assetto di competenze definito dallo statuto, la Regione Trentino-Alto Adige è intervenuta a disciplinare la materia dapprima con la legge 20 agosto 1954, n. 24 (Servizio antincendi, protezione civile e corpi volontari); e poi con la legge 2 settembre 1978, n. 17 (Ordinamento del servizio antincendi e delega delle funzioni alle Province autonome di Trento e di Bolzano il cui art. 2, comma 1, ha disposto — in ossequio allo statuto — la delega delle funzioni amministrative alle Province autonome. Sulla base poi della previsione del secondo comma dell'art. 2 di quest'ultima legge regionale, anche la Provincia autonoma di Bolzano è intervenuta ad integrare con sue leggi la disciplina della materia (in particolare con la legge provinciale 16 giugno 1992, n. 18).

Si aggiunga a quanto sopra (a conferma delle attribuzioni spettanti in materia alla Provincia ricorrente) che l'art. 3 del d.P.R. 28 marzo 1975 (recante le norme d'attuazione dello statuto speciale in materia d'igiene e sanità) non riserva allo Stato nessuna competenza in materia di controlli ed ispezioni presso stabilimenti ed impianti industriali finalizzati alla prevenzione di incidenti ed incendi); mentre l'art. 4, comma 1, del d.P.R. 16 marzo 1992, n. 266 (recante anch'esso norme d'attuazione dello statuto), stabilisce — chiudendo il cerchio — che «Nelle materie di competenza propria della regione o delle province autonome la legge non può attribuire agli organi statali funzioni amministrative, comprese quelle di vigilanza, di polizia amministrativa e di accertamento di violazioni amministrative, diverse da quelle spettanti allo Stato secondo lo statuto speciale e le relative norme d'attuazione, salvo gli interventi richiesti ai sensi dell'art. 22, dello statuto medesimo».

Ancora più recentemente, anche il decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, recante la disciplina attuativa della direttiva CE n. 96/82 relativa al «controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose», ha confermato la riserva alla Regione Trentino-Alto Adige ed alle due Province autonome delle competenze in materia. Infatti l'art. 1 di tale decreto legislativo, dopo avere definito i confini della materia, al secondo comma stabilisce che i suddetti enti «... provvedono ad adeguare i rispettivi ordinamenti alle norme fondamentali contenute nel presente decreto secondo le previsioni dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione».

Può ancora aggiungersi, al riguardo, che lo Stato non ha mai lamentato (come avrebbe potuto fare — ove ve ne fossero stati i presupposti — secondo la procedura prevista dall'art. 2 del già citato decreto legislativo n. 266/1992) un difetto di adeguamento, rispetto alle norme fondamentali del decreto legislativo n. 334/1999, della legislazione in materia vigente nella Regione Trentino-Alto Adige; e che comunque la Provincia autonoma di Bolzano ha provveduto a disciplinare l'esercizio delle sue funzioni amministrative in materia individuando l'ufficio competente ad esercitare le sue funzioni in materia. Infatti, l'art. 2 della recente legge provinciale 19 febbraio 2001, n. 6, sostituendo l'art. 11 della già citata legge provinciale 16 giugno 1992, n. 18, ha stabilito che il direttore della «Ripartizione provinciale protezione antincendi e civile», fra le altre cose, «esercita le attribuzioni previste dalla vigente normativa sui rischi di incidenti rilevanti» (così l'art. 11, comma 1, lett. c), della suddetta legge provinciale n. 18/1992).

In conclusione, non vi può essere dubbio sul fatto che, in materia di controlli ed ispezioni finalizzati alla prevenzione di incendi (e più in generale di incidenti rilevanti), le competenze amministrative spettino alla Provincia di Bolzano mentre quelle legislative spettano in parte alla medesima e, per la parte riguardante in particolare il servizio antincendi, alla Regione Trentino-Alto Adige. E si deve anche aggiungere che le attribuzioni provinciali in materia risultano oggi confermate e rafforzate a seguito della modifica del titolo V della parte seconda della Costituzione disposta dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

Infatti, la nuova formulazione dell'art. 117 della Costituzione: a) attribuisce alla legislazione concorrente dello Stato e delle regioni le materie della tutela della salute e della protezione civile (comma 2); b) non riserva alla competenza legislativa esclusiva dello Stato alcun aspetto delle suddette materie (comma 3); attribuisce alle Regioni (e Province autonome) la potestà legislativa su ogni altra materia. Nella misura in cui tale nuovo assetto costituzionale comportasse, in materia di controlli ed ispezioni a fine di prevenzione di incendi ed incidenti rilevanti, il riconoscimento alle Regioni di attribuzioni maggiori di quelle già attribuite (dallo statuto speciale e dalle relative norme d'attuazione) alla Regione Trentino-Alto Adige ed alle due Province autonome, in tal caso tali maggiori attribuzioni andrebbero a beneficio anche di questi ultimi enti in virtù di quanto disposto dall'art. 10 della stessa legge costituzionale n. 3 del 2001, secondo cui «Sino all'adeguamento dei rispettivi statuti, le disposizioni della presente legge si applicano anche alle Regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e di Bolzano per le parti in cui prevedono forme di autonomia più ampie rispetto a quelle già attribuite».

2. — Tutto ciò premesso, veniamo agli atti dello Stato che hanno dato luogo al presente conflitto.

Con la nota in data 11 giugno 2002 (inviata via fax il giorno successivo e di cui ancora successivamente la Provincia ricorrente è venuta a conoscenza) il Ministero dell'ambiente comunicava al direttore dello stabilimento MEMC Electronic Materials S.r.l. di Merano, fra l'altro: *a)* che era stata programmata (in base al d.P.R. 17 maggio 1988, n. 175, ed al decreto del Ministro dell'ambiente 3 febbraio 1998) una ispezione nel suddetto stabilimento «al fine di accertare i programmi e le misure per la prevenzione degli incidenti rilevanti, con particolare riferimento alla idoneità delle procedure gestionali e delle soluzioni inipiantistiche adottate»; *b)* che la apposita commissione si sarebbe riunita presso lo stabilimento il giorno 21 giugno 2002 per iniziare l'ispezione; *c)* che il responsabile dello stabilimento era invitato a predisporre la documentazione necessaria ai fini dell'ispezione.

Con la suddetta nota veniva pure inviata via fax copia del provvedimento dell'8 maggio 2002 (meglio indicato in epigrafe) con cui la medesima Amministrazione statale aveva, fra l'altro: *a)* istituito la commissione, di cui al punto n. 2 del decreto del Ministero dell'ambiente del 5 novembre 1997, per l'effettuazione della ispezione nello stabilimento della M.E.M.C.; *b)* ne aveva individuato i componenti; *c)* ne aveva precisato i compiti consistenti, in particolare, nell'accertamento dell'efficacia delle strategie e delle misure adottate dall'esercente per la prevenzione dei rischi di incidente rilevante, nonché nell'accertamento dei rischi per la sicurezza dell'ambiente e delle popolazioni connessi all'ubicazione dello stabilimento, alla vicinanza di altri impianti a rischio di incidente rilevante, alla movimentazione di sostanze pericolose; *d)* aveva stabilito che l'ispezione avrebbe dovuto concludersi entro il mese di dicembre 2002, e che la relativa documentazione, tra cui il rapporto finale, avrebbe dovuto essere inviato entro quel termine al Ministero dell'ambiente (e soltanto ad esso).

Essendo la Provincia venuta a conoscenza di quanto sopra, con nota del 20 giugno 2002 (prot. n. 26.0.3666), inviata a mezzo fax in pari data, il presidente della Provincia di Bolzano chiedeva al Ministero dell'ambiente che la commissione si astenesse dallo svolgere l'ispezione programmata, facendo presente che la relativa competenza era appunto della Provincia, i cui uffici effettuavano regolarmente i controlli necessari alla prevenzione dei rischi di incidenti rilevanti. Tale richiesta è stata però ignorata dal Ministero e l'ispezione è infatti iniziata.

I suddetti provvedimenti del Ministero dell'ambiente (ed il conseguente comportamento dell'Amministrazione statale) sono gravemente lesivi delle attribuzioni costituzionali della Provincia, per seguenti ragioni di

D I R I T T O

1. — Lesione delle attribuzioni provinciali per violazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige (d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670: art. 4, comma 1, n. 6; 9, comma 1, n. 10; 16; 18, comma 1), e relative norme d'attuazione (spec. art. 3, d.P.R. 28 marzo 1975, n. 474; art. 4, d.lgs. 16 marzo 1992, n. 266), nonché dell'art. 117 della Costituzione in relazione all'art. 10 legge cost. 18 ottobre 2001, n. 3. Violazione del principio costituzionale di leale cooperazione.

1.1. — Il potere ispettivo che lo Stato ha preteso di esercitare con gli atti qui impugnati è certamente riconducibile al più generale potere di vigilanza che, nella materia in questione (prevenzione incidenti rilevanti ed incendi), come si è visto in precedenza spetta alla Provincia ricorrente; tanto più in presenza di una esplicita previsione in tal senso quale è quella della norma d'attuazione statutaria contenuta nel già riportato art. 4, comma 1, del decreto legislativo n. 266 del 1992 (analogamente Corte costituzionale sentt. n. 228 del 1993 e n. 182 del 1997).

Ciò nondimeno con gli atti in questione — tanto con la nota ministeriale dell'11 giugno 2002, quanto con il precedente provvedimento ministeriale dell'8 maggio 2002 — lo Stato è intervenuto in materia pretendendo di esercitare un potere ispettivo che non gli compete, spettando esso alla Provincia autonoma ricorrente, e così invadendo e violando le attribuzioni costituzionali di quest'ultima.

Si aggiunga a ciò che il Ministero dell'ambiente — con i provvedimenti impugnati — non solo ha ignorato le attribuzioni costituzionali della Provincia autonoma di Bolzano e le norme su cui esse si fondano, ma ha preteso per di più di fondare i provvedimenti impugnati su norme non applicabili nei confronti della Provincia ricorrente.

Infatti il provvedimento ministeriale dell'8 maggio 2002 afferma fra l'altro di fondarsi sull'art. 25, comma 2, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, e sull'art. 72 del decreto legislativo n. 112 del 1998: disposizioni che però sono valesi per le regioni a statuto ordinario, ma non anche per la Provincia autonoma di Bolzano, come risulta espressamente dal già citato art. 1, comma 2, dello stesso d.lgs. n. 334/1999 (nonché dall'art. 10 del d.lgs. n. 112/1998).

1.2. — Confidiamo che quanto si è sopra dedotto sia sufficiente a dimostrare la intervenuta violazione delle attribuzioni costituzionali della Provincia ricorrente ad opera dello Stato.

In subordine può aggiungersi che — stanti le competenze spettanti alla Provincia nella materia in questione, e quale che ne sia la relativa estensione — comunque la lesione delle attribuzioni provinciali sussisterebbe sotto il profilo della evidente violazione del principio di leale collaborazione che presiede allo svolgimento dei rapporti fra lo Stato e le Regioni e Province autonome, in particolare allorché su di una determinata materia le competenze statali eventualmente si intreccino con quelle regionali e provinciali.

Nel caso in questione, se pure al Ministero dell'ambiente residuasse un qualche potere inerente le ispezioni agli stabilimenti siti nel territorio della Provincia di Bolzano, certo è che — in ossequio al suddetto principio di leale cooperazione — esso avrebbe dovuto esercitare quel potere coinvolgendo in qualche modo la Provincia ricorrente. Viceversa il Ministero ha addirittura voluto ignorare totalmente l'esistenza della Provincia e delle sue attribuzioni in materia.

Si è avuto, infatti, che non solo il Ministero dell'ambiente non ha in alcun modo voluto coinvolgere la Provincia nella procedura di ispezione in questione neppure, per esempio, integrando la commissione con personale tecnico della Provincia, come pure prevederebbe lo stesso art. 20, comma 1, del d.P.R. n. 175/1988; od almeno prevedendo la trasmissione anche alla Provincia dei risultati dell'ispezione; ma il Ministero non ha neppure semplicemente informato dell'ispezione la Provincia. Infatti la impugnata nota dell'11 giugno 2002 è stata inviata solo al direttore dello stabilimento sottoposto ad ispezione (e la Provincia ne è venuta a conoscenza solo indirettamente in epoca successiva). Non basta. Quando poi (come si è esposto in precedenza), il Presidente della Provincia — essendo venuto a conoscenza della disposta ispezione — con la nota del 20 giugno 2002 ha chiesto al Ministero di non procedere all'ispezione, atteso che il relativo potere non era del Ministero bensì della Provincia, non solo il Ministero non ha sospeso la procedura d'ispezione, ma non si è neppure degnato di rispondere alla nota del Presidente della Provincia!

P. Q. M.

Voglia l'ecc.ma Corte costituzionale, in accoglimento del presente ricorso, dichiarare che non spetta allo Stato, e per esso al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, disporre ispezioni, istituendo la relativa commissione ai sensi del d.m. 5 novembre 1997, nello stabilimento MEMC Electronic Materials S.r.l. di Merano, come invece ha fatto con i due atti del Ministero dell'ambiente in data 8 maggio 2002 e 11 giugno 2002 meglio indicati in epigrafe; e per l'effetto annullare tali atti.

Roma-Bolzano, addì 25 luglio 2002

PROF. AVV. Sergio PANUNZIO - PROF. AVV. Roland RIZ

N. 29

Ricorso per conflitto di attribuzione depositato in cancelleria il 2 agosto 2002
(della Provincia autonoma di Bolzano)

Trattati e convenzioni internazionali - Accordi delle Regioni con Stati esteri - Accordo di cooperazione transfrontaliera con il Land di Carinzia, il Land di Salisburgo, il Land di Tirolo, da parte della Regione Friuli-Venezia Giulia, della Regione Veneto e della Provincia autonoma di Bolzano - Richiesta da parte del Ministro delle Regioni di trasmissione del testo dell'Accordo ai fini dell'acquisizione della preventiva intesa del Governo - Ricorso per conflitto di attribuzione sollevato dalla Provincia autonoma di Bolzano - Dedotta lesione della sfera di autonomia provinciale relativa al potere di stipulare accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altri Stati in materie di propria competenza.

- Nota del Ministro per gli affari regionali di Roma del 31 maggio 2002, n. 200/00472.
- Costituzione, artt. 116 e 117, in relazione all'art. 10 della legge 18 ottobre 2001, n. 3; Statuto regione Trentino-Alto Adige, artt. 6, 8, 9, 10 e 16; Regolamento CEE 21 giugno 1999, n. 1260.

Ricorso della provincia autonoma di Bolzano, in persona del Presidente della Provincia *pro tempore* dott. Luis Durnwalder, giusta deliberazione della giunta provinciale n. 2484 del 15 luglio 2002, rappresentato e difeso, tanto unitamente quanto disgiuntamente, in virtù di procura speciale dd. 15 luglio 2002 — autenticata dal segretario generale della giunta provinciale di Bolzano avv. Adolf Auckenthaler (Rep. n. 19854) —, dagli avv. proff. Sergio Panunzio e Roland Riz, e presso il primo di essi elettivamente domiciliato in Roma, corso Vittorio Emanuele II n. 284.

Contro la Presidenza del Consiglio dei ministri in persona del Presidente del Consiglio dei ministri in carica nel giudizio per regolamento di competenza relativo alla nota del Ministro per gli affari regionali del 31 maggio 2002 (prot. n. 200/00472/89.6./Reg./Transf. 10), avente ad oggetto gli «accordi di cooperazione transfrontaliera per recepire i programmi comunitari Interreg III».

F A T T O

Con nota dd. 31 maggio 2002, prot. n. 200/00472/89.6.Reg./Transf.10 (pervenuta alla Provincia autonoma di Bolzano il 7 giugno 2002), il Ministro per gli affari regionali ha segnalato ai presidenti delle regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano che, qualora le Regioni nonché le Province autonome «intendano sottoscrivere un accordo di cooperazione transfrontaliera, avente per oggetto il recepimento o l'attuazione di un programma comunitario, devono trasmettere preventivamente a questo Dipartimento il testo dell'accordo per acquisire l'intesa, come previsto dalla legislazione vigente».

La nota del Ministro delle regioni, che viene qui impugnata motiva come segue la sua pretesa competenza:

«La cooperazione transfrontaliera è disciplinata dalla legge 29 novembre 1984, n. 984, recante ratifica ed esecuzione della Convenzione europea sulla cooperazione transfrontaliera delle collettività o autorità territoriali, adottata a Madrid il 21 maggio 1980.

L'art. 5 sancisce che la sottoscrizione di accordi di cooperazione transfrontaliera, da parte delle Regioni, delle Province autonome e degli enti locali, è subordinata alla preventiva intesa del Governo.

Tale procedura è coerente con il principio costituzionale di leale collaborazione di cui all'art. 6, ultimo comma, della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, e trova legittimazione anche nei pronunciamenti della Corte costituzionale intervenuta più volte per ribadire l'esigenza della preventiva intesa o assenso dello Stato.

L'art. 3 della predetta legge costituzionale riserva allo Stato la legislazione esclusiva in materia di potere estero, riconosciuto in via generale anche dal previgente testo costituzionale, e conferisce alle Regioni la possibilità di concludere accordi ed intese con gli Stati esteri o con enti territoriali di Stati esteri con un duplice limite sostanziale ed un limite procedimentale.

I due limiti sostanziali sono rappresentati dalla necessità che l'oggetto dell'accordo ricada in materia di competenza regionale e che sia espressamente previsto da leggi dello Stato.

Il limite formale riguarda il rispetto del procedimento regolato all'uopo da legge dello Stato.

Poiché in materia di cooperazione transfrontaliera non vi è una legge ordinaria successiva alla legge costituzionale n. 3 del 2001, deve farsi riferimento alla legislazione previgente, in particolare alla suddetta legge del 19 novembre 1984, n. 948.

Ne consegue che, anche nel caso in cui l'accordo di cooperazione transfrontaliera sia finalizzato a recepire un programma comunitario Interreg, deve essere seguita la procedura della preventiva impresa.

Né si può affermare che le norme previste nella legge sopra richiamata siano incompatibili con il complesso delle norme che regolano i programmi Interreg III. Infatti, le norme che disciplinano la elaborazione dei programmi comunitari Interreg III non sostituiscono né eliminano la disciplina prevista nel vigente ordinamento giuridico interno per sottoscrivere accordi di cooperazione transfrontaliera».

Contrariamente a quanto ritenuto dal Ministro per gli affari regionali nella nota impugnata con il presente ricorso, secondo la cui deducente Provincia autonoma di Bolzano gli accordi cui fa riferimento la nota non si fondano sulla disciplina della cooperazione transfrontaliera contenuta nella convenzione di Madrid del 1980 e nella relativa legge di esecuzione n. 948/1984, ma su norme vincolanti della UE, dato che con essi vengono attuate precise norme comunitarie, di diretta applicabilità, nonché i programmi d'iniziativa comunitaria da esse disciplinati, che sono stati predisposti dai rappresentanti dei Governi interessati, tra cui anche il Governo italiano, per essere poi presentati per l'approvazione della Commissione CE.

Rileva quindi la Provincia ricorrente che la nota del Ministro delle regioni dianzi descritta, è palesemente lesiva delle competenze provinciali, dal momento che l'applicazione e l'attuazione dei programmi Interreg III spetta direttamente alle regioni e province autonome, partners dei programmi stessi e di conseguenza nel caso *de quo* non viene in rilievo il «potere estero dello Stato ed i suoi rapporti internazionali» e tantomeno si può parlare di una sua lesione.

Pertanto, visto l'art. 98 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, nonché gli articoli 39 e seguenti della legge 11 marzo 1953, n. 87, la giunta provinciale ha deliberato ad unanimità di voti espressi nei modi di legge di proporre ricorso alla Corte costituzionale per conflitto di attribuzione avverso la nota del Ministro per gli affari regionali prot. n. 200/00472/89.6.Reg./Transf.10, avente ad oggetto gli accordi di cooperazione transfrontaliera per recepire i programmi comunitari Interreg III, e ciò per i seguenti motivi di

D I R I T T O

1. — Violazione delle attribuzioni provinciali di cui agli artt. 8, 9, 10 e 16 dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige e relative norme d'attuazione (fra cui artt. 6 e 7 d.P.R. 19 novembre 1987, n. 626), nonché agli artt. 116, 117 (Spec. Co. 5) della Costituzione in relazione all'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3. Violazione del regolamento CE n. 1269/99 e delle comunicazioni ed atti comunitari integrativi.

1.1. — Il presente ricorso è strettamente connesso al precedente ricorso per conflitto dello Stato n. 20/2002, pendente innanzi a codesta ecc.ma Corte: onde si chiede la riunione dei due ricorsi perché vengano trattati e decisi congiuntamente. Il presente ricorso è, per così dire, «speculare» rispetto al precedente, per cui le deduzioni ed argomentazioni qui contenute non possono che essere in gran parte identiche a quelle contenute nell'atto (del 4 giugno 2002) con cui la Provincia si è costituita nel precedente conflitto.

La presente controversia ha per oggetto la nota ministeriale del 31 maggio 2002, la quale si riferisce ad un accordo stipulato dalla resistente Provincia autonoma di Bolzano in applicazione della vigente disciplina comunitaria ed in diretta attuazione di un programma d'iniziativa comunitaria per il sostegno alla collaborazione transfrontaliera Italia-Austria, approvato con decisione della Commissione CE. Con espressa riserva di una più ampia illustrazione in una successiva memoria, conviene dunque — in primo luogo — illustrare brevemente quale sia la disciplina comunitaria della materia in questione.

La normativa comunitaria di base è contenuta nel regolamento del Consiglio CE n. 1260/99, del 21 giugno 1999, recante disposizioni generali sui fondi strutturali. Al fine di realizzare gli obiettivi dei fondi strutturali (promuovere lo sviluppo ed adeguamento strutturale delle regioni che presentano ritardi nello sviluppo, favorire la riconversione economica e sociale delle zone con difficoltà strutturali, ecc.), in particolare l'art. 20, n. 1, lett. a) del suddetto regolamento individua fra i settori delle iniziative comunitarie quello della «cooperazione transfrontaliera, transnazionale interregionale volta a incentivare uno sviluppo armonioso, equilibrato e duraturo dell'insieme dello spazio comunitario (Interreg)».

Il successivo art. 21 del regolamento CE demanda alla Commissione di adottare orientamenti che definiscano, per ciascuna iniziativa, gli obiettivi, il campo di applicazione e le opportune modalità di attuazione. Ciò è stato fatto dalla Commissione con la «comunicazione della Commissione agli Stati membri» del 28 aprile 2000 (in G.U. CE del 23 maggio 2000). In particolare con tale atto la Commissione ha meglio definito la finalità e le tematiche prioritarie della cooperazione transfrontaliera, nonché le zone ammissibili (fra cui sono espressamente previsti i territori della Provincia di Bolzano e degli altri enti italiani ed austriaci che hanno stipulato l'accordo oggetto del presente conflitto). Nella comunicazione la Commissione ha pure disciplinato la procedura per la preparazione, presentazione e approvazione degli interventi: vi si definisce il contenuto dei relativi programmi che, una volta elaborati dalle autorità locali e regionali, sono poi presentati per l'approvazione alla Commissione a cura delle autorità designate dagli Stati membri.

Sulla base della suddetta disciplina comunitaria, il citato «Programma Interreg III 2000-2006», per le zone di confine Italia-Austria, è stato predisposto assieme dai rappresentanti dei due Stati (in particolare, per quanto riguarda lo Stato italiano, dei rappresentanti del Ministero per le infrastrutture) e dei sei enti «regionali» interessati. Fra l'altro, come richiesto dalla suddetta disciplina comunitaria, il programma individua l'autorità di gestione (che è la Provincia autonoma di Bolzano), l'autorità di pagamento (la medesima Provincia) e la segreteria tecnica. Il programma, che contiene una completa e dettagliata disciplina di tutti gli aspetti (organizzativi e funzionali) degli interventi, fra l'altro stabilisce (a pag. 195) che «La Provincia di Bolzano, in qualità di autorità di gestione e pagamento, rappresenta il programma nei confronti della Commissione, ed esercita le funzioni ad essa attribuite e riportate in dettaglio nei paragrafi successivi, in modo collegiale con le altre Regioni/Provincia/Länder partner del programma per il tramite del comitato di pilotaggio. Le modalità di funzionamento e di responsabilità di ciascun partner nei confronti della stessa saranno definite in un apposito accordo di cooperazione transfrontaliera sottoscritto dalle parti».

Il 29 novembre 2000 il suddetto programma d'iniziativa comunitaria è stato presentato alla Commissione per l'approvazione da rappresentanti dei Governi italiano ed austriaco, ed è stato successivamente approvato dalla Commissione CE con la citata decisione del 23 novembre 2001. L'art. 6 di tale decisione stabilisce che il programma verrà attuato «conformemente alla normativa comunitaria e secondo i principi e i requisiti previsti dal regolamento (CE) n. 1260/99 e dagli orientamenti relativi al Interreg III».

1.2. — Successivamente è stata avviata dai sei «partners» (le «regioni» italiane ed austriache) l'attuazione del programma. Fra i primi adempimenti organizzativi necessari vi è stato, naturalmente, la stipula fra i sei partners dello specifico accordo attuativo — come già si è visto espressamente previsto dal programma Interreg III A (pag. 195) — per la disciplina delle «modalità di funzionamento e di responsabilità di ciascun partner» nei confronti della Provincia autonoma di Bolzano, in quanto autorità di gestione e di pagamento.

La sottoscrizione di tale particolare accordo — preannunziata anche al Ministero delle infrastrutture in data 17 dicembre 2001 — è avvenuta il 15 gennaio 2002 da parte dei rappresentanti dei tre enti.

Nelle premesse di tale accordo si dice che esso si fonda sul programma Interreg III A Italia-Austria, che costituisce la base della collaborazione transfrontaliera ai sensi degli articoli 20 e 21 del regolamento CE n. 1260/99. L'art. 1 dell'accordo definisce la finalità del medesimo: «L'accordo stabilisce l'istituzione dell'Autorità di gestione, di quella di pagamento, del comitato di pilotaggio e della segreteria tecnica, così come previsto dagli articoli 9, lettere n) e o), 34 e 35 del Regolamento (CE) 1260/99 nonché dai punti 25 e seguenti della comunicazione, come pure i rapporti e le responsabilità dei partner del programma nell'ambito delle suddette strutture».

1.3 — La nota impugnata muove dall'assunto che la normativa comunitaria debba cedere di fronte alla Convenzione di Madrid. In particolare il Ministro delle regioni sostiene che l'accordo rientri nell'ambito della disciplina di cui alla legge n. 948 del 19 dicembre 1984 (di ratifica ed esecuzione della Convenzione europea sulla cooperazione transfrontaliera delle collettività od autorità territoriali, adottata a Madrid il 21 maggio 1980); di conseguenza ritiene applicabile l'art. 5 della legge n. 948/1984, secondo cui gli accordi di collaborazione transfrontaliera stipulati dalle regioni e dagli enti locali sono subordinati alla previa «intesa» con il Governo.

Sulla base della suddetta premessa, nonché della affermazione secondo cui in base alla nuova formulazione dell'art. 117 Cost. (risultante dalla revisione di cui alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3) la spettanza del «potere estero» permane in capo allo Stato, il ricorso afferma che la possibilità per le Regioni (e quindi anche per la Provincia autonoma di Bolzano) di stabilire accordi con enti territoriali di Stati esteri incontrerebbe i seguenti limiti:

sotto il profilo sostanziale, «... la necessità che l'oggetto dell'accordo ricada in materia di competenza regionale e che sia espressamente previsto da leggi dello Stato»;

sotto il profilo formale l'obbligo di rispettare «il procedimento regolato all'uopo dalle leggi dello Stato».

In sostanza la nota del Ministro delle regioni conclude che, ancorché si tratti di un accordo di cooperazione transfrontaliera finalizzato a recepire un programma comunitario Interreg, ci vorrebbe sempre e comunque la «previa intesa col Governo» stabilita dal già citato art. 5 della legge n. 948/1984. Ma tale normativa nazionale è superata dalla normativa comunitaria che — come noto — ha preminenza e priorità rispetto alle norme degli ordinamenti nazionali e non può trovare ostacolo in normative statali previgenti. Impone l'intesa — come pretende la nota impugnata — significa consentire allo Stato di negarla, cioè significa consentirgli di dire *sic et simpliciter* «no» agli accordi comunitari Interreg ai quali ha partecipato, e comunque di impedire alla Provincia di provvedere all'attuazione della disciplina comunitaria, di competenza della Provincia stessa.

Questo non è conforme allo spirito comunitario ed alle norme comunitarie che disciplinano la stipula e la sottoscrizione degli accordi di cooperazione transfrontaliera. Ed in tal modo vengono lese le attribuzioni costituzionali della Provincia ricorrente: in genere — stante il contenuto amplissimo dell'oggetto dell'art. 20 del regolamento CE n. 1260/99, del programma Interreg III e dei relativi accordi di cooperazione — le competenze relative alla maggior parte delle materie indicate negli articoli 8 e 9 dello statuto speciale ed in particolare la competenza ad attuare i regolamenti comunitari relativi a tali materie (art. 6 d.P.R. n. 526/1987, cit., ed art. 9, legge 9 marzo 1989, n. 86).

2.1. — Secondo la nota impugnata, fra le attribuzioni riservate allo Stato dall'art. 117 Cost. e segnatamente dal secondo comma, la Costituzione riserva di regola allo Stato il «potere estero».

Ma la definizione delle attribuzioni e delle relative sfere di competenza costituzionali dello Stato e della Provincia Autonoma resistente non si trova nella Costituzione, bensì — come tuttora ribadisce il primo comma dell'art. 116 Cost. nelle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige (di cui al t.u. approvato con d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670).

Non solo, ma secondo l'art. 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001, le norme della medesima legge costituzionale (e quindi della Costituzione come da essa modificata) possono oggi essere applicate ai fini della definizione delle attribuzioni spettanti, rispettivamente allo Stato ed alle Province autonome solo per le parti in cui esse prevedono a favore delle Province «forme di autonomia più ampie rispetto a quelle già attribuite». Ma questo non può certo essere il caso della disciplina dell'art. 117 Cost. che, come afferma la Presidenza del Consiglio, assegna allo Stato la spettanza del «potere estero».

2.2. — Peraltro, il c.d. «potere estero» non è un potere assolutamente riservato allo Stato, visto che quella dei «rapporti internazionali e con l'Unione europea delle Regioni» è materia di competenza concorrente (art. 117, comma 3, Cost.), e che «nelle materie di sua competenza la Regione può concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le forme disciplinati da leggi dello Stato» (art. 117, ultimo comma, Cost.).

2.3. — Erroneamente si sostiene nella nota (comma 1) che l'accordo in questione si fonderebbe sulla (e rientrerebbe nella) disciplina della cooperazione transfrontaliera contenuta nella Convenzione di Madrid del 1980 e nella relativa legge d'esecuzione n. 948/1984. Ma così non è, poiché l'Accordo Interreg III costituisce, invece, espressa e puntuale attuazione di precise norme comunitarie (già richiamate in precedenza) e di una programma d'iniziativa comunitaria (Interreg III *a*) che è analiticamente disciplinato da quelle norme comunitarie, che è stato predisposto insieme dai rappresentanti sia dei Governi italiano ed austriaco, sia delle sei «Regioni» transfrontaliere, e che è stato poi presentato dal Governo italiano alla Commissione CE e da questa approvato con la decisione del 23 novembre 2001.

Non solo, ma l'autorità di gestione e l'autorità di pagamento, istituite con l'accordo, sono state previste e regolate analiticamente dalla normativa comunitaria, in particolare dal regolamento CE n. 1269/99 (art. 9, lett. *n*) ed *o*), nonché artt. 31 ss.), dalla «comunicazione» della Commissione del 28 aprile 2000 (punto 25 e ss.), e dal Programma Interreg III A (spec. punto 9.2. e ss.) approvato dalla Commissione con la decisione del 23 novembre 2001 (*cfr.* spec. art. 2, lett. *d*).

Dunque, l'accordo in questione non si fonda sulla Convenzione di Madrid del 1980 (citata solo nella nota qui impugnata e non nell'accordo), ma direttamente ed esclusivamente sulla disciplina comunitaria dianzi richiamata, della quale esso costituisce puntuale e doverosa attuazione, imposta anche dalla citata decisione della Commissione.

In breve, per i motivi anzidetti, nel caso di specie non viene in rilievo il «potere estero» dello Stato — come invece afferma il Ministro delle regioni nella sua nota — ma piuttosto la necessità di applicare una disciplina comunitaria e di attuare un programma d'iniziativa comunitaria, programma la cui applicazione ed attuazione (secondo quanto espressamente previsto già nel regolamento CE n. 1260/99, 2 poi ancora più esplicitamente nella comunicazione della Commissione del 28 aprile 2000, nel programma Interreg III A e nella stessa decisione della Commissione del 23 novembre 2001) spetta in primo luogo e direttamente alle sei «regioni» italiane ed austriache partners del programma comunitario.

È chiaro, quindi, che l'accordo di cooperazione in questione non si fonda sulla Convenzione di Madrid e sulla relativa legge d'esecuzione n. 948/1984, né sulla disciplina contenuta nell'ultimo comma del novellato art. 117 della Costituzione; ma esso costituisce diretta attuazione di norme comunitarie e di un programma d'iniziativa comunitaria che lo Stato italiano ha presentato alla Commissione e che questa ha approvato con la decisione del 23 novembre 2001.

Precisato, quindi, che l'accordo in questione non riguarda il «potere estero» dello Stato ed i «rapporti internazionali» dello Stato, ma costituisce solo uno strumento d'esecuzione della disciplina comunitaria la cui stipulazione da parte della Provincia resistente era espressamente richiesto dal programma Interreg III A e, quindi, dalla stessa decisione della Commissione CE del 23 novembre 2001 bisogna concludere che non spetta allo Stato il diritto di imporre alle Regioni e Province interessate di «trasmettere, preventivamente, a questo Dipartimento il testo dell'accordo per acquisire l'intesa, come previsto dalla legislazione vigente». Del resto, stante la diretta applicabilità della succitata disciplina comunitaria (ivi compresa la decisione della Commissione di approvazione del programma), ogni sottomissione delle Regioni e Province Autonome ad una preventiva «intesa» con lo Stato, avrebbe anche violato i noti principi comunitari che vietano al legislatore nazionale la riproduzione delle norme direttamente applicabili e gli vietano in particolar modo di porre limitazioni nazionali (cioè il potere di dire di «no») a obblighi comunitari chiaramente prescritti.

Del resto, la pretesa contenuta nella nota è anche irrazionale ed irragionevole. Infatti, una volta chiarito che l'accordo transfrontaliero in questione non ha nulla a che fare né con la legge n. 948/1984 (esecuzione dell'accordo di Madrid), né con il «potere estero» dello Stato, ma costituisce solamente una puntuale e doverosa applicazione ed attuazione da parte delle Regioni della disciplina comunitaria vigente in materia; una volta chiarito che, per di più, esiste un'espressa previsione di tale accordo nel Programma Interreg III A (punto 9.4.1.) e che tale programma è stato redatto e presentato alla Commissione CE dallo stesso Governo italiano; una volta chiarito tutto ciò, risulta del tutto irragionevole pretendere che le Regioni e le Province debbano sottostare successivamente ad un'ulteriore intesa.

Pertanto, l'intesa si era già avuta allorquando i rappresentanti del Governo e delle regioni avevano concordemente redatto il programma Interreg III A (poi sottoposto — giova ripeterlo — dallo stesso Governo italiano all'approvazione della Commissione CE) che al punto 9.4.1. prevedeva, appunto, la successiva adozione dell'accordo di cooperazione da parte dei partners regionali, senza che fosse richiesto alcun ulteriore ostacolo e senza che vi fosse alcuna possibilità di disdetta da parte dei Governi nazionali.

P. Q. M.

Si chiede l'ecc.ma Corte voglia dichiarare che non spetta allo Stato imporre alle Regioni, ed in particolare alla ricorrente Provincia Autonoma di Bolzano, di chiedere l'intesa o l'assenso dello Stato per la firma dell'accordo relativo alla cooperazione transfrontaliera al fine di recepire i programmi comunitari Interreg III; e di conseguenza annullare l'impugnata nota del Ministro per gli Affari Regionali del 31 maggio 2002.

Bolzano-Roma, addì 31 luglio 2002

AVV. PROF. Roland RIZ - AVV. PROF. Sergio PANUNZIO

N. 30

Ricorso per conflitto di attribuzione n. 30 depositato in cancelleria il 2 agosto 2002
(del Presidente della Regione Siciliana)

Corte dei conti - Ordini emessi il 27 maggio 2002 dalla Procura regionale presso la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Siciliana e notificati ai rappresentanti legali di tutti i gruppi parlamentari costituiti presso l'Assemblea Regionale Siciliana, di esibizione in forma integrale della documentazione e degli atti contabili pertinenti le contribuzioni ed i finanziamenti liquidati dall'A.R.S. - Ricorso per conflitto di attribuzione proposto dal Presidente della Regione Siciliana - Indebita invasione della sfera di autonomia organizzativa dell'A.R.S. e dei suoi organi interni. Istanza di sospensione.

- Ordini di esibizione dalla Procura regionale presso la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Siciliana del 27 maggio 2002, n. 12.
- Costituzione, artt. 5 e 116; Statuto della Regione Sicilia artt. 4, 6 e 12.

Ricorso del Presidente della Regione Siciliana *pro tempore* on.le dott. Salvatore Cuffaro, autorizzato a ricorrere con deliberazione della giunta regionale n. 229 dell'11 luglio 2002, rappresentato e difeso, sia congiuntamente che disgiuntamente per procura a margine del presente atto, dal prof. avv. Giovanni Pitruzzella e dall'avv. Francesco Castaldi, quest'ultimo dell'ufficio legislativo e legale della Presidenza, ed elettivamente domiciliato presso l'ufficio della Regione Siciliana in Roma, via Marghera n. 36.

Contro il Presidente del Consiglio dei ministri *pro tempore* domiciliato per la carica in Roma presso gli uffici della Presidenza del Consiglio dei ministri, Palazzo Chigi e difeso *ex lege* dall'Avvocatura dello Stato;

Per la risoluzione del conflitto di attribuzione insorto tra la Regione Siciliana e lo Stato per effetto di dodici ordini di esibizione emessi il 27 maggio 2002 dalla Procura Regionale presso la Sezione giurisdizionale della Corte dei Conti per la Regione Siciliana, notificati in data 31 maggio 2002, con i quali è stato richiesto ai rappresentanti legali di tutti i gruppi parlamentari costituiti presso l'Assemblea Regionale Siciliana di esibire «in forma integrale la documentazione e gli atti contabili pertinenti le contribuzioni ed i finanziamenti liquidati dall'A.R.S.».

F A T T O

1. — Con dodici ordini di esibizione emessi il 27 maggio 2002 dalla Procura Regionale presso la Sezione giurisdizionale della Corte dei Conti per la Regione Siciliana, notificati in data 31 maggio 2002, è stato richiesto ai rappresentanti legali di tutti i gruppi parlamentari costituiti presso l'Assemblea Regionale Siciliana di esibire «in forma integrale la documentazione e gli atti contabili pertinenti le contribuzioni ed i finanziamenti liquidati dall'A.R.S.».

L'ordine di esibizione suddetto ha come presupposto, genericamente, «informazioni documentali inerenti i contributi liquidati dall'A.R.S. in favore dei gruppi parlamentari»; da tali presunti accertamenti il p.m. farebbe discendere la «necessità di procedere a riscontri e verifiche della contabilità tenuta dai gruppi parlamentari sulla gestione delle contribuzioni pubbliche».

È chiaro come oggetto dell'indagine del p.m. sia proprio la gestione contabile dei contributi erogati dall'A.R.S. ai gruppi parlamentari e finalizzati al loro funzionamento.

Tali contributi sono conferiti ai gruppi parlamentari dell'A.R.S. in forza di due distinti decreti del Presidente dell'assemblea nn. 348 del 26 giugno 2001 e 49 dell'8 aprile 2002 e sono ancorati, quanto alla loro entità, a quelli erogati dal Senato della Repubblica ai gruppi parlamentari.

2. — Nella seduta del Consiglio di Presidenza dell'Assemblea Regionale Siciliana, con deliberazione n. 11, l'assemblea ha richiesto al Presidente della Regione di sottoporre alla giunta regionale la deliberazione di un conflitto di attribuzione da promuovere davanti la Corte costituzionale, in quanto «tale iniziativa della Corte dei Conti, essendo volta ad acquisire informazioni riguardanti attività interna dell'Assemblea Regionale Siciliana, peraltro indipendentemente dalla contestazione di specifiche ipotesi di responsabilità, configuri un esercizio della competenza giurisdizionale ad essa attribuita che si dispiega in modo esorbitante in relazione ai limiti costituzionali posti a presidio dell'autonomia organizzativa riconosciuta all'assemblea ed ai suoi organi interni, nonché ai limiti all'esercizio dell'azione di responsabilità precisati dalla sentenza della Corte costituzionale n. 209 del 1994, provocando un'alterazione del reparto di competenze costituzionalmente attribuite e circoscrivendo l'ambito delle prerogative spettanti all'Assemblea».

A seguito di ciò, la giunta regionale nella seduta dell'11 luglio ha adottato la delibera n. 229 diretta a proporre ricorso per conflitto di attribuzioni tra Stato e Regione, avverso i citati atti della Procura della Corte dei conti.

D I R I T T O

I

Entrando ora nel merito della vicenda specifica, va rilevato come la richiesta del Procuratore non è suffragata da alcun elemento concreto e specifico ma piuttosto è diretta in modo del tutto generico ad accedere a tutta la documentazione contabile in possesso dei Gruppi.

A tale proposito, è stato autorevolmente sostenuto che «il potere inquirente del Procuratore Regionale non può trasformarsi in un controllo generale ed indeterminato sulle attività amministrative delle assemblee regionali attraverso richieste generiche di acquisizione di atti e documenti perché l'oggetto dell'indagine deve essere circoscritto ad informazioni specifiche o a tipologie di attività determinabili in sede di esecuzione dell'ordine istruttorio» (cfr. S. PILATO, *La responsabilità amministrativa*; ed. Cedam, Padova, 1999, pag. 110).

In tal senso, la giurisprudenza costituzionale ha avuto modo di affermare che «l'ampio potere del procuratore regionale deve essere esercitato in presenza di fatti o di notizie che facciano presumere comportamenti di pubblici funzionari ipoteticamente configuranti illeciti produttivi di danno erariale e deve essere, diretto ad acquisire atti o documenti precisamente individuabili di modo che l'attività del Procuratore cui tali richieste ineriscono non possa essere considerata come una impropria attività di controllo generalizzata e permanente» (Corte cost. 31 marzo 1995, n. 100).

Tale sentenza si pone in assoluta continuità con quanto statuito dalla Corte con la precedente pronuncia n. 104/1989, con la quale veniva censurata la richiesta del Procuratore in quanto non suffragata, come nel caso di specie, da elementi concreti e specifici e diretta in modo del tutto generico ad un intero settore di attività amministrativa, svolta per un rilevante periodo di tempo, e veniva conseguentemente affermata l'illegittimità di una «vera e propria attività di controllo da parte di un organo che per legge non è abilitato ad effettuarlo».

Da ciò discende, allora, l'inammissibilità dell'ordine di esibizione notificato ai gruppi parlamentari dell'A.R.S. che costituisce, per il modo in cui è formulato, una menomazione delle attribuzioni costituzionalmente garantite dell'A.R.S.

II

Un'ulteriore notazione va fatta con riferimento alla formulazione stessa dell'ordine di esibizione citato. Con esso, infatti, il p.m. richiede «in forma integrale la documentazione e gli atti contabili pertinenti le contribuzioni ed i finanziamenti liquidati dall'A.R.S.».

Ebbene, una simile richiesta, a causa della genericità ed indeterminatezza del suo oggetto, induce a ritenere che essa riguardi non solo i documenti contabili relativi alla legislatura in corso ma anche quelli relativi a tutte le precedenti legislature.

Non sfugge allora come tale richiesta debba ritenersi ulteriormente inammissibile e tale da costituire semplicemente un fattore di disturbo nel funzionamento dell'istituzione assembleare in considerazione del fatto che i gruppi parlamentari, come è stato autorevolmente ribadito in giurisprudenza, «... si propongono come formazioni associative a carattere politico e temporaneo (il gruppo cessa con la legislatura)» (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 28 ottobre 1992, n. 932) non potendo che indirizzarsi, la richiesta del p.m., a specifici documenti o atti relativi alla legislatura in corso. Ciò deriva dalla circostanza che non esiste alcuna continuità giuridica tra i gruppi formati in occasione delle legislature che si succedono nel tempo.

III

In ogni caso, va rilevato come nel caso di specie non sussiste neppure la giurisdizione della Corte dei Conti, in considerazione della natura giuridica privatistica dei gruppi parlamentari. Con la conseguenza che l'ordine di esibizione della Procura della Corte dei Conti non è neppure funzionale al corretto esercizio della giurisdizione

da parte del giudice contabile, ma è solamente diretto ad alterare il funzionamento dell'Assemblea Regionale Siciliana ed a ingenerare l'idea che l'attività servente rispetto a quello propriamente politica dell'Assemblea, delle sue articolazioni interne e di tutte le figure organizzative necessarie al suo funzionamento vada sottoposta ad un controllo generalizzato da parte della Procura della Corte dei Conti.

La dottrina e la giurisprudenza hanno espresso posizioni differenti in ordine alla natura giuridica dei gruppi parlamentari e dei rapporti tra essi ed i partiti di cui sono espressione e tra essi e gli organi legislativi nel cui ambito operano.

Alcuni autori ritengono che i gruppi parlamentari siano organi delle Camere e dello Stato, altri autori organi di partito ovvero organi di partito ed insieme organi delle Camere, altri ancora associazioni di diritto pubblico o enti autonomi non costituenti elementi organizzativi delle Camere; altri autori ancora ritengono trattarsi di mere associazioni private o di soggetti privati esercenti pubbliche funzioni ovvero semplici proiezioni parlamentari dei partiti politici.

Indubbiamente i gruppi parlamentari dell'A.R.S. costituiscono, al pari dei gruppi parlamentari delle Camere, articolazioni necessarie all'interno del Parlamento regionale.

Tuttavia, alla configurazione dei gruppi parlamentari siciliani quali organi in senso strettamente tecnico-giuridico della Regione sembrano ostare due elementi fondamentali: la necessaria incardinazione del gruppo parlamentare in quanto struttura organizzativa, nell'apparato burocratico-amministrativo dell'Assemblea e per esso della Regione; l'imputazione degli atti del gruppo in quanto tali all'Assemblea.

La difficoltà di considerare i gruppi quali organi dell'Assemblea deriva da una giurisprudenza consolidata la quale ha ritenuto che i gruppi parlamentari si propongono come formazioni associative a carattere politico e temporaneo (il gruppo cessa con la legislatura), proiezioni nell'ambito del consiglio regionale dei partiti politici, il cui apparato organizzativo interno, ove esistente, è del tutto distinto e avulso dalle strutture burocratico-amministrative di supporto del consiglio regionale e della regione nel suo complesso» (*cfr.* Cons. Stato, sez. IV, 28 ottobre 1992, n. 932; T.r.g.a. Trentino-Alto Adige, sede Trento, 13 dicembre 1993, n. 345); nessun rapporto di tipo gerarchico o comunque di sovraordinazione, direzione e controllo sembra, dunque, intercorrere tra gli organi di governo regionali o l'A.R.S. e il gruppo parlamentare.

Lo stretto rapporto di natura giuridica tra gruppi parlamentari e partiti politici e la natura privatistica degli stessi gruppi è stata peraltro più volte ribadita in giurisprudenza, essendosi sostenuto che «il gruppo parlamentare, quale necessario strumento di azione del partito politico di cui è espressione, ha, come quest'ultimo, natura di associazione non riconosciuta» (vedi fra le tante: Tribunale di Roma, 15 settembre 1987).

Ciascun gruppo, poi, ha i propri organi che sono e restano esclusivamente organi del gruppo e non dell'ARS. L'attività del gruppo e dei suoi singoli organi è svolta in nome e nell'interesse esclusivo del gruppo, o al più del partito politico di cui il gruppo è espressione e non dell'Assemblea regionale unitariamente considerata o della Regione.

In tal senso si è affermato in dottrina che, se è vero che i gruppi, in quanto assolvono funzioni rilevanti per l'ordinamento parlamentare, potrebbero essere considerati organi delle camere, ciò non può affermarsi se con tale termine si intende designare l'organo che è in grado di dichiarare la volontà del potere di appartenenza, cui sarebbero imputabili gli atti di tale organo, in tal caso, infatti si deve negare che i gruppi siano organi delle camere come sono le commissioni o le giunte (vedi M.L. MAZZONI HONORATI, *Diritto Parlamentare*; ed. Giappichelli, Torino, 2001, pag. 112).

Alla luce dei citati contributi dottrinali e giurisprudenziali deve, allora, ritenersi che l'attività politica svolta dal gruppo, che certamente gravita nell'ambito pubblicistico, vada tenuta distinta dall'attività di gestione per il funzionamento del gruppo (acquisti, forniture, contratti di collaborazione ecc.) che si svolgerebbe in regime privatistico (così G.U. RESCIGNO, *Gruppi parlamentari* cit. p. 794 ss.).

Il gruppo parlamentare, infatti, «gestisce in proprio i fondi erogati dalla regione con piena autonomia finanziaria e contabile e i relativi rapporti privatistici fanno esclusivamente capo al gruppo medesimo, come centro di imputazione di rapporti giuridici» (*cfr.* Cons. Stato, sez. IV, 28 ottobre 1992, n. 932).

Ebbene, poiché, come è noto, la responsabilità amministrativa presuppone che coesistano nell'identica fattispecie un soggetto di diritto pubblico, una condotta di gestione su mezzi e beni pubblici, una disciplina che statuisce le regole proprie dell'attività di gestione (*cfr.* S. PILATO, *La responsabilità amministrativa*; ed. Cedam, Padova, 1999, pagg. 52 e ss.), ciò che occorre chiedersi è se possa in qualche modo ricondursi la gestione dei contributi erogati in favore dei gruppi nell'ambito della giurisdizione della Corte dei Conti. E ciò alla luce dell'orientamento sopra esposto che attribuisce una natura privatistica ai gruppi parlamentari ed a tutta l'attività di gestione interna degli stessi (rapporti di lavoro, disciplina regolamentare, acquisti, forniture, gestione delle risorse finanziarie).

A tal proposito deve rilevarsi come da alcuni anni si assista a quello che dottrina e giurisprudenza hanno definito come il fenomeno espansivo della giurisdizione contabile in forza del quale, al ricorrere di determinate condizioni, sarebbe possibile estendere tale giurisdizione anche nei confronti di soggetti privati come i gruppi parlamentari dell'A.R.S.

Tuttavia la giurisprudenza più recente della Corte dei Conti e la dottrina più attenta hanno correttamente ritenuto che non sempre la finalità pubblica dell'incentivo economico all'attività privata è indice del rapporto di servizio (cfr. S. PILATO, *La responsabilità amministrativa*; ed. Cedam, Padova, 1999, pag. 89 e ss.).

In tal senso la giurisprudenza ha avuto modo di affermare che «... i percettori e i beneficiari di contributi finanziari pubblici non sono per ciò stesso gestori di patrimonio pubblico e perciò funzionalmente inseriti nella organizzazione amministrativa pubblica» (cfr. Corte dei Conti, sez. giur. reg. Sicilia, 22 maggio 1995, n. 118).

In particolare, la giurisprudenza ha avuto modo di sottolineare come «al fine dell'assoggettamento alla giurisdizione contabile — amministrativa della corte dei conti degli amministratori di un ente con connotazioni privatistiche che riceva contribuzioni finanziarie pubbliche, non è sufficiente stabilire la natura pubblica delle risorse trasferite, ma occorre che tali risorse siano finalizzate a funzioni pubbliche o alla resa di pubblici servizi; infatti se non sussiste un preciso rapporto di strumentalità tra le erogazioni di denaro pubblico e le finalità specifiche di carattere collettivo affidate all'ente privato, si verte in una forma comune di contribuzione disposta dall'ordinamento per il raggiungimento di fini propri dell'ente, cui la sfera pubblica è interessata solo in linea generale e astratta, con la conseguenza che gli eventuali abusi commessi nella svendita del denaro vengono a ricadere nella sfera di competenza del giudice ordinario» (Corte dei Conti, sez. riun., 20 dicembre 1989, n. 639/A).

Ed ancora, «il privato gestore (nella specie del servizio pubblico di trasporto) non viene incardinato nell'organizzazione amministrativa dell'ente concedente, né la sua attività, per quanto rigidamente diretta al raggiungimento di fini di utilità pubblica, lo rende in qualche modo compartecipe dell'esercizio di una funzione o di attività la cui titolarità sia riferibile o imputabile all'ente concedente; e, pertanto, deve escludersi al riguardo la giurisdizione della Corte dei Conti, atteso altresì che l'erogazione di un contributo per le spese di esercizio, rappresentando una comune sovvenzione pubblica che ha nella titolarità della concessione del servizio pubblico soltanto uno dei suoi requisiti, non comporta che il soggetto privato beneficiario divenga perciò stesso ente strumentale dell'ente concedente ovvero ente in rapporto di servizio con stesso con la conseguenza della sussistenza della giurisdizione del giudice ordinario in ordine ad eventuali controversie per la restituzione, per il mancato o irregolare impiego, di contributi concessi». (Corte dei Conti, sez. giur. reg. Sicilia, 26 febbraio 1996, n. 49; in senso conforme Cass., sez. un., 28 novembre 1997, n. 12041 ; C. Conti, sez. giur. reg. Lombardia, 4 luglio 1996, n. 1332).

È stato ritenuto, altresì, che «Non sussiste la giurisdizione della corte dei conti in ordine ad ipotesi di responsabilità per distrazione di pubbliche contribuzioni contestate a persone fisiche titolari di organi di un'associazione: ciò in quanto il soggetto ed il patrimonio oggetto della gestione hanno natura privatistica e perché gli illeciti contestati — pur avendo ad oggetto danaro pubblico — sono stati posti in essere nell'ambito di iniziative autonome e spontanee della associazione e non invece e per conto di p.a., nell'ambito di moduli operativi da queste stabiliti» (cfr. Corte dei conti, sez. giur. reg. Sicilia, 22 maggio 1995, n. 118/R; vedi anche Cass., sez. un., 27 maggio 1993, n. 5943 e Cass., 12 giugno 1990, n. 5716).

Alla luce delle numerose pronunce giurisprudenziali citate, allora, i gruppi parlamentari si configurano quali formazioni associative a carattere politico e temporaneo (il gruppo cessa con la legislatura), proiezioni nell'ambito del consiglio regionale dei partiti politici, il cui apparato organizzativo interno, ove esistente, è del tutto distinto e avulso dalle strutture burocratico-amministrative di supporto del consiglio regionale e della regione nel suo complesso, che, come tali, non rispondono ad alcuna delle caratteristiche individuate dalla giurisprudenza della stessa Corte dei Conti al fine di ritenere la sussistenza della propria giurisdizione nei confronti di soggetti privati.

Di conseguenza, poiché gli artt. 74 del r.d. n. 1214/1934, 16 del d.l. n. 152/1991 e 5 del d.l. 453/1993, relativi ai poteri istruttori del p.m., specificano che tali poteri debbono, comunque, esercitarsi «nelle istruttorie di sua competenza», l'ordine di esibizione emesso dal p.m. nei confronti dei gruppi parlamentari dell'A.R.S. è del tutto inammissibile per difetto di giurisdizione della Corte.

IV

Va rilevato, infine, come i gruppi parlamentari, pur mantenendo per quanto attiene la propria organizzazione interna e la gestione dei contributi per il proprio funzionamento i caratteri propri di una associazione di natura privatistica, si configurano anche quali articolazioni necessarie dell'A.R.S..

In tale veste, gli stessi svolgono attività direttamente ed esclusivamente strumentali all'esercizio delle funzioni legislative proprie dell'Assemblea, rilevando quindi, come per l'Assemblea Regionale anche con riferimento ai gruppi, la medesima ipotesi di esenzione soggettiva dalla giurisdizione della Corte dei Conti e dai conseguenti poteri istruttori del p.m.

Si è infatti affermato che «l'esclusione delle funzioni legislative. Qualsiasi sia il soggetto o l'organo che le eserciti, dagli oggetti del potere istruttorio connesso alla giurisdizione contabile ha la sua giustificazione costituzionale nel carattere primario delle predette funzioni carattere dal quale deriva la stessa soggezione del giudice (soltanto) alle leggi tanto se statali quanto se regionali. Sotto il profilo indicato, in relazione ad organi non costituzionali ancorché di rilievo costituzionale, come l'Assemblea Regionale Siciliana, che non godono, in quanto tali di una eccezionale esenzione dalla giurisdizione ordinaria o amministrativa la nozione di autorità amministrativa contenuta nell'art. 74 r.d. 1214/34 va decifrata nel senso che mentre ricomprende le attività delle assemblee regionali di carattere amministrativo (vale a dire nel caso dell'A.R.S., le attività di organizzazione degli uffici e quelle attinenti al personale dipendente), esclude invece, dal proprio ambito le attività inerenti allo svolgimento delle funzioni legislative e quelle direttamente strumentali all'esercizio di queste ultime» (Corte cost., 2 giugno 1994, n. 209).

Ebbene, appare chiaro come i gruppi parlamentari che, «motore fondamentale dell'attività delle Camere, intervengono sia nella loro organizzazione interna ... sia nella programmazione dei lavori ... sia nello svolgimento concreto di tutta la loro attività» (vedi S. TOSI - A. MANNINO, *Diritto Parlamentare*, ed. Giuffrè, Milano, 1999, pag. 161), svolgano esclusivamente una attività strumentale al corretto e ordinato svolgimento delle funzioni legislative dell'Assemblea, partecipando in questo modo alla formazione della volontà della stessa (vedi M.L. MAZZONI HONORATI, *Diritto Parlamentare*; ed. Giappichelli, Torino, 2001, pag. 112).

VI

Infine, non pare superfluo sottolineare come la questione affrontata rivesta una grande importanza ai fini del corretto funzionamento della democrazia e pertanto è utile evitare quelle suggestioni e quei condizionamenti che talora provengono da pregiudiziali prese di posizione demagogiche e populistiche, come talora avviene allorché si parla di istituti fondamentali per assicurare l'autonomia del Parlamento e della politica, quali, per esempio, le immunità parlamentari. Occorre, al riguardo, evitare di cadere nel grossolano errore di scambiare per privilegi personali o di corporazione certi principi che invece servono ad assicurare l'autonomia delle assemblee elettive, l'autonomia della politica e, in fin dei conti, il buon funzionamento della democrazia.

In questa prospettiva, è utile rammentare come nello Stato costituzionale di democrazia pluralistica si tenda a garantire la massima autonomia dei partiti politici, respingendo così quelle impostazioni che tendevano a sottolineare la natura pubblicistica del partito e che evidentemente risentivano di ispirazioni culturali di tipo statualistico tipiche della giuspubblicistica europea, di matrice germanica, dei primi anni del novecento. Questo tipo di impostazioni apriva la strada a ingerenze dello Stato nell'organizzazione dei partiti e di ogni associazione svolgente attività politica (v. riassuntivamente P. RIDOLA voce *Partiti politici*, in *Enciclopedia del diritto* XXXII, Milano, Giuffrè 1982, p. 121 ss.). Perciò nella cultura giuridica italiana sono prevalse, anche sulla scorta dell'art. 49 della Costituzione, quelle prospettive «privatistiche» che hanno visto nella natura giuridica di associazione di diritto privato del partito la massima garanzia della sua autonomia. Fondamentale è stata quella dottrina che ha visto nel regime del diritto comune delle associazioni «l'ultima garanzia di libertà» dell'azione politica dei partiti (P. RESCIGNO, *Sindacati e partiti nel diritto privato* in ID., *Persona e comunità*, Padova, Cedam, 1987, p. 191). I partiti, in quanto soggetti privati, operano nella sfera del lecito e non già in quella del legittimo che comporterebbe fini e mezzi precostituiti. Come scrive un autorevole costituzionalista: «Da un lato esiste lo Stato, detentore di tutta la forza e potenzialmente illimitato; dall'altro esistono i partiti che esigono di essere e riescono ad essere mere associazioni private, e di questa sfera di libertà usano per impadronirsi dello Stato: questa loro situazione di associazioni private per un verso garantisce che lo Stato non soverchi i partiti istituzionalizzandoli e rinchiudendoli nella sfera del legittimo (in cui fini e mezzi sono precostituiti), dall'altro garantisce la coesistenza dei partiti, giacché nessuno può identificarsi con lo Stato» (così G.U. RESCIGNO, *Gruppi parlamentari*, in Enc. Dir., XIX, Milano, Giuffrè, 1970, p. 795).

Proprio perché i gruppi sono l'espressione parlamentare dei partiti, essi riproducono a livello parlamentare, il medesimo rapporto che intercorre tra i partiti e lo Stato. È questa la ragione per cui «i gruppi sono l'ossatura delle Camere e perché nello stesso tempo non sono organi delle Camere: come i partiti i gruppi agiscono essenzialmente nella sfera del lecito e non del legittimo ...» (così sempre G.U. RESCIGNO, *Gruppi parlamentari*, cit.).

Coerentemente con questa impostazione, i regolamenti parlamentari non si occupano della vita interna del gruppo e «i gruppi hanno un proprio bilancio che amministrano in piena autonomia senza alcun obbligo di rendiconto, neppure alla Camera in seduta segreta» (così sempre G.U. RESCIGNO, *Gruppi parlamentari*, cit.).

Perciò, il sistema costituzionale riconosce il ruolo fondamentale dei partiti politici ed il gruppo parlamentare, proiezione dei partiti in parlamento, è uno dei canali privilegiati attraverso cui la «politica nazionale» scaturente dal «concorso» dei partiti (*ex art. 49 Cost.*) si immette nelle istituzioni rappresentative. Il gruppo parlamentare, similmente al partito, deve godere di ampia autonomia senza ingerenze pubblicistiche nella sua vita interna, che è innanzitutto attività politica e come tale libera nel fine e non condizionata, come avviene per gli enti pubblici, da fini predeterminati legislativamente.

Le considerazioni sopra spiegate sono funzionali a ricordare, ove ce ne fosse bisogno, la delicatezza della questione in esame che, al di là degli specifici soggetti coinvolti, coinvolge questioni di principio delicatissime. Naturalmente tutti riconoscono che la Procura della Corte dei Conti si muove sempre con equilibrio e senso delle istituzioni, ma, nel caso di specie, potrebbe corrersi il rischio di una sorta di «eterogenesi dei fini», per cui la giusta aspirazione alla tutela dell'interesse pubblico cui è preposta la Corte dei conti potrebbe involontariamente tradursi in una menomazione all'autonomia dei gruppi politici, un disconoscimento della loro libertà di azione, e poi in una menomazione della stessa funzionalità dell'Assemblea, di cui i gruppi sono l'ossatura portante.

DOMANDA DI SOSPENSIONE

Sia l'ufficio di presidenza dell'A.R.S. sia la giunta regionale nella deliberazione con cui ha autorizzato il Presidente della Regione a sollevare conflitto di attribuzione, hanno ritenuto che nella specie ricorrano i presupposti per chiedere all'ecc.ma Corte costituzionale di voler sospendere gli atti impugnati con il presente ricorso a norma dell'art. 40 della legge 11 marzo 1953, n. 87.

Ben sussistono nella specie, le gravi ragioni volute dal predetto art. 40 per la sospensione degli atti impugnati. Infatti, la mancata sospensione comporterebbe l'accesso generalizzato della Procura della Corte dei Conti a tutti i documenti dei gruppi con riguardo alla legislatura in corso ed alle precedenti, aprirebbe la strada al controllo generalizzato di tutta l'attività delle articolazioni interne dell'A.R.S. da parte della Corte dei Conti, sottoporrebbe l'attività politica dell'Assemblea legislativa democraticamente eletta all'ingerenza della Corte dei Conti, anche in assenza di qualsivoglia valido motivo, pregiudicherebbe, fino alla pronuncia della Corte di annullamento dei provvedimenti impugnati, la funzionalità dell'organo legislativo e delle sue articolazioni, esponendo, fino alla sentenza della Corte, figure organizzative indefettibili per la vita dell'Assemblea a intromissioni, controlli generalizzati, sindacati preventivi, condizionamenti che contrastano con il corretto funzionamento del sistema democratico rappresentativo. Quest'ultimo non può tollerare che il suo corretto funzionamento venga alterato neppure per una fase temporale circoscritta, come quella intercorrente tra la proposizione del presente ricorso e l'adozione della sentenza della Corte costituzionale.

Si chiede pertanto a codesta ecc.ma Corte costituzionale di voler accogliere la presente istanza di sospensione.

P. Q. M.

Per i motivi che precedono con riserva di ulteriori illustrazioni in memoria, si chiede che la Corte costituzionale voglia annullare, previa sospensione della loro efficacia, gli ordini di esibizione della procura meglio specificati in epigrafe per contrasto con gli artt. 5 e 116 Cost., e gli art. 4, 6 e 12 dello statuto regionale siciliano.

Palermo, addì 26 luglio 2002

AVV. Francesco CASTALDI - PROF. AVV. Giovanni PITRUZZELLA

N. 31

Ricorso per conflitto di attribuzione depositato in cancelleria il 6 agosto 2002
(della Regione Siciliana)

Imposte e tasse - Regione Siciliana - Imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore - Nota ministeriale contenente il diniego della spettanza alla Regione Siciliana del gettito dell'imposta dovuta dagli assicuratori, aventi il domicilio fiscale o la rappresentanza fuori dal territorio regionale, in relazione alle polizze rilasciate per i veicoli iscritti nei pubblici registri con sede nelle province siciliane o per le macchine agricole i cui intestatari siano ivi residenti - Conflitto di attribuzione sollevato dalla Regione Siciliana - Lesione della sfera di attribuzioni garantite alla ricorrente in materia finanziaria - Violazione del principio di leale cooperazione.

- Nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, Ispettorato generale per la finanza delle pubbliche amministrazioni, del 28 maggio 2002, prot. n. 60133.
- Statuto Regione Siciliana, artt. 36 e 37; d.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074.

Ricorso della Regione Siciliana, in persona del Presidente *pro tempore*, rappresentato e difeso, sia congiuntamente che disgiuntamente, giusta procura a margine del presente atto, dagli avvocati Giovanni Carapezza Figlia e Germana Civiletti, elettivamente domiciliato presso la sede dell'ufficio della Regione siciliana in Roma, via Marghera n. 36, ed autorizzato a proporre ricorso con deliberazione della giunta regionale n. 240 del 24 luglio 2002, contro il Presidente del Consiglio dei ministri *pro tempore*, domiciliato per la carica in Roma, Palazzo Chigi, presso gli uffici della Presidenza del Consiglio dei ministri, e difeso per legge dall'Avvocatura dello Stato;

Per la risoluzione del conflitto di attribuzione insorto tra la Regione siciliana e lo Stato per effetto della nota 28 maggio 2002, prot. n. 60133, del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - Ispettorato generale per la finanza delle pubbliche amministrazioni, Ufficio VII, avente ad oggetto: «Legge 29 ottobre 1961, n. 216 (*rectius* n. 1216). Imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore. Spettanza regionale».

F A T T O

Con la nota ministeriale 28 maggio 2002, prot. n. 60133, pervenuta alla Regione ricorrente in data 4 giugno 2002 — in risposta ad una precisa istanza avanzata con nota 4 marzo 2002, prot. n. 3296, dalla Regione siciliana, Assessorato regionale del bilancio e delle finanze - Dipartimento regionale finanze e credito - Servizio rapporti finanziari Stato-Regione — è stata negata la spettanza regionale in ordine all'imposta sulle assicurazioni di cui alla legge 29 ottobre 1961, n. 1216, dovuta dagli assicuratori che hanno il domicilio fiscale o la rappresentanza fuori dal territorio regionale nell'ipotesi in cui i premi riscossi siano relativi a polizze di assicurazione rilasciate per veicoli a motore iscritti in pubblici registri automobilistici aventi sede nelle province della Regione siciliana, ovvero, per le macchine agricole, rilasciate ad intestatari della carta di circolazione residenti nelle indicate province regionali.

Il diniego opposto appare lesivo delle attribuzioni della Regione siciliana e dell'autonomia finanziaria della stessa e viene censurato per le seguenti ragioni di

D I R I T T O

Violazione degli articoli 36 e 37 dello Statuto siciliano e delle norme di attuazione in materia finanziaria di cui al d.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074.

La nota impugnata non riconosce, invero, indebitamente ed illegittimamente, entrate tributarie spettanti alla Regione e determina conseguentemente una compressione delle risorse alla stessa spettanti ai sensi della normativa richiamata che costituisce, nella fattispecie, parametro di costituzionalità.

Va, infatti, rilevato, che l'impianto statutario, e l'attuazione che alle relative disposizioni è stata data, determina l'attribuzione alla Regione siciliana di tutti i tributi erariali, in qualsiasi modo denominati — e con le sole eccezioni sancite dal secondo comma dell'art. 36 dello Statuto, nonché, ai sensi dell'art. 2 del d.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074, delle nuove entrate tributarie il cui gettito sia destinato con apposite leggi alla copertura di oneri diretti a soddisfare particolari finalità contingenti o continuative dello Stato specificate nelle leggi medesime — il cui presupposto d'imposta si sia verificato nell'ambito della stessa Regione.

Codesta ecc.ma Corte ha, in proposito, rilevato (sentenza n. 138 del 1999), che «l'art. 2 delle norme di attuazione di cui al d.P.R. n. 1074 del 1965 (l'art. 36 dello statuto tace in proposito), che sancisce la spettanza alla Regione delle entrate tributarie erariali "riscosse nell'ambito" del territorio regionale, non va inteso nel senso che sia sempre decisivo il luogo fisico in cui avviene l'operazione contabile della riscossione. Esso tende infatti ad assicurare alla Regione il gettito derivante dalla "capacità fiscale" che si manifesta nel territorio della Regione stessa, quindi dai rapporti tributari che hanno in tale territorio il loro radicamento, vuoi in ragione della residenza fiscale del soggetto produttore del reddito colpito (come nelle imposte sui redditi), vuoi in ragione della collocazione nell'ambito territoriale regionale del fatto cui si collega il sorgere dell'obbligazione tributaria. Lo conferma testualmente l'art. 4 delle stesse norme di attuazione, il quale precisa che nelle entrate spettanti alla Regione "sono comprese anche quelle che, sebbene relative a fattispecie tributarie maturate nell'ambito regionale, affluiscono, per esigenze amministrative, ad uffici finanziari situati fuori del territorio della Regione" e lo conferma altresì la previsione, nell'art. 37 dello statuto e nell'art. 7 delle norme di attuazione in materia finanziaria, di meccanismi di riparto dei redditi assoggettati a imposizione nel caso di imprese operanti sia nel territorio siciliano, sia in altri territori».

Le superiori considerazioni avvalorano quindi la tesi secondo cui il criterio della territorialità della riscossione nell'ambito regionale per l'attribuzione del gettito tributario alla Regione siciliana, è da ritenersi mero criterio suppletivo, utilizzato di fatto nell'impossibilità di elementi sufficienti per conoscere il luogo in cui si sia verificato il relativo presupposto d'imposta, ed in particolare, per quanto rileva nei rapporti tra lo Stato e la Regione siciliana, se lo stesso si sia verificato nell'ambito regionale.

Ora, va considerato che soltanto a seguito di quanto disposto — in attuazione della delega legislativa di cui all'art. 3, comma 143, lettera e), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e nell'osservanza dei principi e criteri direttivi stabiliti dallo stesso art. 3, comma 149, lettera e), della legge n. 662/1996 — dall'art. 60 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, nonché, in particolare, ai sensi del comma 3 di detto articolo che demanda ad apposito decreto interministeriale la fissazione delle modalità per l'assegnazione alle province delle somme riscosse a titolo di imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, dal decreto interministeriale 14 dicembre 1998, n. 457, risulta possibile la localizzazione sul territorio della base imponibile dell'imposta di che trattasi, e pertanto, dal momento in cui le relative disposizioni hanno effetto, non può essere disconosciuta alla Regione l'attribuzione dell'intero gettito riferibile al proprio ambito territoriale.

Ed in tal senso peraltro vanno interpretate le disposizioni rispettivamente recate dall'art. 61, comma 4, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e dall'art. 5, comma 2, del decreto 14 dicembre 1998, n. 457.

Ed invero è da osservare che, nell'assoluto rispetto delle competenze ascritte alle Regioni ad autonomia differenziata, il comma 4 dell'art. 60 del decreto legislativo n. 446/1997, ha sancito che «Le Regioni Sicilia, Sardegna, Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta, nonché le province autonome di Trento e Bolzano provvedono, in conformità dei rispettivi statuti all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1; contestualmente sono disciplinati rapporti finanziari tra lo Stato, le autonomie speciali e gli enti locali al fine di mantenere il necessario equilibrio finanziario».

In armonia con la riportata disposizione il comma 4 del successivo art. 61 dello stesso decreto legislativo statuisce che «Le riduzioni dei contributi statali e i gettiti dei tributi previsti dal presente articolo sono determi-

nati con riferimento alle province delle regioni a statuto ordinario. Per le regioni a statuto speciale le operazioni di riequilibrio di cui al decreto legislativo 30 giugno 1997, n. 244, si applicano solo dopo il recepimento delle disposizioni dell'art. 60 e del presente articolo nei rispettivi statuti».

A parte la formulazione «impropria» della norma — come codesta ecc.ma Corte ha già avuto modo di ritenere (sentenza n. 138 del 1999) in considerazione del richiamato, impossibile, recepimento delle disposizioni in questione negli statuti speciali — appare chiaro che la volontà oggettivata nella disposizione stessa è quella di non interferire con le sovraordinate norme statutarie e di attuazione (le quali ultime assumono il valore di norme interposte), che, in via generale, oltre che per quanto attiene al presente conflitto, regolano i rapporti finanziari tra lo Stato e la Regione siciliana.

La ritenuta interpretazione risulta suffragata e resa palese dalla formulazione dell'art. 5, comma 2, del decreto interministeriale n. 457 del 1998, laddove puntualmente si specifica che «Restano ferme le vigenti disposizioni relative all'attribuzione del gettito dell'imposta sulle assicurazioni nelle regioni Sicilia, Sardegna, Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta nonché nelle province autonome di Trento e Bolzano finché dette regioni e province non provvederanno all'attuazione delle disposizioni dell'art. 60, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446».

Di contro si osserva che non è dato neppure ipotizzare, ancorché per astratto, una divergente interpretazione da cui discenda la non attribuzione alla Regione siciliana di una quota di gettito dell'imposta in questione la cui riferibilità all'ambito regionale risulti accertabile in forza delle vigenti disposizioni, poiché, come hanno avuto modo di rilevare numerose volte le magistrature superiori (*cf.* per tutte: Corte di cassazione, 22 giugno 1983, n. 4272; Consiglio di Stato, 15 febbraio 1977, n. 100) qualora una norma di legge sembri suscettibile di più interpretazioni, di cui una darebbe alla norma un significato costituzionalmente illegittimo, il dubbio è soltanto apparente e deve essere superato e risolto interpretando la norma in senso conforme alla Costituzione ed alle leggi costituzionali.

L'attuazione con legge regionale delle disposizioni recate dal comma 1 dell'art. 60 del decreto legislativo n. 446 del 1997 — e cioè in buona sostanza, l'attribuzione alle province regionali siciliane del gettito dell'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore in ragione dell'iscrizione dei veicoli nei pubblici registri automobilistici aventi sede nelle stesse, ovvero, per le macchine agricole, della residenza nelle medesime dell'intestatario della carta di circolazione — disposta con l'art. 10 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, ha come unico effetto quello di disciplinare i rapporti finanziari tra la Regione siciliana e le province regionali, attribuendo a queste ultime tributi propri in luogo ed in decurtazione di trasferimenti di pari ammontare dalla stessa Regione disposti in loro favore.

È dunque da ritenere, in primo luogo, che la titolarità del tributo in questione sia da attribuire alla Regione siciliana, e soltanto in forza di una determinazione legislativa della stessa, conforme peraltro ai principi sanciti a tal proposito dalla legislazione statale, sia da imputare alle province siciliane.

In altri termini, il realizzarsi nell'ambito del territorio regionale del presupposto cui è stato convenzionalmente attribuito valore di criterio di ripartizione del gettito dell'imposta sulle assicurazioni, esprime la capacità fiscale riferibile alla Regione e costituisce quindi il coacervo sul quale esercitare le attribuzioni statutariamente sancite.

Si osserva ancora, e conclusivamente sul punto, che una volta accertata la riferibilità alla Regione siciliana di determinate entrate, non vi è motivo per differenziare il regime giuridico delle stesse secondo che siano riscosse nell'ambito regionale o meno — circostanza quest'ultima che non incide sulla relativa spettanza — e, conseguentemente, costituzionalmente illegittimo risulta il sottrarre alla Regione quota di quei proventi che, indistintamente e complessivamente, le sono attribuiti.

Violazione del principio costituzionale di leale cooperazione.

La censurata nota del Ministero dell'economia e delle finanze risulta, inoltre, ledere il principio di leale cooperazione, valore fondamentale cui la Costituzione informa i rapporti tra Stato e Regioni.

Ed invero l'atto impugnato contraddice clamorosamente la posizione assunta con nota 2 maggio 2002, prot. n. 1136/486, concernente l'oggetto, dalla Presidenza del Consiglio - Dipartimento per gli affari regionali - Ufficio legislativo, che, in riscontro alla richiesta formulata dalla Regione siciliana con la già citata nota 4 marzo 2002, n. 3296, non soltanto ha condiviso, senza esprimere la benché minima riserva, le argomentazioni addotte dalla Regione a sostegno della spettanza regionale dell'imposta in oggetto, sia se riscossa nel territorio siciliano, sia se riscossa fuori, qualora derivante da polizze assicurative relative a veicoli iscritti nei pubblici registri in Sicilia, ma ha altresì espressamente richiesto al Ministero delle attività produttive ed al Ministero dell'economia e delle finanze «di voler promuovere o sollecitare ogni possibile azione di vigilanza nei confronti delle Compagnie di assicurazione affinché ottemperino al disposto di legge, onde evitare l'aggravio delle indebite sottrazioni del gettito d'imposta al bilancio della Regione siciliana».

Nella specie, quindi, il fondamentale principio di leale cooperazione, che la costante ed consolidata giurisprudenza costituzionale ritiene appunto essere alla base dei rapporti tra i soggetti che costituiscono la Repubblica, risulta mortificato e violato dalle modalità con le quali si è manifestato l'orientamento ministeriale, che non soltanto lede direttamente ed immediatamente la sfera di attribuzioni costituzionalmente garantite alla Regione in quanto si rileva ostativo alla concreta attribuzione delle vantate spettanze, ma, altresì, non consente di individuare quella posizione unitaria dello Stato che possa dare certezze in ordine alle reciproche competenze.

P. Q. M.

Voglia codesta ecc.ma Corte costituzionale:

accogliere il presente ricorso, dichiarando l'illegittimità della nota impugnata nella parte in cui risulta lesiva delle attribuzioni regionali in materia finanziaria sancite dagli articoli 36 e 37 dello Statuto della Regione siciliana e dalle correlate norme di attuazione approvate con d.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074, nonché poiché posta in essere in violazione del principio costituzionale di leale cooperazione;

pronunciare in conseguenza l'annullamento dell'atto censurato, nella parte in cui nega la spettanza regionale i ordine all'imposta sulle assicurazioni di cui alla legge 29 ottobre 1961, n. 1216, dovuta dagli assicuratori che hanno il domicilio fiscale o la rappresentanza fuori dal territorio regionale nell'ipotesi in cui i premi riscossi siano relativi a polizze di assicurazione rilasciate per veicoli a motore iscritti in pubblici registri automobilistici aventi sede nelle province della Regione siciliana, ovvero, per le macchine agricole, rilasciate ad intestatari della carta di circolazione residenti nelle indicate province regionali.

Si depositano con il presente atto:

- 1) Autorizzazione a ricorrere (deliberazione della Giunta regionale n. 240 del 24 luglio 2002);*
- 2) Copia della nota 28 maggio 2002, prot. n. 60133, del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - Ispettorato generale per la finanza delle pubbliche amministrazioni - Ufficio VII;*
- 3) Copia della nota 4 marzo 2002, prot. n. 3296, della Regione siciliana - Assessorato regionale del bilancio e delle finanze - Dipartimento regionale finanze e credito - Servizio rapporti finanziari Stato-Regione;*
- 4) Copia della nota 2 maggio 2002, prot. n. 1136/486, della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari regionali - Ufficio legislativo.*

Palermo, addì 29 luglio 2002

Avv. Giovanni CARAPEZZA FIGLIA - Avv. Germana CIVILETTI

Ricorso per conflitto di attribuzione depositato in cancelleria il 7 agosto 2002
(del Tribunale di S. Maria Capua Vetere)

Parlamento - Immunità parlamentari - Procedimento penale a carico dell'on. Nicolò Antonio Cuscunà, per il reato di diffamazione in danno dell'on. Sergio Tanzarella, in relazione a dichiarazioni contenute in un manifesto di propaganda politica - Deliberazione di insindacabilità adottata dalla Camera dei deputati - Conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sollevato dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, sezione distaccata di Caserta - Ritenuta mancanza di nesso funzionale tra opinioni espresse ed esercizio della funzione parlamentare.

- Deliberazione della Camera dei deputati del 16 marzo 2000.
- Costituzione, art. 68, primo comma.

Il Tribunale di S. Maria Capua Vetere, nella sua composizione monocratica presso la sezione distaccata di Caserta e nella persona del dott. Maria Francica;

Letti gli atti del processo penale n. 372/2000 reg. gen. pendente a carico di Cuscunà Nicolò Antonio, nato il 18 agosto 1952 a Villa S. Giovanni, e di Di Benedetto Giuseppe nato il 10 novembre 1955 a Napoli, entrambi imputati del reato p. e p. dagli artt. 110 e 595, terzo comma, c.p. ai danni di Tanzarella Sergio;

Vista la delibera adottata dalla Camera dei deputati nella seduta del 16 marzo 2000, con la quale la Camera, approvando la proposta della giunta per le autorizzazioni a procedere, ha deliberato che i fatti per i quali è in corso il processo penale a carico di Cuscunà Nicolò Antonio concernono opinioni espresse da quest'ultimo nell'esercizio delle sue funzioni di parlamentare.

Dichiara di promuovere conflitto di attribuzioni nei confronti della Camera dei deputati in relazione alla delibera di detta Camera adottata in data 16 marzo 2000 per violazione dell'art. 68 della Costituzione.

Va premesso che Cuscunà Nicolò Antonio è imputato, in concorso con Di Benedetto Giuseppe, del reato di diffamazione a danno di Tanzarella Sergio, anch'egli deputato all'epoca dei fatti, per averne offeso la reputazione affermando, in un manifesto di propaganda di partito fatto affiggere nei primi giorni del giugno 1995, che «Tanzarella come segretario della XII Commissione parlamentare, si è preoccupato del ghetto di Villa Literno e dei fondi per i malati di AIDS, gira furtivamente tra gli ospedali, denuncia tutti, ma dimentica di proporre alternative concrete per l'azienda ospedaliera di Caserta» ed ancora «Tanzarella ed altri colleghi di partito si dichiarano difensori della sanità pubblica, ma hanno accreditato e pagato con denaro della collettività i centri privati protetti da loro stessi e da vecchi patentati DC». Deve altresì premettersi che la relazione della giunta per le autorizzazioni a procedere, nel motivare la proposta poi accolta dalla Camera, ha rilevato che «le affermazioni del collega Cuscunà contenute nel manifesto in questione costituiscono un giudizio ed una critica di natura eminentemente politica su fatti e circostanze che all'epoca erano al centro dell'attenzione politico-parlamentare, essendo stato il manifesto pubblicato nel periodo delle elezioni amministrative del 1995»; rileva altresì la giunta che il Cuscunà abbia inteso in particolare criticare il ruolo assunto dal Tanzarella nell'ambito della XII commissione permanente della Camera, sicché anche per tale verso le opinioni espresse possono, sia pure *latu sensu*, farsi risalire al dibattito parlamentare in corso.

Ritiene, per converso, questo giudice monocratico che la dichiarazione con la quale si attribuisce ad una persona la commissione di delitti, come di fatto è avvenuto nella parte del manifesto in cui il Tanzarella viene indicato come parlamentare che avrebbe con il denaro pubblico accreditato e protetto centri di cura privati, è condotta esulante dall'esercizio delle funzioni di parlamentare: è giurisprudenza consolidata della suprema Consulta invero, che l'immunità discendente dall'art. 68 Cost. oltre a riguardare le opinioni espresse ed i voti dati dai parlamentari nell'esercizio delle loro funzioni può estendersi alle opinioni espresse al di fuori della sede parlamentare solo allorché tali opinioni possano dirsi esplicazione della funzione parlamentare e siano a questa collegate da un nesso funzionale; la Corte costituzionale ha inoltre affermato che non può accettarsi una definizione della funzione del parlamentare così generica da ricomprendervi l'attività politica che egli svolga in qualsiasi sede e nella quale la sua attività di membro delle Camere sia irrilevante (sentenza 11-17 gennaio 2000, n. 10): ciò perché, ragionando a contrario, si trasformerebbe la detta immunità in un privilegio di natura personale in favore di determinati soggetti sol perché investiti delle funzioni di membri del parlamento.

D'altro canto, rileva ancora il giudicante che non possono condividersi le osservazioni contenute nella relazione della giunta delle autorizzazioni a procedere relative alla circostanza che il manifesto indicato nell'imputazione riprodurrebbe argomenti già discussi dal Cuscunà in sede parlamentare, in aperta critica con il ruolo assunto dal Tanzarella quale componente della commissione parlamentare. Va rilevato, sempre in linea con le statuizioni della Corte costituzionale e senza voler scendere nel merito della sussistenza o meno di un diritto di critica politica esercitato dal Cuscunà, che le opinioni espresse dal deputato nel sopracitato manifesto di propaganda politica potrebbero ricondursi alla sua funzione di parlamentare solo ove fosse provato che vi sia stata una totale coincidenza tra i contenuti di tale manifesto e quelli espressi in sede parlamentare: ciò che non è, poiché la relazione della giunta contiene solo un generico riferimento a tale coincidenza di contenuti, né esistono atti ufficiali esplicativi ed indicativi di tale identità di contenuti.

P. Q. M.

Letti gli artt. 68 Cost., 37 legge n. 87/1953 e 26 reg. 24 marzo 1956 ed in conseguenza di quanto in premessa esposto si chiede che la eccellentissima Consulta voglia affermare con sua pronunzia che non spetta alla Camera dei deputati, nel caso che ne occupa, la valutazione contenuta nella delibera impugnata e che, pertanto, voglia annullare quest'ultima.

Dispone che la cancelleria provveda al deposito del presente provvedimento e di copia degli atti del processo presso la cancelleria della Corte costituzionale perché la Corte vagli l'ammissibilità del conflitto nei termini in cui è stato sollevato.

Caserta, addì 4 giugno 2001

IL GIUDICE MONOCRATICO: DOTT. MARIA FRANCICA

N. 33

Ricorso per conflitto di attribuzione depositato in cancelleria il 7 agosto 2002
(della Corte d'appello di Roma)

Parlamento - Immunità parlamentari - Deliberazione della Camera dei deputati in data 17 gennaio 2001, con la quale si dichiara che i fatti per cui si procede civilmente nei confronti dell'on. Vittorio Sgarbi per il risarcimento dei danni nei confronti del Sig. Giuseppe (Pino) Arlacchi concernono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni - Conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sollevato dalla Corte d'appello di Roma per la ritenuta mancanza di nesso tra i fatti attribuiti e l'esercizio delle funzioni parlamentari.

- Deliberazione della Camera dei deputati del 17 gennaio 2001.
- Cost., art. 68, primo comma.

LA CORTE D'APPELLO

La Corte d'appello di Roma, sezione prima civile ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa civile iscritta al n. 3339 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 1999, e vertente tra:

Giuseppe Arlacchi elettivamente domiciliato in Roma, via Silvio Pellico n. 2 presso l'avvocato Ignazio Fiore che lo rappresenta e difende per delega a margine dell'atto di appello, appellante;

Vittorio Sgarbi, elettivamente domiciliato in Roma, via Cicerone n. 60 presso gli avvocati Stefano Previti e Alessandro M. Lerro che lo rappresentano e difendono per procura notarile (atto notaio Brunelli di Roma del 16 settembre 1996, racc. 3456, rep. n. 28432;

R.T.I. Reti Televisive Italiane S.p.a., in persona del legale rappresentante, elettivamente domiciliata in Roma, via Enrico Tazzoli n. 6 presso l'Avv. Romano Vaccarella che la rappresenta e difende per delega in calce alla comparsa di costituzione in giudizio.

Pino Arlacchi ha proposto appello contro la sentenza del Tribunale di Roma n. 4142 del 14 settembre 1999, con la quale è stata respinta la sua domanda, presentata nei confronti dell'on. Vittorio Sgarbi e la R.T.I. Reti Televisive Italiane S.p.a. intesa ottenere la loro condanna al risarcimento dei danni subiti a seguito del contenuto diffamatorio della trasmissione televisiva «Sgarbi quotidiani» edita dalla R.T.I. e andata in onda il 13 gennaio 1996 sull'emittente Canale 5 S.p.a. Nel corso della trasmissione, prendendo spunto dal processo in corso presso il Tribunale di Palermo nei confronti del sen. Giulio Andreotti e da un libro scritto dall'Arlacchi («Il processo - Giulio Andreotti sotto accusa a Palermo»), pubblicizzato nella prima pagina del Corriere della Sera, aveva espresso giudizi lesivi della sua identità e del suo impegno, scientifico, politico e civile contro la criminalità organizzata, dipingendolo come un «mercante della giustizia» che, attraverso l'opera dei pentiti e sfruttando il fenomeno mafioso, aveva tratto immeritate fortune professionali e vantaggi anche economici, lucrando sulla pelle di imputati di mafia, tra i quali lo stesso sen. Andreotti, e sottolineando che nella precedente legislatura lo stesso Arlacchi era stato nominato consulente del Ministero degli interni del Governo presieduto proprio dal sen. Andreotti ed era stato retribuito con duecento milioni.

A sostegno dell'impugnazione l'Arlacchi ha sottolineato la mancata valutazione nel suo senso letterale del testo ritenuto diffamatorio e l'inesistenza degli estremi delle scriminanti del diritto di cronaca e di quello di critica.

Costituitisi in giudizio, lo Sgarbi e la R.T.I. hanno chiesto il rigetto dell'appello perché infondato.

Nelle more del giudizio e quando la causa era già stata trattenuta in decisione, il Presidente della Camera dei deputati ha comunicato che, nella seduta del 17 gennaio 2001, la Camera stessa aveva deliberato che le frasi oggetto del procedimento sono insindacabili da parte del giudice ordinario in quanto costituiscono opinioni espresse nella qualità di membro del Parlamento della Sgarbi nell'esercizio delle sue funzioni, ai sensi dell'art. 68, comma 1 della Costituzione. Con ordinanza 19 febbraio 2001, la Corte ha, pertanto, rimesso la causa sul ruolo per provocare il contraddittorio delle parti sull'influenza ditale delibera nell'ambito del processo in corso. Le parti sul punto hanno concluso, l'Arlacchi chiedendo che sia sollevato conflitto di attribuzione dinanzi alla Corte costituzionale nei confronti della Camera dei deputati e lo Sgarbi e la R.T.I. ribadendo la richiesta di rigetto dell'appello, oltre che per le ragioni già esposte in sede di comparsa di costituzione, per essere venuta meno, a seguito della delibera della Camera dei deputati, l'antigiuridicità del fatto, da estendersi anche alla R.T.I., stante il suo carattere oggettivo.

Tutto ciò premesso, a giudizio della Corte, con la deliberazione assunta, la Camera dei deputati ha esercitato illegittimamente il proprio potere perché ha arbitrariamente affermato la sussistenza del collegamento funzionale tra le espressioni ritenute diffamatorie dal Tribunale e l'attività parlamentare dello Sgarbi.

Ad avviso della Corte, infatti, le frasi pronunciate dallo Sgarbi non sono collegate all'esercizio della funzione parlamentare ma sono meri apprezzamenti personali espressi dallo Sgarbi come qualunque privato cittadino. Non può sostenersi, infatti, che quella svolta nella trasmissione televisiva privata di Canale 5 costituisca divulgazione e continuazione dell'attività parlamentare propriamente detta per la determinante considerazione che lo Sgarbi ha pronunciato le frasi ritenute diffamatorie mentre svolgeva attività di conduttore di un programma televisivo («Sgarbi quotidiani») in virtù di un contratto di prestazione di opera, sicuramente retribuita, stipulato con la rete televisiva per commentare ed esprimere le proprie opinioni su argomenti di attualità. La delibera di insindacabilità adottata dalla Camera dei deputati è, pertanto, lesiva delle attribuzioni di questa Corte in quanto il potere conferito al Parlamento dall'art. 68 Costituzione è stato esercitato in modo distorto e, quindi, arbitrario dalla Camera dei deputati.

Sussistono, quindi, le condizioni per sollevare conflitto di attribuzione.

La Corte costituzionale ha affermato, infatti, con più pronunzie che, nell'ambito del giudizio in tema di conflitto fra poteri vertente su una delibera parlamentare affermativa dell'insindacabilità ai sensi dell'art. 68 primo comma Costituzione, la Corte accerta la «non arbitrarietà della delibera parlamentare» (sent. n. 1150 del 1998), «... se vi sia stato un uso distorto e arbitrario del potere parlamentare, tale da vulnerare le attribuzioni degli organi della giurisdizione o da interferire sul loro esercizio» (sent. n. 443 del 1993), «se vi sia stata illegittima interferenza nelle attribuzioni dell'autorità giudiziaria» (sent. n. 289 del 1998) e che «l'immunità copre il membro del Parlamento soltanto se per le dichiarazioni concorre il contesto funzionale» (sent. n. 11 del 2000), per le ragioni addotte nella specie inesistente.

Per le esposte considerazioni la Corte ritiene necessario, per decidere sull'appello proposto dall'Arlacchi, sollevare conflitto di attribuzione ai sensi dell'art. 37 legge 11 marzo 1953, n. 87, venendosi in materia di interferenza dell'esercizio del potere conferito alla Camera dei deputati dall'art. 68, primo comma della Costituzione nelle attribuzioni dell'autorità giudiziaria previste e garantite dall'art. 102 Costituzione.

P. Q. M.

La Corte, visti gli artt. 134 della Costituzione e 37 legge 11 marzo 1953, n. 87;

Ricorre alla Corte costituzionale sollevando conflitto di attribuzione nei confronti della Camera dei deputati e chiede che la Corte costituzionale accerti e affermi che non spetta alla Camera dei deputati dichiarare la insindacabilità ai sensi dell'art. 68, primo comma della Costituzione delle opinioni espresse dal deputato Vittorio Sgarbi secondo quanto deliberato dalla stessa Camera dei deputati nella seduta del 17 gennaio 2001 e annulli, conseguentemente, la predetta deliberazione adottata dalla Camera dai deputati.

Dispone la sospensione del processo civile iscritto al n. 3339 del Ruolo Generale della Corte di appello di Roma dell'anno 1999 riguardante l'appello proposto da Pino Arlacchi contro la sentenza del Tribunale di Roma n. 4142 del e ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.

Così deciso nella camera di consiglio della I sezione della Corte di appello di Roma il 15 giugno 2001.

IL PRESIDENTE: PAOLO DE FIORE

N. 54

Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria, il 12 settembre 2002
(del Presidente del Consiglio dei ministri)

Elezioni - Norme della Regione Sardegna sugli adempimenti conseguenti alla istituzione di nuove province - Elezione degli organi provinciali - Svolgimento nell'ordinario turno di elezioni amministrative dell'anno 2003, con conseguente scadenza di diritto del mandato degli organi delle province preesistenti di Cagliari, Nuoro, Oristano e Sassari, procedendo al loro rinnovo nella stessa data - Denunciata invasione della competenza esclusiva dello Stato in materia di «legislazione elettorale, organi di Governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane» - Violazione della disciplina statale in materia elettorale degli enti locali nonché del testo unico degli enti locali.

- Legge della Regione Sardegna 1° luglio 2002, n. 10, artt. 1, 2, 3 e 4.
- Costituzione, art. 117, comma secondo, lett. p); legge 25 marzo 1993, n. 81; legge 8 marzo 1951, n. 122; legge 7 giugno 1991, n. 182; d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, art. 41 e seguenti.

Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato dall'Avvocatura generale dello Stato, presso la quale ha domicilio, in Roma, via dei Portoghesi n. 12 nei confronti del presidente della giunta della Regione Sardegna, per la dichiarazione di illegittimità costituzionale della legge della Regione Sardegna 1° luglio 2002, n. 10, concernente «adempimenti conseguenti alla istituzione di nuove province, norme sugli amministratori locali e modifiche alla legge regionale 2 gennaio 1997, n. 4» pubblicata nel B.U.R. n. 20 del 9 luglio 2002, con particolare riferimento all'art. 1 e ai conseguenti articoli 2, 3 e 4, giusta delibera del Consiglio dei ministri del 2 agosto 2002.

1. — La legge regionale indicata in epigrafe, prevede adempimenti conseguenti alla istituzione di nuove province, norme sugli amministratori locali modifiche alla legge regionale 2 gennaio 1997, n. 4, recante la disciplina del riassetto generale delle provincie sarde, le procedure ordinarie per la istituzione di nuove province e la modificazione delle circoscrizioni provinciali, demandando l'istituzione di nuove province ad una successiva legge regionale.

Con legge regionale n. 9/2001 la regione ha istituito le province di Carbonia - Iglesias, del Medio Campidano, dell'Ogliastra e di Olbia - Tempio.

In particolare l'art. 1, comma 2, consente l'elezione degli organi delle nuove province utilizzando la prima data utile, ovvero l'ordinario turno di elezione amministrativa dell'anno 2003, con conseguente scadenza di diritto del mandato degli organi delle province preesistenti di Cagliari, Nuoro, Oristano e Sassari, procedendo al loro rinnovo nella stessa data.

2. — La disciplina recata si appalesa costituzionalmente illegittima sotto vari profili.

È pur vero che la Regione Sardegna, dispone di una competenza legislativa primaria nella materia «dell'ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni» (art. 3 dello statuto di autonomia), e che rientra nelle sue competenze l'istituzione di nuove province nel territorio (cfr. sentenza della Corte costituzionale n. 230/2001 e art. 43 dello statuto di autonomia), ma tale competenza legislativa si deve esplicitare nei limiti derivanti dall'armonia con le norme della Costituzione e con i principi dell'ordinamento giuridico della Repubblica.

Le disposizioni di cui all'art. 1, comma 2 e dei correlati articoli 2, 3 e 4, eccedono la competenza della regione, in quanto la riforma del titolo V, della parte seconda, della Costituzione, all'art. 117, secondo comma, lettera p), attribuisce alla competenza esclusiva dello Stato la materia della «legislazione elettorale, organi di Governo e funzioni fondamentali di comuni, province e città metropolitane».

Inoltre, la disciplina della materia elettorale degli enti locali è organicamente contenuta nella normativa statale vigente (cfr. legge n. 81/1993, legge n. 122/1951, legge n. 182/1991), che conferisce al Ministero dell'interno la potestà di fissare la data per lo svolgimento delle elezioni dei nuovi consigli comunali e provinciali, comunicandola immediatamente ai prefetti, affinché provvedano alla convocazione dei comizi, nonché nel testo unico sugli enti locali — decreto legislativo n. 67/2000 — che agli articoli 141 e seguenti disciplina, in modo analitico e uniforme per tutto il territorio regionale, lo scioglimento dei consigli comunali e provinciali ad opera dello Stato, prevedendo competenze, tempi e procedure.

P. Q. M.

Il Presidente del Consiglio dei ministri conclude chiedendo che la Corte dichiari la illegittimità costituzionale della legge della Regione Sardegna 1° luglio 2002, n. 10, negli articoli 1, 2, 3 e 4.

Si produce estratto della deliberazione del Consiglio dei ministri del 2 agosto 2002 unitamente a copia della legge regionale impugnata.

Roma, addì 21 agosto 2002

IL VICE AVVOCATO GENERALE DELLO STATO: Oscar FIUMARA

02C0907

N. 55

Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 12 settembre 2002
(del Presidente del Consiglio dei ministri)

Radiotelevisione e servizi radioelettrici - Norme della Regione Campania in materia di comunicazione e di emittenza radiotelevisiva - Disciplina sulla localizzazione e l'attribuzione dei siti di trasmissione delle reti pubbliche per l'emittenza radiotelevisiva] e per le telecomunicazioni - Attribuzione del relativo potere, con norma transitoria, alla Giunta regionale - Denunciata violazione del principio fondamentale della legge statale che riserva all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni la localizzazione e l'attribuzione dei siti - Conseguente esorbitanza dalla competenza legislativa concorrente attribuita alla Regione in materia di «ordinamento della comunicazione».

- Legge della Regione Campania 1° luglio 2002, n. 9, art. 11, comma 3, lettera i).
- Costituzione, art. 117, comma terzo; legge 31 luglio 1997, n. 249, art. 2, comma 6.

Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato contro la Regione Campania per la dichiarazione di illegittimità costituzionale della disposizione di cui all'art. 11, comma 3, lettera i), della legge regionale n. 9 del 10 luglio 2002 «Norme in materia di comunicazione e di emittenza radio televisiva ed istituzione del Comitato regionale per le comunicazioni - CO.RE.COM.», pubblicata nel B.U.R.C. n. 32 dell'8 luglio 2002.

L'art. 11, comma 3, della legge regionale in epigrafe indicata, nella parte che qui interessa, dispone che, in mancanza di atto legislativo del consiglio regionale, la giunta regionale «... definisce con regolamento in vigore fino a quando il consiglio regionale non approva una legge organica sul sistema integrato della comunicazione in Campania, le politiche volte alla creazione, promozione o definizione di strumenti a sostegno della realtà duttiva dell'informazione locale che facciano da volano allo sviluppo della comunicazione in Campania, e disciplina: (Omissis).

i) la localizzazione e l'attribuzione dei siti di trasmissione delle reti pubbliche per l'emittenza radiotel e per le telecomunicazioni e gli strumenti di sostegno eventualmente necessari.

Ai sensi del nuovo testo dell'art. 117, terzo comma, della Costituzione, la materia ordinamento della comunicazione appartiene alla competenza concorrente delle Regioni e dello Stato. In tale materia, pertanto, devono essere rispettati i principi fondamentali determinati dalla legislazione dello Stato.

La legge statale 31 luglio 1997, n. 249 all'art. 2, comma 6, attribuisce all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni la funzione di redigere il piano nazionale nell'ambito del quale, sentite le regioni, la medesima Autorità individua la localizzazione degli impianti e l'attribuzione dei siti.

La citata norma statale rappresenta un principio fondamentale a soddisfazione di esigenze di carattere unitario e nazionale.

La norma regionale impugnata, attribuendo alla giunta regionale il potere di disciplinare «la localizzazione e l'attribuzione dei siti di trasmissione delle reti pubbliche per l'emittenza radiotel e per le telecomunicazioni ...», viola il suindicato principio fondamentale espresso dalla legge statale n. 249 del 1997, in base al quale — giova ripetere — la localizzazione e l'attribuzione dei siti è invece riservata all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, che provvede sentite le regioni. Ne consegue l'illegittimità costituzionale della norma regionale impugnata, per violazione dell'art. 117 (nuovo testo) della Costituzione.

P. Q. M.

Si chiede che sia dichiarata l'illegittimità costituzionale della disposizione di cui all'art. 1, comma 3, lettera i), della legge Regione Campania n. 9 del 1° luglio 2002.

Si producono: estratto deliberazione del Consiglio dei ministri 2 agosto 2002; relazione allegata; testo della legge regionale impugnata.

Roma, addì 23 agosto 2002

L'AVVOCATO DELLO STATO: Ivo M. BRAGUGLIA

02C0908

N. 56

Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 13 settembre 2002
(della Regione Toscana)

Governo della Repubblica - Delega per il riassetto e la codificazione in materia di beni culturali ed ambientali - Previsione di principi e criteri direttivi concernenti possibili modalità di gestione dei beni, ipotesi di procedure per la concessione di contributi ed agevolazioni in favore di enti ed istituzioni culturali, adeguamento della normativa degli appalti - Denunciata esorbitanza dalla legislazione statale di principio, in materia di valorizzazione dei beni culturali ed ambientali, per il carattere eccessivamente dettagliato e puntuale dei criteri direttivi - Conseguente invasione della potestà legislativa concorrente regionale.

- Legge 6 luglio 2002, n. 137, art. 10, comma 2, lettera *d*).
- Costituzione, art. 117, comma terzo.

Governo della Repubblica - Delega per il riassetto e la codificazione in materia di spettacolo - Denunciata previsione di principi e criteri direttivi in materia riservata alla potestà legislativa «esclusiva» della Regione - In subordine, denunciata violazione della potestà legislativa concorrente regionale in materia di «promozione ed organizzazione delle attività culturali» (per il carattere eccessivamente dettagliato e puntuale dei principi e criteri direttivi) - Denunciata illegittimità del criterio di delega concernente l'adeguamento dell'assetto organizzativo degli organismi e degli enti di settore per la omessa limitazione a disporre unicamente nei confronti degli enti pubblici nazionali.

- Legge 6 luglio 2002, n. 137, art. 10, comma 2, lettera *e*).
- Costituzione, art. 117, commi terzo e quarto.

Governo della Repubblica - Delega per il riassetto e la codificazione in materia di sport - Denunciato carattere eccessivamente specifico e dettagliato dei criteri direttivi - Conseguente violazione della potestà legislativa concorrente regionale in materia di «ordinamento sportivo» nonché asserita lesione della potestà legislativa esclusiva della regione per gli aspetti residuali della materia stessa.

- Legge 6 luglio 2002, n. 137, art. 10, comma 2, lettera *f*).
- Costituzione, art. 117, commi terzo e quarto.

Governo della Repubblica - Delega per il riassetto e la codificazione in materia di beni culturali e ambientali, spettacolo, sport, proprietà letteraria e diritto d'autore - Denunciata utilizzazione dei decreti legislativi per individuare i principi fondamentali nelle materie di legislazione concorrente - Conseguente indebita limitazione delle potestà legislative regionali.

- Legge 6 luglio 2002, n. 137, art. 10.
- Costituzione, artt. 76 e 117.

Ricorso della Regione Toscana, in persona del presidente *pro tempore*, autorizzato con deliberazione della giunta regionale n. 889 del 5 agosto 2002, rappresentato e difeso, per mandato in calce al presente atto, dagli avvocati Vito Vacchi, Lucia Bora e Fabio Lorenzoni, presso lo studio di quest'ultimo elettivamente domiciliato in Roma, via del Viminale n. 43;

Contro il Presidente del Consiglio dei ministri *pro tempore* per la dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137 recante «Delega per la riforma dell'organizzazione del Governo e della Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché di enti pubblici».

Nella *Gazzetta Ufficiale* n. 158 del 8 luglio 2002 è stata pubblicata la legge 6 luglio 2002, n. 137 con cui il Parlamento ha delegato il Governo ad adottare decreti legislativi correttivi o modificativi dei decreti già emanati ai sensi dell'art. 11, comma 1 lettere *a*), *b*), *c*), *d*) della legge n. 59/1997, in tema di organizzazione della Presidenza del Consiglio dei ministri, dei Ministeri e degli enti pubblici.

Oltre a questo la legge contiene anche un'ampia delega concernente la disciplina legislativa nelle materie dei beni culturali ed ambientali, dello spettacolo e dello sport. In particolare l'art. 10, primo comma, della legge n. 137/2002 delega il Governo ad adottare, entro diciotto mesi, uno o più decreti legislativi per il riassetto delle disposizioni legislative in materia di beni culturali ed ambientali (lett. *a*), cinematografia, teatro, musica, danza ed altre forme di spettacolo dal vivo (lett. *b* e *c*), sport (lett. *d*), proprietà letteraria e diritto d'autore (lett. *e*). In materia di beni culturali ed ambientali la delega concerne anche la codificazione delle relative disposizioni legislative.

Il secondo comma detta i principi ed i criteri direttivi cui dovrà attenersi il Governo nell'adottare i previsti decreti legislativi.

Il terzo comma disciplina la procedura per l'adozione dei medesimi; il quarto comma dispone che potranno essere adottate disposizioni correttive ed integrative dei decreti legislativi di cui al primo comma, entro due anni dallo loro entrata in vigore, nel rispetto degli stessi principi e criteri direttivi e con le medesime procedure. Il citato art. 10 lede le attribuzioni regionali costituzionalmente garantite per violazione degli artt. 76 e 117 Cost. È vero, infatti, che come principio l'articolo in esame dispone che i decreti legislativi dovranno adeguare la normativa agli artt. 117 e 118 Cost. Tuttavia, al di là della petizione di principio, i singoli criteri direttivi poi impartiti al legislatore delegato sono talmente puntuali e di dettaglio da rendere impossibile una disciplina della materia rispettosa del riparto delle competenze come delineato dal novellato art. 117 Cost.

In particolare l'art. 10 si rivela illegittimo e lesivo dell'autonomia costituzionalmente riconosciuta e garantita alla Regione ricorrente per i seguenti motivi di

D I R I T T O

A) Violazione dell'art. 117 della Costituzione.

A.1) La prima materia oggetto della delega legislativa prevista dall'art. 10 riguarda i beni culturali ed ambientali.

Il secondo comma lett. d) dell'art. 10 detta in merito i seguenti principi e criteri direttivi cui dovrà attenersi il Governo nell'emanare i decreti legislativi di riassetto delle disposizioni legislative:

aggiornamento degli strumenti di individuazione, conservazione e protezione dei beni culturali ed ambientali, anche attraverso la costituzione di fondazioni aperte alla partecipazione di regioni, enti locali, fondazioni bancarie, soggetti pubblici e privati, senza determinare ulteriori restrizioni alla proprietà privata e comunque conformandosi al rispetto degli accordi internazionali, soprattutto in materia di circolazione dei beni culturali;

riorganizzazione dei servizi offerti anche attraverso la concessione a soggetti diversi dallo Stato;

adeguamento della disciplina degli appalti di lavori pubblici concernenti i beni culturali consentendo anche la partecipazione di imprese artigiane di comprovata specializzazione ed esperienza; ridefinizione dei livelli di progettazione necessari per l'affidamento dei lavori, dei criteri di aggiudicazione e previsione della possibilità di varianti oltre i limiti ordinariamente previsti;

ridefinizione delle modalità di costituzione e funzionamento degli organismi consultivi che intervengono nelle procedure per la concessione di contributi e agevolazioni in favore di enti e istituti culturali;

individuazione di forme di collaborazione, in sede di procedimento, tra le amministrazioni per i beni e le attività culturali e della difesa per la realizzazione di opere destinate alla difesa militare.

La «valorizzazione dei beni culturali ed ambientali» (come pure la «promozione e organizzazione di attività culturali») è soggetta alla potestà legislativa concorrente fra lo Stato e le regioni, ai sensi dell'art. 117, terzo comma, Cost., secondo la definizione contenuta nell'art. 148, primo comma, lett. e) del decreto legislativo n. 112/1998, la suddetta valorizzazione comprende ogni attività diretta a migliorare le condizioni di conoscenza e conservazione dei beni culturali e ambientali e ad incrementarne la fruizione.

Tutti i sopra citati criteri indicati all'art. 10, secondo comma, lett. d) della legge n. 137/2002 attengono alla gestione e alla valorizzazione dei beni culturali ed ambientali e quindi riguardano la materia soggetta alla potestà legislativa concorrente.

Ne consegue, secondo le ben note regole costituzionali, che lo Stato deve limitarsi a determinare i principi regolatori, nel rispetto dei quali spetta unicamente alla regione dettare la disciplina della materia.

I criteri suddetti hanno invece un contenuto specifico e di dettaglio, tanto da rendere impossibile giuridicamente una disciplina limitata solo alla predeterminazione dei principi fondamentali. Questo risulta evidente ponendo l'attenzione sul fatto che si prevedono le possibili modalità di gestione dei beni in questione; si ipotizzano procedure per la concessione di contributi ed agevolazioni in favore di enti ed istituti culturali (è totalmente incompatibile con una legislazione statale di principio la disciplina delle procedure di erogazione di contributi); si stabilisce la revisione della normativa degli appalti, anche in tal caso esorbitando dalla mera legislazione di principio in materia di valorizzazione dei beni culturali ed ambientali.

A.2) La seconda materia contemplata dall'articolo in questione è relativa allo spettacolo (cinematografia, teatro, musica, danza e altre forme di spettacolo dal vivo).

Qui l'art. 10, secondo comma, lett. e) stabilisce i seguenti criteri direttivi per il Governo:

razionalizzazione degli organismi consultivi e relative funzioni anche mediante soppressione, accorpamento e riduzione del numero e componenti;

snellimento delle procedure di liquidazione dei contributi e ridefinizione delle modalità di costituzione e funzionamento degli organismi che intervengono nelle procedure di individuazione dei soggetti legittimati a ricevere contributi e quantificazione degli stessi;

adeguamento dell'assetto organizzativo degli organismi e degli enti di settore;

revisione del sistema dei controlli sull'impiego delle risorse assegnate e sugli effetti prodotti dagli interventi.

Per quanto attiene la materia dello spettacolo, va rilevato che già il d.P.R. n. 616/1977, all'art. 49, aveva riconosciuto un'autonomia alle funzioni regionali in materia di attività di prosa, musicali e cinematografiche, rispetto alle tradizionali attività culturali. Infatti il secondo comma del citato art. 49 ha disposto: «Le funzioni delle regioni e degli enti locali in ordine alle attività di prosa, musicali e cinematografiche saranno riordinate con la legge di riforma dei rispettivi settori, da emanarsi entro il 31 dicembre 1979»: la norma è significativa perché riconosce in via programmatica la competenza regionale e locale all'esercizio di funzioni amministrative in materia di spettacolo (la preannunciata legge di riforma, peraltro, non è mai stata emanata).

Parlare di spettacolo significa riferirsi onnicomprensivamente ad un insieme di attività diverse, quali: la formazione ed il perfezionamento artistico degli operatori del settore, la produzione degli spettacoli e la loro distribuzione, la ricerca, documentazione e diffusione della cultura di cui sono una manifestazione, il recupero e la costruzione di spazi per lo spettacolo. Anche la commissione Giannini, rilevò che nel settore dello spettacolo si rinvenivano molteplici attività che non riguardano esclusivamente la politica di promozione culturale, ma rientrano in varie materie di competenza regionale (Il completamento dell'ordinamento regionale Bologna, 1977, 179).

Con il decreto legislativo n. 112/1998, emanato, com'è noto, in attuazione della legge delega n. 59/1997, l'autonomia dello spettacolo rispetto alle attività culturali è stata sancita dal legislatore. Infatti le «attività culturali» hanno ricevuto una propria definizione per opera dell'art. 148 del decreto legislativo n. 112/1998 che alla lett. f) le identifica con «quelle rivolte a formare e diffondere espressioni della cultura e dell'arte». Il medesimo decreto legislativo ha fatto oggetto di una considerazione a sé stante, in una diversa disposizione, collocata in un diverso capo ad esso intitolato (il VI) lo «spettacolo», in tal modo mostrando di considerarlo come ambito distinto e separato dalle attività e dai beni culturali.

Il nuovo testo dell'art. 117 Cost. non include lo spettacolo tra le materie soggette alla potestà esclusiva statale, né tra quelle soggette alla potestà legislativa concorrente Stato-regioni, con la conseguenza che in materia sussiste la potestà legislativa «esclusiva» delle regioni, secondo il disposto dell'art. 117, quarto comma. Perciò compete alle regioni disciplinare in via legislativa e regolamentare la materia dello spettacolo, nonché stabilire il riparto delle funzioni amministrative tra se stesse e gli enti locali, nel rispetto dei principi consacrati nell'art. 118 Cost.

Nè, d'altra parte, in materia sussistono quei titoli di legittimazione trasversale che abilitano lo Stato ad intervenire ai sensi dell'art. 117, secondo comma.

Conseguentemente è invasivo delle attribuzioni regionali l'art. 10, primo e secondo comma lett. e), perché in questa materia lo Stato dovrebbe astenersi da ogni disciplina, anche di principio, nel rispetto dell'art. 117, quarto comma della Costituzione.

Ma la disposizione in esame è parimenti lesiva delle attribuzioni regionali anche qualora — in denegata ipotesi — si ritenesse che lo spettacolo sia, invece, un settore rientrante nella materia delle attività culturali. Infatti l'art. 117, terzo comma, Cost. include la materia «promozione ed organizzazione delle attività culturali» tra quelle soggette alla potestà legislativa concorrente Stato-regioni e quindi allo Stato è riservata unicamente la definizione dei principi legislativi generali.

I criteri dettati dal legislatore al Governo invece sono, anche in questo caso, puntuali, dettagliati e specifici: si prevedono procedure di erogazione di contributi, controlli sull'utilizzo delle risorse che costituiscono l'oggetto tipico della disciplina della materia rimessa alla potestà legislativa regionale e che non si conciliano affatto con il contenuto di una mera legislazione di principi regolatori, unica consentita allo Stato.

Inoltre la lettera e) che si sta esaminando, tra i criteri per l'esercizio della delega, prevede anche l'adeguamento dell'assetto organizzativo degli organismi e degli enti di settore.

Ai fini della questione di legittimità costituzionale qui prospettata, va premesso che l'art. 117, secondo comma, lett. g) della Costituzione affida alla potestà legislativa statale la materia relativa all'ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali. L'ordinamento e l'organizzazione amministrativa di ogni altro ente pubblico ricade invece nella competenza legislativa residuale regionale.

La disposizione che si censura non limita affatto la competenza statale ai soli enti pubblici nazionali e perciò non assicura che lo Stato non possa provvedere al di fuori della sua competenza costituzionale.

Quindi la norma risulta costituzionalmente illegittima ove la stessa sia riferita ad organismi ed enti diversi da quelli in relazione ai quali lo Stato ha competenza legislativa.

A.3) La terza materia prevista nella disposizione censurata è lo sport; l'art. 10, secondo comma, lett. f) detta i criteri cui il Governo dovrà attenersi nell'adozione dei futuri decreti legislativi, prevedendo l'armonizzazione della legislazione ai principi generali a cui si ispirano gli Stati dell'Unione europea in materia di doping; il riordino dei compiti dell'istituto per il credito sportivo; la garanzia di strumenti di finanziamento anche a soggetti privati.

Con riferimento allo sport, l'art. 117, terzo comma, della Costituzione sottopone alla potestà legislativa concorrente «l'ordinamento sportivo», mentre la parte residuale della materia (come ad esempio la promozione di attività sportive e la realizzazione dei relativi impianti ed attrezzature) non è ricompresa nell'elencazione né del secondo comma né del terzo comma dell'art. 117 Cost., con conseguente sussistenza della potestà legislativa residuale ed esclusiva delle regioni, ai sensi del quarto comma del medesimo art. 117.

Anche in questo caso la specificità ed il dettaglio dei criteri dettati dal legislatore delegante non lasciano spazio ad una legislazione di principi che è invece l'unica ammessa con riferimento all'ordinamento sportivo; d'altra parte, per gli ulteriori aspetti della materia, l'art. 117, quarto comma, della Costituzione non ammette alcun intervento legislativo nazionale, invece consentito dall'impugnata disposizione ad esempio là ove introduce, tra i criteri per l'esercizio della delega, la garanzia di strumenti di finanziamento anche a soggetti privati.

Per i suddetti motivi l'art. 10 si pone in contrasto con l'art. 117 Cost.

B) Violazione degli artt. 76 e 117 della Costituzione.

Una corretta attuazione del riparto di competenze tra lo Stato e le Regioni, come delineato dal nuovo titolo V della Costituzione, impone che i principi regolatori delle materie soggette alla potestà legislativa concorrente siano posti con legge organica emanata dal Parlamento nell'esercizio della propria funzione legislativa.

Nel caso in esame, invece, il Parlamento delega il Governo ad emanare la disciplina della materia, ponendo i principi ed i criteri direttivi.

L'utilizzazione dei decreti legislativi per individuare i principi fondamentali (ammesso e non concesso che a questo si limiti il contenuto degli adottandi decreti) appare uno strumento di per sé inappropriato e non corretto dal punto di vista costituzionale, ai sensi dell'art. 76 della Costituzione. Ciò in quanto i decreti legislativi non si prestano alla definizione di norme di principio, essendo essi stessi strumenti destinati ad attuare i principi posti dalla legge di delega; inoltre i criteri stabiliti per la delega, lungi dal consentire l'enucleazione dei principi fondamentali destinati al legislatore regionale, favoriscono l'introduzione di nuovi ulteriori principi che inevitabilmente riducono lo spazio dell'intervento legislativo regionale.

Perciò l'utilizzo improprio e scorretto della delega legislativa, di cui all'art. 76 Cost. viene ad incidere, limitandole, sulle potestà legislative regionali costituzionalmente garantite dall'art. 117 Cost.

P. Q. M.

Si chiede che la Corte costituzionale dichiari l'illegittimità costituzionale dell'art. 10 della legge n. 137 del 6 luglio 2002, perché in contrasto con gli artt. 76 e 117 della Costituzione.

Firenze - Roma, addì 3 settembre 2002

AVV. Lucia BORA - AVV. Vito VACCHI - AVV. Fabio LORENZONI

N. 57

Ricorso per questione di legittimità costituzione, depositato in cancelleria il 17 settembre 2002
(del Presidente del Consiglio dei ministri)

Ambiente (tutela dell') - Norme della Regione Friuli-Venezia Giulia in materia di difesa del suolo e gestione del demanio idrico - Attribuzione al Presidente della Regione del potere di stipulare intese con la Slovenia e con l'Austria al fine del coordinamento delle attività di difesa del suolo nei bacini idrografici transfrontalieri - Denunciata invasione di competenza statale esclusiva - Esorbitanza dai limiti della potestà regionale di concludere intese con enti di Stati esteri - Violazione di norme costituzionali, statutarie e di attuazione.

- Legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 3 luglio 2002, n. 16, art. 48.
- Costituzione, art. 117, commi secondo, lettera *a*), e nono; Statuto Regione Friuli-Venezia Giulia artt. 1, 4, 5 e 6; d.P.R. 15 gennaio 1987, n. 469, art. 3; legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, art. 10.

Ricorso per il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato dall'Avvocatura generale dello Stato nei confronti della Regione Friuli Venezia Giulia, in persona del suo presidente della giunta, avverso l'art. 48 della legge regionale 3 luglio 2002, n. 16, intitolata «Disposizioni relative al riassetto organizzativo e funzionale in materia di difesa del suolo e demanio idrico», pubblicata nel bollettino ufficiale n. 28 del 10 luglio 2002.

La determinazione di proposizione del ricorso è stata approvata dal Consiglio dei ministri nella riunione del 6 settembre 2002 (si depositerà estratto del relativo verbale).

L'art. 48 citato attribuisce al presidente della Regione il potere di stipulare intese con la Slovenia e con l'Austria «al fine del «coordinamento delle attività in materia di difesa del suolo nei bacini idrografici transfrontalieri. La disposizione reca l'inciso «in conformità ai principi di cui all'art. 117, nono comma, lettera *a*)», e nono comma, oltre che con l'art. 1 — per quanto non modificati — con gli articoli 4, 5 e 6 dello Statuto approvato con legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 e con l'art. 3 del d.P.R. 15 gennaio 1987, n. 469.

In particolare il predetto art. 117, nono comma, riconosce alle Regioni la possibilità di concludere intese, e però pone due limiti chiari e precisi:

1) l'intesa può essere conclusa soltanto «con enti territoriali interni ad altro Stato», e quindi non con altro Stato;

2) l'intesa può essere conclusa soltanto «nei casi e con le forme disciplinati da leggi dello Stato», e quindi non prima che «casi» e «forme» anzidetti siano rispettivamente individuati e stabilite.

Nell'art. 4, comma 2, del d.d.l. Atto Senato n. 1545 XIV legislatura si traccia una disciplina in argomento, la quale tiene conto degli insegnamenti espressi da codesta Corte con riguardo ai previgenti parametri costituzionali.

Appare palese che, malgrado informali rassicurazioni, il riferimento ai «principi» di cui art. 117, nono comma, contenuto nella disposizione qui sottoposta a sindacato, è non solo vago ma anche tecnicamente inesatto, sia perché il nono comma non si limita ad enunciare «principi» ma reca regole già compiutamente formulate ed immediatamente operanti, sia perché la attribuzione riconosciuta alla Regione è (*rectius*, sarà) circoscritta anche dalle norme statali interposte.

Si sono dianzi evocate talune disposizioni statutarie e di attuazione dello Statuto regionale non per sminuire l'efficacia dell'art. 10 della legge cost. 18 ottobre 2001, n. 3, ma per doverosa considerazione del fondamentale «principio di continuità» riaffermato da codesta Corte nella sentenza 23 luglio 2002, n. 376 ed enunciato nell'art. 1, comma 2 del menzionato Atto Senato. Ovviamente, il carattere «speciale» dell'autonomia della Regione Friuli-Venezia Giulia non può comportare una lettura dell'art. 117, commi secondo e nono, Cost. la quale vada oltre la portata del citato art. 10.

P. Q. M.

Si chiede pertanto che sia dichiarata la illegittimità costituzionale dell'art. 48 sottoposto a giudizio, con ogni conseguenziale pronuncia e con invito alla Regione a non procedere alla attuazione della legge stessa in pendenza del giudizio.

Roma, addì 6 settembre 2002

IL VICE AVVOCATO GENERALE DELLO STATO: FRANCO FAVARA

02C20910

N. 459

Ordinanza del 12 febbraio 2002 (pervenuta alla Corte costituzionale il 30 settembre 2002) emessa dal Tribunale di Siena nel procedimento civile vertente tra Radio Milano International s.r.l. e Comune di Siena

Ambiente (tutela dell') - Regione Toscana - Limiti di emissione dei campi elettromagnetici imposti dal d.m. n. 381/1998, in esecuzione della legge n. 249/1997 - Sanzioni - Previsione con legge regionale di sanzioni diverse da quelle stabilite dalla sopra menzionata normativa statale per il superamento dei limiti di emissione - Esorbitanza dalla competenza regionale.

- Legge della Regione Toscana, 6 aprile 2000, n. 54, art. 1.
- Costituzione, artt. 117 e 118.

IL TRIBUNALE

Sciogliendo la riserva di cui all'udienza 5 febbraio 2002, emette la seguente ordinanza.

Nel procedimento *de quo*, relativo ad un ricorso *ex lege* n. 689/81 avverso la irrogazione di una sanzione per violazione dei limiti di emissione di campi elettromagnetici, è stata effettuata una istruttoria sulle modalità di accertamento e sull'obbiettivo superamento dei limiti imposti dal d.m. n. 381/1998.

È stata per altro eccepita preliminarmente la carenza di potere della Regione Toscana nel fissare sanzioni per la violazione anzidetta, in difformità dalla normativa statale antecedente.

La questione è sicuramente rilevante ai fini del decidere, in quanto la sanzione è stata irrogata in base alla legge regionale Toscana n. 54 del 6 aprile 2000; ed implica una questione di legittimità costituzionale della legge anzidetta.

Va premesso che il potere legislativo regionale discende direttamente dalla formulazione, all'epoca vigente, degli artt. 117 e 118 Cost.: in base ad essi, le Regioni a statuto ordinario possono emanare leggi relativamente a materie predeterminate (fra le quali non rientrano né la tutela della salute né la disciplina delle emissioni radiofoniche).

Oltre a ciò, le regioni possono emanare norme regolamentari-attuative in base a delega legislativa (v. ad es. la successiva legge quadro n. 36/2001 dettata sulla materia in oggetto), oppure norme autonome regolamentari sull'esercizio delle funzioni amministrative proprie o delegate, o norme regolamentari delegate.

La legge regionale Toscana n. 54/2000 fu emessa — per espressa volontà del legislatore regionale — in attuazione del d.m. n. 381/1998 che a sua volta è norma regolamentare della legge n. 249/1997. Tale decreto effettivamente delegava alle regioni la disciplina sulla installazione e sulla modifica degli impianti di radiocomunicazione, sulle attività di controllo e vigilanza, sulle modalità e tempi di esecuzione delle attività di risanamento (artt. 4 e 5). Si è dunque in presenza di un atto avente natura formale di legge, ma natura sostanziale regolamentare, sia in base alla fonte delegante, sia in base al delimitato oggetto della delega.

Appare perciò non manifestamente infondato il dubbio che la Regione Toscana abbia travalicato i limiti del proprio potere normativo, stabilendo sanzioni proprie per il superamento dei limiti di cui al d.m. n. 381/1998 (art. 10, comma 5, legge regionale Toscana n. 54/2000). Trattandosi di un atto avente valore formale di legge, la decisione sulla questione deve perciò essere rimessa alla Corte costituzionale.

P. Q. M.

Ritenuta la eccezione di incostituzionalità dell'art. 10 legge regionale Toscana n. 54/2000 rilevante e non manifestamente infondata in relazione agli artt. 117 e 118 Cost., dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e la sospensione del procedimento sino alla decisione da parte della Corte.

Manda alla cancelleria per la notifica alle parti e al Presidente della giunta regionale Toscana, e per la comunicazione al presidente del consiglio regionale Toscana.

Siena, addì 7 febbraio 2002

Il giudice: firma illeggibile

02C0941

N. 460

*Ordinanza del 15 novembre 2001 (pervenuta alla Corte costituzionale il 30 settembre 2002)
emessa dal Tribunale di Roma nel procedimento civile vertente tra Astorre Bruno e Gasbarra Enrico ed altri*

Elezioni - Consiglieri regionali - Incompatibilità con la carica di vice sindaco di comuni compresi nel territorio della Regione - Violazione della sfera di competenza regionale in materia di eleggibilità ed incompatibilità dei consiglieri regionali, a seguito delle modificazioni all'art. 122 Cost., introdotte dall'art. 2 della legge costituzionale n. 1 del 1999 - Violazione del principio di autonomia degli enti locali.

- D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, art. 65; legge 23 aprile 1981, n. 154, art. 4.
- Costituzione, artt. 5, 122 e 123.

IL TRIBUNALE

Ha emesso la seguente ordinanza nel ricorso iscritto al n. 44101 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2001, posto in deliberazione nell'udienza del 5 ottobre 2001 e vertente tra Astorre Bruno elettivamente domiciliato in Roma via G. Belloni, 88, presso lo studio dell'avv. Giulio Prosperetti che lo rappresenta e difende per delega in atti, ricorrente, e Gasbarra Enrico elettivamente domiciliato in Roma via F. Paolucci De' Calboli, 9, presso lo studio dell'avv. Piero Sandulli che lo rappresenta e difende per delega in atti, unitamente all'avv. F. Tedeschini, resistente, nonché Regione Lazio, in persona del Presidente *pro tempore* elettivamente domiciliata in Roma, Via Paolo Emilio, 7, presso lo studio dell'avv. Achille Chiappetti che la rappresenta e difende per delega in atti unitamente all'avv. Aldo Rivela, terzo chiamato, e Comune di Roma, in persona del sindaco *pro tempore* eletto domiciliato in Roma, via del Tempio di Giove, 21, presso gli uffici dell'avvocatura comunale rapp. e difeso dagli avvocati S. Capotorto, P. Bonanni e A. Delfini in virtù di deleghe in atti, terzo chiamato, e con l'intervento del pubblico ministero presso il tribunale.

Oggetto: ricorso *ex art.* 82 d.P.R. 16 maggio 1960 n. 570.

Rilevato in fatto

Con ricorso notificato il 17 luglio 2001 il sig. Bruno Astorre chiedeva che questo tribunale dichiarasse l'on. Enrico Gasbarra decaduto per incompatibilità dalla carica di consigliere della regione Lazio.

Esponeva il ricorrente che egli era il primo dei non eletti nelle elezioni amministrative del 2000 e che il Sindaco di Roma, con ordinanza in data 4 giugno 2001, aveva nominato il resistente vice-sindaco di detto comune.

Precisava, inoltre, che tale carica era incompatibile con quella di consigliere della regione Lazio ai sensi dell'art. 65, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ai sensi dell'art. 19, legge 17 febbraio 1968, n. 108 e art. 7, legge 23 aprile 1981 n. 154 e che, così come prescritto, la suddetta causa di incompatibilità non era stata eliminata entro i dieci giorni.

Costituitosi in giudizio, il resistente eccepiva l'inammissibilità del ricorso, la necessità di integrare il contraddittorio nei confronti del comune di Roma e della Regione Lazio, l'infondatezza nel merito del ricorso ed in subordine chiedeva di rimettere gli atti alla Corte costituzionale, apparendo incostituzionale l'art. 65 d.lgs. n. 267/2000.

Il pubblico ministero presente si associava alla richiesta di integrazione del contraddittorio che veniva disposto dal tribunale con ordinanza in data 31 luglio 2001.

Costituitisi in giudizio, entrambi i chiamati sostenevano l'infondatezza del ricorso e, comunque, chiedevano che gli atti venissero rimessi alla Corte costituzionale ritenendo che il disposto dell'art. 65 del d.lgs. n. 267/2000 e l'art. 4, legge n. 154/1981, fossero in contrasto con gli artt. 5, 122, 123 e 128 della Carta costituzionale.

All'udienza del 5 ottobre 2001, cui il procedimento era stato rinviato, previa discussione, i procuratori delle parti presenti ed il pubblico ministero, concludevano come da verbale di udienza e veniva data lettura del dispositivo allegato al verbale di udienza.

Ritenuto in diritto

A parere del collegio, preliminare ed assorbente ad ogni altra pur apprezzabile problematica, appare la questione relativa alla necessità o meno di sospendere la decisione, onde consentire alla Corte costituzionale la verifica della fondatezza dell'eccezione di incostituzionalità sollevata dalle parti costituite e dallo stesso pubblico ministero.

È noto che la materia *de qua* ha subito in tempi recenti, una regolamentazione del tutto nuova e per certi aspetti profondamente innovativa dell'assetto dei rapporti tra Stato, regioni ed enti locali.

Fondamentali al riguardo sono le modificazioni introdotte dall'art. 2, della legge Cost. 22 novembre 1999, n. 1, all'art. 122 della Carta costituzionale, che attribuisce un autonomo potere legislativo in materia di sistema elettorale e di regolamentazione dei casi di ineleggibilità ed incompatibilità dei componenti dei propri organi istituzionali, nei limiti dei principi fondamentali stabiliti con legge dello Stato, e la nuova disciplina contenuta nel d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali. Ciò posto se certa appare la rilevanza, ai fini del decidere, della questione di costituzionalità sollevata, ugualmente evidente appare la sua non manifesta infondatezza.

Ed invero, escluso che la fattispecie rientri tra le ipotesi espressamente previste, come cause di incompatibilità, dal secondo comma dell'art. 122 Cost., non sembra da ritenere che la stessa sia disciplinata dall'art. 65 del citato Testo unico.

Affermare, infatti, che detta norma disciplini i casi di incompatibilità e di ineleggibilità dei consiglieri regionali legittima quanto meno il dubbio della sua incostituzionalità sotto un duplice profilo.

In primo luogo, perché dovrebbe ammettersi che una legge dello Stato abbia regolato e disciplinato una materia che l'art. 122 Cost. ha, invece, riservato alla potestà legislativa delle regioni, ed in secondo luogo perché potrebbe ipotizzarsi che il decreto legislativo abbia travalicato i limiti imposti dalla legge delega che conferiva esclusivamente il potere di regolamentare l'ordinamento ed il funzionamento degli enti locali.

Né a diversa conclusione potrebbe giungersi affermando che la fattispecie comunque rimarrebbe regolata dall'art. 4, legge 23 aprile 1981, n. 184, che dovrebbe ritenersi ancora in vigore per effetto del disposto dell'art. 274 del citato d.lgs. n. 267/2000.

È agevole, infatti, osservare non solo che tale convincimento fa sorgere ugualmente il dubbio che il legislatore delegato abbia regolato una materia che non era compresa nella legge delega, ma anche che sostenere la vigenza di detta norma, dopo la modifica apportata dalla legge n. 1/1999 all'art. 122 Cost., legittima il dubbio della sua costituzionalità, non potendosi quanto meno escludere il suo contrasto con la riserva di legge a favore delle regioni nella materia *de qua*.

Anche sotto tale profilo, si impone la sospensione della decisione, apparendo necessario, attesa la rilevanza ai fini del decidere e la non manifesta infondatezza delle riportate eccezioni di incostituzionalità rimettere gli atti alla Corte costituzionale.

P. Q. M.

Ritenuta non manifestamente infondata e rilevante la questione di incostituzionalità così come sollevata dall'art. 65 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e 4, legge 23 aprile 1981, n. 154, per contrasto con le disposizioni di cui agli artt. 5, 122 e 123 Cost., sospende il giudizio e rimette gli atti alla Corte costituzionale.

Manda la cancelleria per le comunicazioni di rito.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 5 ottobre 2001

Il Presidente: ATTENNI

N. 461

*Ordinanza del 28 luglio 2002 emessa dal t.a.r. della Lombardia
sul ricorso proposto da Federfarma ed altre contro Comune di Milano ed altre*

Farmacia - Gestione societaria - Incompatibilità con qualsiasi attività esplicata nel settore della produzione, distribuzione, intermediazione e informazione scientifica del farmaco - Estensione alle società di gestione delle Farmacie comunali - Mancata previsione - Disparità di trattamento di situazioni omogenee - Lesione del diritto alla salute.

- Legge 8 novembre 1991, n. 362, art. 8, comma 1, lett. a) in relazione all'art. 9 stessa legge.
- Costituzione, artt. 3 e 32.

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso r.g. 1373/00 proposto da Federfarma, Federazione nazionale unitaria dei titolari di farmacie italiani, Federfarma Lombardia, Unione regionale delle associazioni provinciali dei titolari di farmacia della Lombardia, Associazione chimica farmaceutica lombarda fra titolari di farmacie, Unione nazionale consumatori, tutte in persona dei rispettivi legali rappresentanti *pro tempore*, ed inoltre Cosco Wanda, Ubertini Paola e Nigro Maria Nadia, tutti rappresentati e difesi dagli avvocati Lorenzo Acquareone, Agostino Gambino, Massimo Luciani e Francesco Rigano, presso il cui studio in Milano, via privata C. Battisti n. 2, sono elettivamente domiciliati;

Contro:

Comune di Milano, in persona del sindaco *pro tempore*, rappresentato e difeso dagli avv. Luca Radicati, Maria Rita Surano, Maria Teresa Maffey ed Elisabetta D'Auria, presso il cui studio in Milano, via Guastalla n. 8, è elettivamente domiciliato;

Regione Lombardia, in persona del Presidente *pro tempore*, non costituita in giudizio;

A.F.M. Azienda farmacie municipali di Milano, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'avv. Mario Golda Perini, presso il cui studio in Milano, via Matteo Bandello n. 6, è elettivamente domiciliata;

Gehe Italia S.p.a. in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dagli avv. Ercole Romano, Alessandra Bazzani, Costantino Tassarolo, Renzo Costi, Nicola Alessandri, ed elettivamente domiciliata in Milano, via Cornaggia n. 10;

Per l'annullamento:

1) della delibera del consiglio comunale di Milano 24 gennaio 2000 n. 479 (ricorso notificato il 24 marzo 2000);

2) della delibera del consiglio comunale di Milano 22 giugno 2000 n. 56 e della delibera del consiglio comunale 24 luglio 2000 n. 72 (motivi aggiunti notificati il 14 novembre 2000);

3) del bando di gara del Comune di Milano per la cessione dell'80% delle azioni dell'A.F.M. S.p.a. di proprietà del Comune di Milano, dei relativi allegati e di tutti gli atti presupposti connessi e consequenziali, e segnatamente della deliberazione della giunta comunale del 15 dicembre 2000 n. 3423 e della determinazione dirigenziale del 21 dicembre 2000 n. 777.011/2000 (motivi aggiunti notificati il 23 febbraio 2001);

4) della delibera della giunta municipale 9 aprile 2001, con la quale è stata ceduta alla Gehe Italia S.p.a. la quota dell'80% delle azioni della A.F.M. S.p.a.;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visti i motivi aggiunti, notificati il 14 novembre 2000, 23 febbraio 2001 e 9 aprile 2001;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune, dell'A.F.M. S.p.a. e della Gehe Italia S.p.a.;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Uditi all'udienza del 9 maggio 2002 (relatore dott. Rita Cerioni) i procuratori delle ricorrenti, dell'amministrazione e delle società resistenti;

Ritenuto in fatto e diritto quanto segue:

F A T T O

Le ricorrenti impugnano la sequenza procedimentale posta in essere dal Comune di Milano con la quale: è stata trasformata l'azienda municipalizzata, che gestiva le farmacie di proprietà comunale, prima in azienda speciale e poi in s.p.a., sono stati approvati lo statuto, il contratto di servizio e il piano di fattibilità dell'azienda speciale e della s.p.a., sono state fissate le modalità di cessione della maggioranza del pacchetto azionario della s.p.a., è stato approvato il bando di gara per la cessione dell'80% delle azioni dell'A.F.M. S.p.a., nonché i criteri della procedura concorsuale ed il prezzo di cessione.

Secondo le ricorrenti tutti gli atti sono illegittimi, in quanto il Comune avrebbe mescolato impropriamente la procedura di cui alla deroga della legge n. 498/1992 e quella dell'art. 17 della legge n. 127/1997, avrebbe violato l'art. 12 della legge n. 498/1992, ed il principio della tipicità dei procedimenti; a loro parere il decreto legislativo n. 267/2000 avrebbe abrogato il citato art. 17, ed inoltre la titolarità in capo al Comune sarebbe meramente apparente; si tratterebbe in realtà di vero e proprio trasferimento in danno ai farmacisti dipendenti aventi un diritto di prelazione; infine, la gara non potrebbe essere portata a compimento dato che le norme su cui si fonda sarebbero state abrogate, ed inoltre sarebbe illegittima la partecipazione ad essa delle società distributrici di farmaci, tanto più che i farmacisti privati, impossibilitati dalla normativa a costituire una società, sarebbero discriminati.

A giudizio delle ricorrenti tale ultima censura, se non accolta, comporterebbe l'inevitabile questione di legittimità costituzionale dell'art. 8, primo comma, lett. a), della legge n. 362/1991, nella parte in cui non estende l'incompatibilità ivi prevista alle società di gestione delle farmacie comunali per violazione degli artt. 3, 32 e 97 della Costituzione.

Resistono il Comune di Milano e le società A.F.M. e Gehe che reputano il ricorso ed i motivi aggiunti inammissibili e comunque infondati.

D I R I T T O

1. — A parere del collegio la soluzione della questione di costituzionalità sollevata da ultimo dalle ricorrenti è rilevante ai fini della decisione del ricorso, in quanto solo qualora l'art. 8, primo comma, lett. a), della legge n. 362/1992 in relazione all'art. 9 della medesima legge fosse giudicato incostituzionale il ricorso potrebbe essere accolto nella parte in cui censura la partecipazione alla gara e la aggiudicazione alla controinteressata dell'80% delle quote della società di gestione delle farmacie comunali milanesi.

Infatti, secondo il Tribunale i motivi di gravame proposti dalle ricorrenti non hanno fondamento, così come sono superabili le eccezioni formulate dai resistenti.

2. — Il Comune di Milano afferma, prioritariamente, la carenza di legittimazione delle ricorrenti, poiché sarebbero prive di interesse ad impugnare le delibere di trasformazione dell'azienda e di cessione delle quote, in quanto tra di esse non è annoverato alcun farmacista dipendente dell'azienda speciale che possa far valere il diritto di prelazione di cui all'art. 9 della legge n. 362/1991, tanto più che il Comune non ha dismesso la titolarità delle farmacie essendosi limitato a cederne la gestione.

Tuttavia, alla luce della sollevata questione di costituzionalità, le ricorrenti che rappresentano, tra gli altri, i farmacisti privati possono essere ritenute lese dalla possibilità attribuita al solo Comune di affidare la gestione delle farmacie a società di distribuzione dei farmaci, mentre a loro è inibita qualsiasi attività «nel settore della produzione, distribuzione, intermediazione e informazione scientifica del farmaco». In altri termini ai Comuni, per i quali ovviamente c'è una dicotomia tra titolarità e gestione, non sarebbe precluso servirsi di società di intermediazione dei farmaci per la gestione delle proprie farmacie, mentre ai farmacisti privati, per i quali la titolarità e la gestione coincide, è inibita ogni attività nei settori richiamati.

Queste osservazioni, a parere del collegio, sono sufficienti per suffragare la legittimazione delle ricorrenti ai fini dell'esame di costituzionalità della norma.

Dall'ipotizzata incostituzionalità i farmacisti privati conseguirebbero notevoli vantaggi sul piano della libera attività imprenditoriale; ed anche qualora l'art. 9 dovesse essere interpretato nel senso di non consentire alle farmacie comunali quello che è inibito ai farmacisti privati — cioè di affidare la gestione a società di cui facciano parte gruppi operanti nella produzione e/o intermediazione dei farmaci — la posizione di tutti gli interessati sarebbe ricondotta ad una sostanziale parità di trattamento.

3. — Il collegio ritiene possibile la trasformazione dell'azienda municipale in speciale e poi in s.p.a. di cui facciano parte i privati, con le modalità stabilite anche dall'art. 17 del decreto legislativo n. 127/1997; né ritiene che il decreto legislativo n. 267/2000, in ipotesi interpretato nel senso voluto dalle ricorrenti, possa avere effetto sulla procedura già deliberata ed avviata.

Non può essere d'ostacolo alle citate trasformazioni la circostanza che l'azienda speciale sia stata costituita appositamente per trasformarla subito dopo in società per azioni, in quanto la legge consente tale operazione per atto unilaterale degli enti locali che possono rimanere proprietari della s.p.a. per un periodo non superiore ai due anni; con la conseguenza che non è obbligatoria la previa individuazione dei futuri soci, come invece sostenuto dalle ricorrenti.

Tale procedura peraltro è conforme all'art. 12 della legge n. 498/1992 che consente l'esercizio dei servizi pubblici mediante s.p.a., senza vincolo della proprietà maggioritaria, «e anche in deroga a quanto previsto dall'art. 9, primo comma, lettera d), della legge 2 aprile 1968 n. 475», laddove la deroga «e anche» non si riferisce alla proprietà maggioritaria ma alle società costituite tra il Comune ed i farmacisti dipendenti; ciò significa che alla luce della novella normativa possono essere costituite società con soggetti diversi dai dipendenti.

D'altra parte l'applicazione di disposizioni legislative, che nel corso del tempo hanno mutato i criteri e le modalità di costituzione delle società, non può essere reputato vizio del procedimento.

Così come le ricorrenti non possono essere ritenute legittimate a censurare i futuri rapporti fra il contraente ed il Comune, o a sostenere gli interessi dei dipendenti farmacisti.

Da ultimo si osserva che l'art. 116 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, nell'ipotizzare società per la gestione dei servizi pubblici, sembrerebbe aver limitato la deroga al solo vincolo della proprietà pubblica maggioritaria; pur tuttavia deve rilevarsi: da un lato, che tale normativa è successiva ai provvedimenti impugnati, deliberati nella vigenza di norme che legittimavano le decisioni assunte dal Comune di Milano; e, dall'altro, che se fosse vera la tesi delle ricorrenti non si comprenderebbe la frase successiva del testo legislativo che indica le modalità di scelta dei soci privati e la collocazione dei titoli sul mercato con procedure di evidenza pubblica, poiché tali indicazioni contrasterebbero evidentemente con la scelta obbligata dei soci (dipendenti delle farmacie) imposta dall'originario art. 9 della legge n. 475/1968.

4. — Il collegio è consapevole della diversa posizione delle farmacie comunali rispetto a quelle private; ma pur nella diversità è dubbia la costituzionalità dell'art. 8, comma primo, lettera a), della legge n. 362/1992 che interdice al farmacista privato, al fine di evitare una commistione tra interessi della produzione/distribuzione e la gestione delle farmacie, quanto consentito invece alle farmacie comunali date in gestione a società nelle quali la quota maggioritaria è affidata a detto tipo di società.

Se la lesione consiste nella paventata violazione degli articoli 3 e 32 della Costituzione tutta la procedura seguita dal Comune nel deliberare la possibilità di partecipazione alla gara e di assegnazione delle quote a società della distribuzione dei farmaci dovrebbe essere considerata illegittima.

E tale questione è tanto più rilevante ove si consideri che, nel caso delle farmacie comunali date in gestione, il bene primario della salute sarebbe affidato in buona sostanza a soggetti operanti nel settore farmaceutico con potenziale pregiudizio per i cittadini in un ambito dove l'offerta dei farmaci e dei presidi medici è sempre più diversificata ed in parte sottratta al controllo del medico.

Alla luce delle esposte considerazioni appare, dunque, non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 8, primo comma, lett. a), della legge 8 novembre 1991 n. 362, in relazione all'art. 9 della medesima legge, in riferimento agli artt. 3 e 32 della Costituzione.

Il presente giudizio va, pertanto, sospeso, con conseguente invio degli atti alla Corte costituzionale.

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953 n. 87;

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 8, primo comma, lett. a), della legge 8 novembre 1991 n. 362, in relazione all'art. 9 della medesima legge, in riferimento agli artt. 3 e 32 della Costituzione;

Sospende il giudizio;

Trasmette gli atti alla Corte costituzionale;

Dispone che la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio ed alle parti;

Dispone che l'ordinanza medesima sia comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Così deciso nella camera di consiglio del 9 maggio 2002 del 9 maggio 2002.

Il Presidente: VACIRCA

L'estensore: CERIONI

N. 462

Ordinanza del 20 giugno 2002 emessa dalla Corte di appello di Napoli sull'appello proposto dal procuratore della Repubblica nel procedimento a carico di Velotti Nicola ed altro

Processo penale - Giudizio abbreviato - Limiti all'appello - Proposizione da parte del pubblico ministero di appello avverso la sentenza di condanna che non modifichi il titolo di reato - Mancata previsione - Lesione del principio di parità tra le parti - Irragionevolezza per la omessa considerazione dei diritti inviolabili dell'uomo, del diritto di difesa, del principio di certezza del diritto e di quello di obbligatorietà dell'azione penale.

- Cod. proc. pen., art. 443, comma 3.
- Costituzione, artt. 2, 3, 24, 111, comma 2, e 112.

LA CORTE DI APPELLO

Ha pronunciato la seguente ordinanza.

Visti gli atti della causa penale a carico di:

1) Velotti Nicola, nato a Napoli il 2 gennaio 1974, residente a Melito di Napoli alla via Cupa Sant'Antimo n. 30 anzi via Lussemburgo n. 30, scala n. 1, difeso dall'avv. Fabio La Rotonda del foro di Napoli, libero, contumace;

2) Pugliese Pasquale, nato a Napoli il 4 agosto 1980, residente a Napoli alla via Campegna n. 133, isol. 10, attualmente detenuto a Poggioreale per altra causa, difeso dagli avvocati Fabio La Rotonda e Mario Bruno del foro di Napoli, assente per rinuncia;

Appellante il procuratore della Repubblica avverso sentenza del giudice monocratico del Tribunale di Napoli in data 23 maggio 2001, con la quale il Velotti e il Pugliese — imputati del delitto di cui agli artt. 110 c.p. e 73 d.P.R. n. 309/1990 perché, in concorso fra loro, detenevano illecitamente e cedevano a terzi sostanza stupefacente del tipo «Hashish» di cui gr 157,7 (lordi) cadevano in sequestro; in Napoli il 22 maggio 2001; il Velotti con la recidiva specifica, reiterata e infraquinquennale; il Pugliese con la recidiva reiterata infraquinquennale — venivano riconosciuti colpevoli del delitto loro ascritto e, nel concorso della circostanza attenuante di cui al comma quinto dell'art. 73 d.P.R. n. 309/1990, ritenuta prevalente sulla recidiva, venivano condannati ciascuno alla pena di anni uno di reclusione e lire due milioni di multa (pena base: anni uno e mesi sei di reclusione e lire tre milioni di multa, ridotta come sopra *ex art.* 442 c.p.p.), con confisca di quanto in sequestro e distruzione della sostanza stupefacente nonché con revoca dei benefici della sospensione condizionale;

Udite all'odierna udienza le richieste del p.g. e della difesa,

O S S E R V A

Il procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli ha proposto tempestivo atto di appello avverso la sentenza in epigrafe, chiedendone la riforma «con conseguente inflizione della maggior pena che risulti adeguata secondo i parametri previsti dall'art. 133 c.p.». A sostegno dell'impugnazione ha dedotto che la pena irrogata agli imputati dal primo giudice è «inidonea ad atteggiarsi quale strumento rieducativo ed insufficiente a sostenere le istanze special-preventive», perché «non è adeguata alla gravità del fatto in contestazione (gr 157,7 di sostanza stupefacente del tipo «haschish» detenuti al fine di spaccio lungo la pubblica via), né alla negativa personalità degli imputati ed alla loro connessa pericolosità sociale, agevolmente ricostruibili attraverso la lettura del certificato del casellario giudiziale (il Velotti gravato da innumerevoli precedenti penali per reati contro il patrimonio, il Pugliese addirittura di due precedenti penali specifici)».

Ha chiarito il p.m. appellante che «il gravame ... viene presentato quale sollecitazione per la adita Corte nel valutare la non manifesta infondatezza della questione di costituzionalità della norma di cui all'art. 443, comma 2, c.p.p., nella parte in cui prevede l'inappellabilità per il pubblico ministero delle sentenze di condanna pronunciate a seguito di giudizio abbreviato». Al riguardo ha osservato:

«L'art. 443 c.p.p., nel dettare un limite al p.m. per la proposizione di appello *quoad poenam* avverso le sentenze di condanna consequenziali al giudizio abbreviato, si pone in contrasto con gli artt. 2, 3, 24, 111,

comma 2, e 112 Cost., rilevandosi l'irragionevolezza della indicata preclusione nell'impugnazione per la parte pubblica al cospetto di un quadro normativo primario e secondario decisamente mutato, limite inoltre tale da violare il principio di parità delle parti.

La questione di costituzionalità già sottoposta alla Corte costituzionale (vedi sent. n. 98 del 1994 a proposito dell'affine istituto dell'appello incidentale, ricalcante in parte la sent. n. 363 del 1991) e rigettata appare, infatti, meritevole di rivalutazione.

Premesso che il potere di impugnazione da parte del p.m. appare "un'estrinsecazione ed un aspetto dell'azione penale", trovando dunque diretta tutela costituzionale nell'art. 112 Cost. (vedi sent. n. 177 del 1971), si evidenzia come la stessa Corte nella sent. n. 98 del 1994 — pur sottolineando l'asimmetria con il preponderante diritto di difesa dell'imputato previsto dall'art. 24 Cost. — abbia ritenuto sindacabile la normativa ordinaria laddove questa configuri i poteri del p.m. in modo inidoneo all'assolvimento dei compiti di cui all'art. 112 Cost.

In particolare, pur ritenendo la Corte che il principio di obbligatorietà dell'azione penale possa cedere di fronte alle esigenze di celerità e speditezza processuale, la stessa afferma ribadendo la propria costante giurisprudenza che il temperamento dei principi di rango costituzionale deve essere adeguato ai fini da perseguire e non trasmodare nell'irrazionalità.

L'attuale assetto normativo ordinario in tema di giudizio abbreviato (caratterizzato, in estrema sintesi, dal superamento delle preclusioni costituite dalla necessaria "decidibilità allo stato degli atti" e dal consenso delle parti), pur mutando profondamente l'istituto, si pone quale coerente applicazione dei principi costituzionali, come interpretati dalla Corte costituzionale in plurime sentenze.

Che lo schema pattizio del giudizio allo "stato degli atti" dovesse essere superato, appariva infatti una scelta necessaria ed ineludibile per il legislatore, avendo la stessa Corte ripetutamente tacciato di incostituzionalità il sistema, rivolgendo contestualmente pressanti inviti al Parlamento affinché riformasse l'istituto in conformità alle direttive costituzionali.

Con una lunga serie di sentenze, formalmente di rigetto (di accoglimento nella sostanza), la Corte aveva infatti segnato i punti deboli del rito abbreviato, indicando l'incompatibilità con i principi costituzionali di uguaglianza e di legalità della pena delle norme che facevano dipendere l'accesso dell'imputato a un rito rilevante sul trattamento sanzionatorio da scelte discrezionali e insindacabili del p.m. (vedi, tra le prime le sentt. n. 81 del 1991, n. 92 del 1992, n. 187 e n. 92 del 1992; inoltre sentt. n. 56 e 129 del 1993).

Coerentemente la Corte provvedeva inoltre ad innovare il tessuto normativo con alcune pronunce additive di accoglimento (sentt. n. 66 del 1990, n. 183 del 1990, n. 81 del 1990 e n. 23 del 1992, n. 265 del 1994), atte a consentire un controllo postumo da parte del giudice sulle ragioni per cui era stato impedito l'accesso al rito, con conseguente applicazione della diminuzione processuale laddove si potesse rilevare l'illegittimità dello sbarramento.

È fondamentale rilevare come — pur innanzi ad una manifesta incostituzionalità delle norme che prevedevano il rito abbreviato — il superamento dell'accordo delle parti quale condizione di ammissibilità per il rito alternativo appariva peraltro opzione ricostruttiva inibita alla stessa Consulta — peraltro usa a pronunce additive in materia processuale — e demandata per questo al legislatore.

Tale "selfrestraint" da parte della Corte costituzionale veniva argomentato proprio facendo leva sull'indissolubile legame del consenso del p.m. con il limite di impugnazione in ordine alla pena, previsto per il solo soggetto pubblico. Riteneva in sostanza la Corte che questo evidente nesso (consenso/parziale preclusione al gravame) fosse esplicativo della necessità che l'ufficio del p.m. esprimesse, anche implicitamente, la propria volontà, potendosi così solo legittimare la limitazione dell'azione penale, *sub specie* del diritto ad impugnare.

Per evidenziare la manifesta irrazionalità della normativa attualmente in vigore quanto al limite di impugnazione del p.m., giova ripercorrere alcuni passaggi fondamentali di alcune precedenti decisioni della Consulta, incentrate sui principi propri del rito abbreviato, idonee a costituire adeguato strumento interpretativo anche nell'attuale regime.

Esemplare quanto alla ricostruzione dell'istituto appare la sentenza n. 284 del 1990 con la quale si statuiva che "il consenso del p.m. ed il controllo del giudice (in ordine alla decidibilità allo stato degli atti del processo, ndr) costituiscono condizioni connaturate alla logica del nuovo tipo di giudizio", radicando dunque ad uno schema pattizio l'istituto medesimo. Si aggiungeva in proposito, infatti, che l'adozione di questo (giudizio, ndr) nel caso concreto non potrebbe essere certo determinata dalla sola volontà dell'imputato, espressa in funzione dell'apprezzamento dei propri interessi di difesa", evidentemente ciò argomentando dal complessivo sistema normativo proprio del giudizio abbreviato (tra cui indubbia rilevanza mantengono gli ambiti di impugnazione) il fondamento del rito nella negoziazione delle parti ed il legame tra il consenso del p.m. al rito alternativo ed il limite

di impugnazione che deriva dal rito medesimo, veniva poi lapidariamente espresso dalla Corte con la sentenza n. 442 del 1994, la quale — oltre a rimarcare nuovamente la via necessaria affinché il rito fosse ricondotto ai detami costituzionali — sottolineava il rapporto indissolubile fra il rito alternativo ed il consenso del p.m.

Significativamente la Corte con la menzionata decisione segnalava, — quale impedimento alla censura di incostituzionalità già affermata in punto di principio e tecnicamente risolvibile, appunto, attraverso l'eliminazione del consenso del p.m. quale sbarramento per il rito — l'impossibilità di addivenire ad una sentenza additiva in materia.

In particolare la Consulta riteneva l'impraticabilità di un intervento ortopedico sulla disciplina del rito abbreviato che consentisse di ricostruire dal sistema una normativa disciplinante il diritto delle parti alla prova e (per quel che interessa nella fattispecie) l'esclusione del limite di impugnazione da parte del p.m. integrazioni non ricavabili dall'assetto allora in vigore. Testualmente infatti si scriveva che "i limiti di appellabilità della sentenza da parte del p.m. possono trovare una giustificazione razionale solo se collegati al presupposto di un consenso dato dalla parte pubblica a un rito che, tra l'altro, incide marcatamente sulla sua facoltà di impugnazione".

Già la statuizione della Corte, seppure *obiter dicta*, segna la fondatezza della questione di costituzionalità in ordine alla razionalità della scelta operata dal legislatore ordinario nel mantenere il limite di appellabilità delle sentenze pronunciate a seguito del rito alternativo, pur eliminando ogni apporto volitivo del p.m. Tale circostanza appare di peculiare rilievo poiché la modifica delle norme sul giudizio abbreviato, legittimamente introdotto ora a mera richiesta della parte privata, implica un limite al potere di impugnazione da parte del p.m. del tutto automatico; tale impedimento processuale alla parte pubblica — valutato originariamente dal legislatore come conseguenza del consenso prestato dal p.m. e quale spinta per l'imputato nella scelta dell'opzione inquisitoria — risulterebbe ora irragionevole, assecondante possibili incongrue valutazioni della pena, insuscettibili di correzioni *in pejus*.

La questione si radicalizza poi di fronte al novellato art. 111, comma 2, Cost., laddove "la parità delle parti" viene espressamente elevato a principio gerarchicamente sovraordinato.

Nella nuova prospettiva il limite di impugnazione da parte del p.m. determina un clamoroso squilibrio tra i poteri della parte pubblica e quelli della parte privata, attesa l'unilateralità dell'impedimento, addirittura conseguente in modo automatico ad una libera scelta della parte "avversa".

Pur nell'attuale supremazia, in fase investigativa, dei poteri del p.m. rispetto a quelli della parte privata (situazione naturale e perfettamente aderente ai diversi interessi di cui le parti sono portatrici), non appare ulteriormente giustificabile una norma che riduca il controllo giurisdizionale per effetto di una libera scelta dell'imputato, già sufficientemente premiata.

Giova di seguito sottolineare — onde apprezzare il contrasto delle norme richiamate con la Carta fondamentale — lo spazio ormai assunto dal sindacato di costituzionalità nelle diverse pronunce della Consulta, decisamente più ampio rispetto all'approccio inizialmente auto-limitativo dei giudici delle leggi e legittimante l'istanza di invalidazione delle norme richiamate.

La Corte costituzionale ha più volte sottolineato la funzione del processo penale, come strumento — non disponibile dalle parti — destinato all'"accertamento giudiziale garantito" dei fatti di reato e delle relative responsabilità; ha ribadito la censurabilità, sotto il profilo della ragionevolezza delle soluzioni normative che, non necessarie per realizzare le garanzie della difesa, pregiudichino la funzione del processo (vedi sent. n. 254 e 255 del 1992 e n. 361 del 1998).

Si è già infatti affermato un controllo di ragionevolezza fondato sulla conformità del dato normativo alla cd. "natura delle cose", ossia un sindacato da parte del giudice delle leggi spinto fino alla eliminazione dall'ordinamento giuridico dei casi di "anacronismo legislativo" e di irragionevolezza che ne costituiscono la conseguenza; tale vaglio critico è infatti implicitamente affermato dalla medesima Corte allorché (vedi sent. n. 440/1994, in cui si parla di sindacato di norma compromessa da un sostanziale e sopravvenuto "vuoto di fini"; e sent. n. 41/1999 tranciante la presunzione assoluta di liberalità tra i trasferimenti immobiliari tra i coniugi ai fini dell'imposizione fiscale) è stata chiamata a decidere della razionalità di una norma, introducendo un'amplia regola di giudizio posta a verificare la rispondenza degli assiomi legislativi con la realtà.

Analogamente vi sono numerose pronunce della Corte costituzionale atte ad individuare i limiti della discrezionalità legislativa allorché incida sui cd. "principi supremi dell'ordinamento costituzionale dello Stato", vero e proprio "nocciolo duro" della Suprema Carta dello Stato (vedi sent. n. 278/1987, in ordine alla naturale cedevolezza dei beni giuridicamente garantiti confliggenti con altri che assumano posizioni prioritarie nelle gerarchie dei beni tutelati; nonché, nei medesimi termini, sent. n. 105/1972, 175 e 176/1973 e 18/1982), da alcuni corretta-

mente individuati nei diritti inviolabili (artt. 1-11 Cost.), assolutamente intangibili, e nel “principio di certezza del diritto”, quale “cardine della civile convivenza e della tranquillità dei cittadini” (vedi sent. n. 155/1990) e valore ordinatore del risultato del bilanciamento tra beni e scopo del bilanciamento medesimo.

Con riferimento alla necessaria certezza del diritto si evidenzia l'irrazionalità del limite all'appello per il solo p.m. per le sentenze pronunciate a seguito di giudizio abbreviato trattandosi di istituto inadeguato per realizzare le “legittime aspettative di giustizia” di ciascuno (persona offesa o imputato), nei termini di “ordinaria prevedibilità”, che ne costituiscono il presupposto, potendosi agevolmente realizzare casi di disparità di trattamento sanzionatorio non suscettibile di correzione *in pejus*.

Come emerge poi dalla giurisprudenza e dottrina costituzionale, il legislatore, nell'operare il bilanciamento tra valori di rilievo fondamentale, deve porre le restrizioni ai diritti individuali seguendo un criterio di “proporzionalità”: ogni limitazione ai diritti medesimi può essere quindi ragionevolmente giustificata soltanto se rappresenta l'indefettibile strumento per la realizzazione di un fine pubblico costituzionalmente significativo, comunque tale da bilanciare con la propria attuazione il sacrificio del diritto che ne consegue.

Questo tipo di verifica di compatibilità costituzionale mira dunque ad accertare se la restrizione del diritto disposta dalla legge sia razionalmente giustificata dalla necessità di perseguire un significativo interesse statale, anche nei termini dell'indispensabilità (non eccessività) della limitazione (cd. criteri di “contemperamento” del “minimo mezzo” e “coessenzialità del limite”).

Orbene, premesso lo spazio decisorio della Corte costituzionale nel valutare la ragionevolezza della normativa ordinaria, appare non manifestamente infondata la questione di incostituzionalità delle nonne richiamate rilevando il contrasto con i principi di cui all'art. 111 Cost., nonché l'irrazionalità della previsione normativa che, obliterando del tutto posizioni di rilievo costituzionale essenziale (“certezza del diritto”, “diritti inviolabili della persona”, “diritto di difesa”, “obbligatorietà dell'azione penale”), ha omesso di provvedere ad un ragionevole (perché sproporzionato) degli interessi in gioco, pretermettendo ingiustificatamente le esigenze minime e basilari di uno Stato moderno a beneficio di principi certamente subordinati, quali l'esigenza di economia processuale.

Si rappresenta infine come la questione di costituzionalità, pur investendo una norma processuale che potrebbe — per gli inevitabili riflessi sulla pena — essere ritenuta sostanziale e potenzialmente inapplicabile al caso di specie per il principio dell'irretroattività sostanziale delle norme a carattere sanzionatorio, deve comunque ritenersi rilevante, essendo comunque idonea ad incidere sulla motivazione dell'appello proposto (conformemente all'insegnamento dei giudici della Consulta, conseguente al “revirement” interpretativo a partire dalla sentenza n. 148 del 1983, per quanto concerne le norme penali “di favore”, poi seguito dalle ulteriori sentt. nn. 826/1988, 124/1990, 167/1993 e n. 25/1994)».

La questione sollevata dal p.m. appellante è chiaramente rilevante ai fini della decisione sulla ammissibilità dell'impugnazione.

Essa, d'altro canto, non appare manifestamente infondata alla stregua dei rilievi delle osservazioni del p.m. appellante.

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge n. 87 dell'11 marzo 1953, dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 443, terzo comma, c.p.p. per contrasto con gli artt. 2, 3, 24, 111, secondo comma, e 112 della Costituzione, nella parte in cui prevede che il pubblico ministero non può proporre appello contro le sentenze di condanna pronunziate nel giudizio abbreviato, salvo che si tratti di sentenza che modifica il titolo del reato;

Sospende il procedimento in corso e dispone trasmettersi gli atti alla Corte costituzionale;

Ordina che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei ministri e sia comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Napoli, addì 20 giugno 2002

Il Presidente: FERRUCCI

02C0944

N. 463

Ordinanza del 3 luglio 2002 emessa dal Tribunale di Catanzaro sull'appello proposto da Martorelli Massimo

Processo penale - Rogatorie all'estero - Documenti o altri mezzi di prova acquisiti o trasmessi, a seguito di rogatoria, in violazione delle norme di cui all'art. 696, comma 1, cod. proc. pen. - Inutilizzabilità - Contrasto con la norma consuetudinaria internazionale invalsa nell'applicazione dell'art. 3, comma 3, della Convenzione di Strasburgo del 20 aprile 1959 e con le convenzioni internazionali successive - Violazione del principio del contraddittorio, per la disparità tra i poteri riconosciuti alla difesa dell'imputato ed i poteri del pubblico ministero - Lesione del principio del giusto processo.

- Cod. proc. pen., art. 729, comma 1, prima parte, come modificato dall'art. 13 della legge 5 ottobre 2001, n. 367.
- Costituzione, artt. 10, primo comma, 111, primo e secondo comma.

IL TRIBUNALE

Decidendo sull'appello avanzato nell'interesse di Martorelli Massimo, nato l'8 marzo 1975 a Belvedere Marittimo, avverso l'ordinanza emessa il 25 marzo 2002, con la quale il g.i.p. del Tribunale di Paola rigettava la richiesta di revoca della misura cautelare della custodia in carcere;

Vagliate le ragioni della difesa;

Letti gli atti e udito il giudice relatore, all'esito dell'udienza camerale del 18 giugno 2002; ha pronunciato la seguente ordinanza.

Martorelli Massimo è sottoposto alla misura cautelare della custodia in carcere, in ordine al reato concorsuale di illecita detenzione e spaccio di sostanza stupefacente, ai sensi degli artt. 110, 81 comma 2 c.p. e 73 commi 1 e 2 del d.P.R. n. 309/1990.

All'udienza del 18 giugno 2002, la Difesa si riportava ai motivi di gravame, illustrandoli ulteriormente, ed insisteva per l'accoglimento dell'appello.

OSSERVA E RILEVA

Con l'istanza reietta e con gli odierni motivi di gravame si assume:

1) innanzitutto, l'estensibilità, nei confronti dell'odierno appellante, della decisione con la quale questo tribunale, in data 19 novembre 2001, pronunciandosi in sede di riesame avanzato nell'interesse dei coindagati Martorelli Angelo cl. 71 e Cauteruccio Michelina, ha dichiarato, d'ufficio, rilevante e non manifestamente infondata, in relazione agli artt. 10 comma 1 e 111 commi 1 e 2 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 729 comma 1°, prima parte, c.p.p., come modificato dall'art. 13 legge 5 ottobre 2001, n. 367, sospendendo il procedimento ed ordinando l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

2) in secondo luogo, l'inutilizzabilità del materiale probatorio su cui è fondata l'applicazione della misura cautelare in corso di esecuzione, per violazione dell'art. 729 comma 1 c.p.p.

In ordine al primo motivo di gravame; non può essere condivisa il rilievo difensivo concernente l'asserita «automatica estensione» all'odierno appellante della decisione emessa da questo tribunale, in data 19 novembre 2001, in sede di riesame avanzato nell'interesse dei coindagati Martorelli Angelo cl. 71 e Cauteruccio Michelina.

Invero, deve ritenersi che — in conseguenza della natura propria del procedimento di riesame delle misure cautelari, quale procedimento incidentale ed autonomo, e della non operatività dell'istituto della «automatica estensione» ai coindagati degli effetti della decisione adottata in sede di riesame — la sospensione del procedimento incidentale *de libertate* (a seguito della declaratoria di rilevanza e di non manifesta infondatezza, in relazione agli artt. 10 comma 1 e 111 commi 1 e 2 Cost., della questione di legittimità costituzionale dell'art. 729 comma 1, prima parte, c.p.p., come modificato dall'art. 13 legge 5 ottobre 2001, n. 367) operi esclusivamente nell'ambito di quest'ultimo e nei confronti dell'indagato che ha proposto richiesta di riesame. Ed infatti «Ai procedimenti incidentali *de libertate* non è riferibile l'istituto dell'effetto estensivo della decisione se non nell'ipotesi di procedimento incidentale che sorga e si svolga in modo unitario e cumulativo, giacché la frammentazione e l'autonomia dei procedimenti incidentali permettono, per il margine di discrezionalità del giudice nella valutazione delle singole posizioni, una diversità di valutazioni e di decisioni, che, avendo natura provvisoria e strumentale, impedisce l'applicabilità dell'art. 587 cod. proc. pen. (Cass. Pen. Sez. IV, 24 ottobre 1996, n. 2116). Peraltro, «Nei procedimenti *de libertate* che si instaurano a norma degli artt. 309, 310 e 311 cod. proc. pen., è escluso l'effetto estensivo dell'impugnazione proposta dal coindagato diligente ai coindagati rimasti estranei al procedimento» (Cass. Pen. Sez. I, 12 agosto 1996, n. 4484).

In ogni caso, quand'anche si operasse a favore dell'odierno appellante l'invocata estensione, mai ne deriverebbe, in questa sede, la revoca della misura cautelare in corso di esecuzione, dal momento che la perdita di efficacia della misura cautelare applicata a Martorelli Angelo cl. 71 e a Cauteruccio Michelina, e la conseguente scarcerazione dei suddetti indagati, è stata determinata, ai sensi dell'art. 309 comma 10 c.p.p., dalla perenzione del termine prescritto dal cennato articolo di legge, e non dalla mera sospensione del procedimento di riesame. Ciò in quanto, «Il termine di venti giorni entro il quale, ai sensi dell'art. 310, secondo comma, cod. proc. pen., il tribunale deve decidere sull'appello proposto avverso i provvedimenti *de libertate* non è perentorio e la sua inosservanza non determina, come è invece espressamente previsto con riferimento alla decisione di riesame dall'art. 309, decimo comma, cod. proc. pen., la perdita di efficacia della misura impugnata» (Cass. Pen. Sez. II, 30 aprile 1996, n. 4586).

Pertanto, il rilievo in disamina va respinto.

Per quanto attiene, invece, alla eccepita inutilizzabilità del compendio indiziario posto a fondamento dell'ordinanza applicativa della misura cautelare in atto [eccezione sollevata sia sotto il profilo dell'inutilizzabilità delle registrazioni (nastri) trasmesse dall'autorità giudiziaria tedesca, perché pervenute al di fuori della procedura di rogatoria, e sia sotto il profilo dell'inutilizzabilità delle trascrizioni (delle intercettazioni telefoniche eseguite in Germania) inviate dalla stessa autorità, per mancanza della richiesta attestazione di conformità all'originale], deve rilevarsi che le eccezioni sollevate dalla difesa impongono, all'evidenza, l'interpretazione e la conseguente applicabilità dell'art. 729 comma 1 c.p.p., come modificato dall'art. 13 legge 5 ottobre 2001, n. 367.

Si ritiene, pertanto, di dover sollevare, d'ufficio, questione di legittimità costituzionale del surriferito articolo del codice di rito, dal momento che, quanto alla rilevanza, l'ipotesi accusatoria si fonda, esclusivamente, su atti pervenuti in copia dalla Germania (in esecuzione di rogatoria internazionale) e sprovvisti di specifica attestazione di conformità all'originale, e che la questione non è manifestamente infondata, in relazione agli artt. 10 comma 1 e 111 commi 1 e 2 Cost., per le considerazioni che seguono.

Con riferimento al primo profilo di illegittimità, va osservato che l'art. 3 comma 3 della Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale (Convenzione di Strasburgo del 20 aprile 1959) — secondo cui lo Stato destinatario della rogatoria è tenuto a trasmettere «semplici copie o fotocopie dei fascicoli o documenti richiesti, munite di certificazioni di conformità» (e gli originali, se richiesto, solo se ciò sia possibile) — è stato interpretato, nel corso degli anni, in modo difforme dall'enunciato testuale, giacché sia per l'affermarsi di nuovi mezzi di trasmissione sempre più affidabili e veloci, sia per la continua ed inarrestabile trasformazione della criminalità, che si è evoluta tecnologicamente e ramificata a livello internazionale, i Paesi aderenti alla Convenzione hanno dovuto aggiornare gli strumenti di cui disponevano all'epoca della stessa, adottandone altri che assicurano veloci e riservati scambi di informazioni (si pensi alla e-mail e al fax).

È evidente, dunque, come i predetti Stati siano stati indotti a disattendere talune formalità previste dall'art. 3 cit., che ha pertanto subito, attraverso il costante comportamento consapevolmente osservato nell'esecuzione delle rogatorie, un'evoluzione interpretativa in tali sensi. In particolare, con specifico riferimento all'acquisizione e alla

trasmissione di documenti, si è instaurata fra gli Stati firmatari una prassi in base alla quale l'obbligo di cooperazione sancito dalla disposizione, secondo un principio così generalmente ricevuto, viene ormai ritenuto adempiuto mediante l'invio degli atti con una formale nota di trasmissione da parte dell'autorità giudiziaria remittente, la quale ha per consuetudine sostituito l'attestato di conformità dei singoli atti.

Venendo all'esame delle singole disposizioni della legge n. 367/2001, va sottolineato che l'art. 9, modificando solo su questo punto l'originaria formulazione dell'art. 696, comma 1, c.p.p., enuncia esplicitamente la Convenzione di Strasburgo tra le fonti di diritto internazionale che disciplinano gli atti di cooperazione internazionale, tra i quali rientrano le rogatorie, ed impone, quindi, l'osservanza, anche, dell'art. 3, comma 3, in conformità al suo enunciato testuale; questo precetto è specificamente reiterato nel successivo art. 13 legge n. 367/2001, che introduce, per qualsiasi «violazione delle norme di cui all'art. 696, comma 1, riguardanti l'acquisizione o la trasmissione di documenti o di altri mezzi di prova a seguito di rogatoria all'estero», la grave sanzione dell'inutilizzabilità, la quale è assoluta, in quanto rilevabile anche di ufficio in ogni stato e grado del procedimento, e sanabile solo mediante rinnovazione dell'atto (laddove possibile), stabilendo la norma che non si può tener conto delle dichiarazioni, da chiunque rese, che riguardino il contenuto degli atti considerati inutilizzabili (vedi art. 729, comma 1-ter c.p.p., così come modificato dall'art. 13 legge n. 367/2001).

Sembra evidente che questo sistema, ripristinando un'interpretazione restrittiva dell'art. 3 cit., superata da quella consuetudinaria, si ponga in contrasto con l'art. 10, comma 1, Cost., che sancisce il fondamentale principio secondo cui l'ordinamento giuridico italiano deve conformarsi alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute. Non v'è dubbio, invero, che tra queste ultime debbano comprendersi le consuetudini internazionali, che si formano in presenza di un comportamento costante ed uniforme tenuto dagli Stati, accompagnato dalla convinzione dell'obbligatorietà del comportamento stesso (*diuturnitas e opinio iuris sive necessitatis*) e che assurgono al rango di norme giuridiche sovraordinate, nella gerarchia delle fonti, alle disposizioni contenute nelle leggi ordinarie dei singoli Stati.

Ed invero, allorché il diritto non scritto — che può formarsi a modifica o abrogazione delle regole poste da un determinato trattato — si trasforma in consuetudine internazionale (a seguito di un comportamento che, con le caratteristiche anzidette, si è diffuso tra gli Stati che aderiscono al Trattato), si consacra una prassi modificatrice delle norme a suo tempo pattuite che si sostituisce ad esse, ancorché queste restino formalmente vigenti.

Ebbene, in relazione all'attuazione della norma contenuta nell'art. 3, comma 3, della Convenzione di Strasburgo, si deve prendere atto che:

nella prassi consolidata di tutti gli Stati che aderiscono alla convenzione, sovente le domande di rogatoria vengono inviate via fax;

gli atti conseguenti all'esecuzione, quando non sono formati dall'autorità che ha eseguito la rogatoria, vengono sempre restituiti in fotocopia senza autenticazione e con la sola attestazione da parte dell'autorità richiesta, contenuta nella nota di accompagnamento, che la rogatoria viene restituita «evasa» (così garantendosi la corrispondenza del materiale trasmesso alla richiesta);

che, frequentemente, copia degli atti viene consegnata alle persone autorizzate ad assistere o partecipare alla rogatoria all'estero.

In definitiva, oramai, gli Stati firmatari, uniformemente e costantemente, ritengono sufficiente l'atto formale di trasmissione per conferire agli atti e documenti inviati il crisma dell'autenticità e, di conseguenza, considerano tali atti e documenti pienamente utilizzabili, anche se non muniti dei singoli attestati di conformità all'originale.

Questi consolidati principi sono stati, altresì, implicitamente recepiti da tutti i più recenti trattati internazionali, tra i quali la Convenzione sul riciclaggio del 1990 e la c.d. Joint Action del 29 giugno 1998, che, non a caso, sotto il profilo che qui si considera, omettono qualsiasi indicazione in ordine a specifiche modalità certificative, non precisando neppure se gli atti richiesti debbano essere restituiti in originale o in copia.

Peraltro, non va sottaciuto che una delle funzioni che si riconoscono agli accordi internazionali è costituita dall'eliminazione della «legalizzazione di atti e documenti», nel senso che gli Stati contraenti riconoscono, reciprocamente, la regolarità della provenienza di un atto o documento, senza pretendere «formalità di legalizzazione».

In conclusione, dunque, l'art. 13 della legge in esame, sancendo l'inutilizzabilità assoluta degli atti acquisiti o trasmessi in violazione dell'art. 696, comma 1, c.p.p., si pone in netto contrasto con la consuetudine internazionale invalsa nell'applicazione del citato art. 3 della Convenzione di Strasburgo e, altresì, con le convenzioni internazionali successive alla Convenzione del 1959, sicché indirettamente viola l'art. 10 della Carta costituzionale.

In ordine, poi, al secondo profilo di illegittimità, l'art. 13 della legge n. 367/2001 contrasta con l'art. 111 Cost., laddove è sancito il principio del giusto processo e del contraddittorio in condizioni di parità tra le parti.

Appare evidente, infatti, la disparità che si determina tra i poteri riconosciuti alla difesa, che può — anche innanzi al tribunale della libertà — introdurre in giudizio, senza alcuna formalità, atti e documenti, ed i poteri del p.m., che per acquisire prove e documenti formati all'estero deve, necessariamente, avvalersi degli strumenti previsti dalla legge per la collaborazione giudiziaria tra Stati.

L'art. 237 c.p.p. dispone che «è consentita l'acquisizione, anche di ufficio di qualsiasi — documento proveniente dall'imputato, anche se sequestrato presso altri o da altri prodotto», ancorché privi di autentica o non certificati conformi; e ciò comporta che gli atti per i quali opera l'art. 13 cit., mentre sono pienamente utilizzabili se prodotti direttamente dall'imputato, non lo sono se acquisiti per rogatoria dal p.m. senza le certificazioni in questione.

Il regime delle inutilizzabilità introdotto dalla nuova normativa rende, dunque, notevolmente più gravosa, rispetto a quella dell'imputato, la posizione del p.m. e finisce, così, per ostacolare l'esercizio della giurisdizione, fino a compromettere, in alcuni casi, la possibilità stessa dell'accertamento giudiziale. Ciò assume, all'evidenza, un particolare rilievo nell'ambito del procedimento incidentale *de libertate*, che, essendo improntato a principi di snellezza e celerità (sin dal momento in cui sorge la necessità di avanzare una richiesta di misura cautelare al giudice procedente), mal si concilia con una lenta e farragिनosa procedura di rogatoria, per i prevedibili e paralizzanti effetti che essa determina sotto il cennato profilo.

P. Q. M.

Letti e applicati gli artt. 134 Cost. e 23 legge n. 87/1953;

Dichiara, d'ufficio, rilevante e non manifestamente infondata, in relazione agli artt. 10 comma 1 e 111 commi 1 e 2 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 729 comma 1, prima parte, c.p.p., come modificato dall'art. 13 legge 5 ottobre 2001, n. 367, ove stabilisce che «La violazione delle norme di cui all'art. 696, comma 1, riguardanti l'acquisizione o la trasmissione di documenti o di altri mezzi di prova a seguito di rogatoria all'estero comporta l'inutilizzabilità dei documenti o dei mezzi di prova acquisiti o trasmessi»;

Sospende il presente procedimento ed ordina l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Dispone che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia notificata alle parti ed al Presidente del Consiglio dei ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Catanzaro, addì 18 giugno 2002

Il Presidente: REILLO

Il giudice estensore: COMMODARO

N. 464

Ordinanza del 3 luglio 2002 emessa dal Tribunale di Catanzaro sull'appello proposto da Martorelli Angelo

Processo penale - Rogatorie all'estero - Documenti o altri mezzi di prova acquisiti o trasmessi, a seguito di rogatoria, in violazione delle norme di cui all'art. 696, comma 1, cod. proc. pen. - Inutilizzabilità - Contrasto con la norma consuetudinaria internazionale invalsa nell'applicazione dell'art. 3, comma 3, della Convenzione di Strasburgo del 20 aprile 1959 e con le convenzioni internazionali successive - Violazione del principio del contraddittorio, per la disparità tra i poteri riconosciuti alla difesa dell'imputato ed i poteri del pubblico ministero - Lesione del principio del giusto processo.

- Cod. proc. pen., art. 729, comma 1, prima parte, come modificato dall'art. 13 della legge 5 ottobre 2001, n. 367.
- Costituzione, artt. 10, primo comma, 111, primo e secondo comma.

IL TRIBUNALE

Decidendo sull'appello avanzato nell'interesse di Martorelli Angelo, nato il 18 gennaio 1968 a Buonvicino, avverso l'ordinanza emessa il 25 marzo 2002, con la quale il g.i.p. del Tribunale di Paola rigettava la richiesta di revoca della misura cautelare della custodia in carcere;

Vagliate le ragioni della difesa;

Letti gli atti e udito il giudice relatore, all'esito dell'udienza camerale del 18 giugno 2002;

ha pronunciato la seguente ordinanza.

Martorelli Angelo, cl. 68, è sottoposto alla misura cautelare della custodia in carcere, in ordine al reato consensuale di illecita detenzione e spaccio di sostanza stupefacente, ai sensi degli artt. 110, 81 comma 2 c.p. e 73 commi 1 e 2 del d.P.R. n. 309/1990.

All'udienza del 18 giugno 2002, la difesa si riportava ai motivi di gravame, illustrandoli ulteriormente, ed insisteva per l'accoglimento dell'appello.

OSSERVA E RILEVA

Con l'istanza reietta e con gli odierni motivi di gravame si assume:

1) innanzitutto, l'estensibilità, nei confronti dell'odierno appellante, della decisione con la quale questo Tribunale, in data 19 novembre 2001, pronunciandosi in sede di riesame avanzato nell'interesse dei coindagati Martorelli Angelo cl. 71 e Cauteruccio Michelina, ha dichiarato, d'ufficio, rilevante e non manifestamente infondata, in relazione agli artt. 10 comma 1 e 111 commi 1 e 2 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 729 comma 1, prima parte, c.p.p., come modificato dall'art. 13 legge 5 ottobre 2001, n. 367, sospendendo il procedimento ed ordinando l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

2) in secondo luogo, l'inutilizzabilità del materiale probatorio su cui è fondata l'applicazione della misura cautelare in corso di esecuzione, per violazione dell'art. 729 comma 1 c.p.p.

In ordine al primo motivo di gravame, non può essere condiviso il rilievo difensivo concernente l'asserita «automatica estensione» all'odierno appellante della decisione emessa da questo Tribunale, in data 19 novembre 2001, in sede di riesame avanzato nell'interesse dei coindagati Martorelli Angelo cl. 71 e Cauteruccio Michelina.

Invero, deve ritenersi che — in conseguenza della natura propria del procedimento di riesame delle misure cautelari, quale procedimento incidentale ed autonomo, e della non operatività dell'istituto della «automatica estensione» ai coindagati degli effetti della decisione adottata in sede di riesame — la sospensione del procedimento incidentale *de libertate* (a seguito della declaratoria di rilevanza e di non manifesta infondatezza, in rela-

zione agli artt. 10 comma 1 e 111 commi 1 e 2 Cost., della questione di legittimità costituzionale dell'art. 729 comma 1, prima parte, c.p.p., come modificato dall'art. 13 legge 5 ottobre 2001, n. 367) operi esclusivamente nell'ambito di quest'ultimo e nei confronti dell'indagato che ha proposto richiesta di riesame. Ed infatti «Ai procedimenti incidentali *de libertate* non è riferibile l'istituto dell'effetto estensivo della decisione se non nell'ipotesi di procedimento incidentale che sorga e si svolga in modo unitario e cumulativo, giacché la frammentazione e l'autonomia dei procedimenti incidentali permettono, per il margine di discrezionalità del giudice nella valutazione delle singole posizioni, una diversità di valutazioni e di decisioni, che, avendo natura provvisoria e strumentale, impedisce l'applicabilità dell'art. 587 cod. proc. pen.» (Cass. Pen. Sez. IV, 24 ottobre 1996, n. 2116). Peraltro, «Nei procedimenti *de libertate* che si instaurano a norma degli artt. 309, 310 e 311 cod. proc. pen., è escluso l'effetto estensivo dell'impugnazione proposta dal coindagato diligente ai coindagati rimasti estranei al procedimento» (Cass. Pen. Sez. I, 12 agosto 1996, n. 4484).

In ogni caso, quand'anche si operasse a favore dell'odierno appellante l'invocata estensione, mai ne deriverebbe, in questa sede, la revoca della misura cautelare in corso di esecuzione, dal momento che la perdita di efficacia della misura cautelare applicata a Martorelli Angelo cl. 71 e a Cauteruccio Michelina, e la conseguente scarcerazione dei suddetti indagati, è stata determinata, ai sensi dell'art. 309 comma 10 c.p.p., dalla perenzione del termine prescritto dal cennato articolo di legge, e non dalla mera sospensione del procedimento di riesame. Ciò in quanto, «Il termine di venti giorni entro il quale, ai sensi dell'art. 310, secondo comma, cod. proc. pen., il tribunale deve decidere sull'appello proposto avverso i provvedimenti *de libertate*, non è perentorio e la sua inosservanza non determina, come è invece espressamente previsto con riferimento alla decisione di riesame dall'art. 309, decimo comma, cod. proc. pen., la perdita di efficacia della misura impugnata» (Cass. Pen. Sez. II, 30 aprile 1996, n. 4586).

Pertanto, il rilievo in disamina va respinto.

Per quanto attiene, invece, alla eccepita inutilizzabilità del compendio indiziario posto a fondamento dell'ordinanza applicativa della misura cautelare in atto [eccezione sollevata sia sotto il profilo dell'inutilizzabilità delle registrazioni (nastri) trasmesse dall'Autorità giudiziaria tedesca, perché pervenute al di fuori della procedura di rogatoria, e sia sotto il profilo dell'inutilizzabilità delle trascrizioni (delle intercettazioni telefoniche eseguite in Germania) inviate dalla stessa Autorità, per mancanza della richiesta attestazione di conformità all'originale], deve rilevarsi che le eccezioni sollevate dalla Difesa impongono, all'evidenza, l'interpretazione e la conseguente applicabilità dell'art. 729 comma 1 c.p.p., come modificato dall'art. 13 legge 5 ottobre 2001, n. 367.

Si ritiene, pertanto, di dover sollevare, d'ufficio, questione di legittimità costituzionale del surriferito articolo del codice di rito, dal momento che, quanto alla rilevanza, l'ipotesi accusatoria si fonda, esclusivamente, su atti pervenuti in copia dalla Germania (in esecuzione di rogatoria internazionale) e sprovvisti di specifica attestazione di conformità all'originale, e che la questione non è manifestamente infondata, in relazione agli artt. 10 comma 1 e 111 commi 1 e 2 Cost., per le considerazioni che seguono:

Con riferimento al primo profilo di illegittimità, va osservato che l'art. 3 comma 3 della Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale (Convenzione di Strasburgo del 20 aprile 1959) — secondo cui lo Stato destinatario della rogatoria è tenuto a trasmettere «semplici copie o fotocopie dei fascicoli o documenti richiesti, munite di certificazioni di conformità» (e gli originali, se richiesto, solo se ciò sia possibile) — è stato interpretato, nel corso degli anni, in modo difforme dall'enunciato testuale, giacché sia per l'affermarsi di nuovi mezzi di trasmissione sempre più affidabili e veloci, sia per la continua ed inarrestabile trasformazione della criminalità, che si è evoluta tecnologicamente e ramificata a livello internazionale, i Paesi aderenti alla Convenzione hanno dovuto aggiornare gli strumenti di cui disponevano all'epoca della stessa, adottandone altri che assicurano veloci e riservati scambi di informazioni (si pensi alla e-mail e al fax).

È evidente, dunque, come i predetti Stati siano stati indotti a disattendere talune formalità previste dall'art. 3 cit., che ha pertanto subito, attraverso il costante comportamento consapevolmente osservato nell'esecuzione delle rogatorie, un'evoluzione interpretativa in tali sensi. In particolare, con specifico riferimento all'acquisizione e alla trasmissione di documenti, si è instaurata fra gli Stati firmatari una prassi in base alla quale l'obbligo di cooperazione sancito dalla disposizione, secondo un principio così generalmente ricevuto, viene ormai ritenuto adempiuto mediante l'invio degli atti con una formale nota di trasmissione da parte dell'Autorità giudiziaria remittente, la quale ha per consuetudine sostituito l'attestato di conformità dei singoli atti.

Venendo all'esame delle singole disposizioni della legge n. 367/2001, va sottolineato che l'art. 9, modificando solo su questo punto l'originaria formulazione dell'art. 696, comma 1, c.p.p., enuncia esplicitamente la Convenzione di Strasburgo tra le fonti di diritto internazionale che disciplinano gli atti di cooperazione internazionale, tra i quali rientrano le rogatorie, ed impone, quindi, l'osservanza, anche, dell'art. 3, comma 3, in conformità al suo enunciato testuale; questo precetto è specificamente reiterato nel successivo art. 13 legge n. 367/2001, che introduce, per qualsiasi «violazione delle norme di cui all'art. 696, comma 1, riguardanti l'acquisizione o la trasmissione di documenti o di altri mezzi di prova a seguito di rogatoria all'estero», la grave sanzione dell'inutilizzabilità, la quale è assoluta, in quanto rilevabile anche di ufficio in ogni stato e grado del procedimento, e sanabile solo mediante rinnovazione dell'atto (laddove possibile), stabilendo la norma che non si può tener conto delle dichiarazioni, da chiunque rese, che riguardino il contenuto degli atti considerati inutilizzabili (vedi art. 729, comma 1-ter c.p.p. così come modificato dall'art. 13 legge n. 367/2001).

Sembra evidente che questo sistema, ripristinando un'interpretazione restrittiva dell'art. 3 cit., superata da quella consuetudinaria, si ponga in contrasto con l'art. 10, comma 1, Cost., che sancisce il fondamentale principio secondo cui l'ordinamento giuridico italiano deve conformarsi alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute. Non v'è dubbio, invero, che tra queste ultime debbano comprendersi le consuetudini internazionali, che si formano in presenza di un comportamento costante ed uniforme tenuto dagli Stati, accompagnato dalla convinzione dell'obbligatorietà del comportamento stesso (*diuturnitas* e *opinio iuris sive necessitatis*) e che assurgono al rango di norme giuridiche sovraordinate, nella gerarchia delle fonti, alle disposizioni contenute nelle leggi ordinarie dei singoli Stati.

Ed invero, allorché il diritto non scritto — che può formarsi a modifica o abrogazione delle regole poste da un determinato trattato — si trasforma in consuetudine internazionale (a seguito di un comportamento che, con le caratteristiche anzidette, si è diffuso tra gli Stati che aderiscono al Trattato), si consacra una prassi modificatrice delle norme a suo tempo pattuite che si sostituisce ad esse, ancorché queste restino formalmente vigenti.

Ebbene, in relazione all'attuazione della norma contenuta nell'art. 3, comma 3, della Convenzione di Strasburgo, si deve prendere atto che:

nella prassi consolidata di tutti gli Stati che aderiscono alla convenzione, sovente le domande di rogatoria vengono inviate via fax;

gli atti conseguenti all'esecuzione, quando non sono formati dall'Autorità che ha eseguito la rogatoria, vengono sempre restituiti in fotocopia senza autenticazione e con la sola attestazione da parte dell'Autorità richiesta, contenuta nella nota di accompagnamento, che la rogatoria viene restituita «evasa» (così garantendosi la corrispondenza del materiale trasmesso alla richiesta);

che, frequentemente, copia degli atti viene consegnata alle persone autorizzate ad assistere o partecipare alla rogatoria all'estero.

In definitiva, oramai, gli Stati firmatari, uniformemente e costantemente, ritengono sufficiente l'atto formale di trasmissione per conferire agli atti e documenti inviati il crisma dell'autenticità e, di conseguenza, considerano tali atti e documenti pienamente utilizzabili, anche se non muniti dei singoli attestati di conformità all'originale.

Questi consolidati principi sono stati, altresì, implicitamente recepiti da tutti i più recenti trattati internazionali, tra i quali la Convenzione sul riciclaggio del 1990 e la c.d. Joint Action del 29 giugno 1998, che, non a caso, sotto il profilo che qui si considera, omettono qualsiasi indicazione in ordine a specifiche modalità certificative, non precisando neppure se gli atti richiesti debbano essere restituiti in originale o in copia.

Peraltro, non va sottaciuto che una delle funzioni che si riconoscono agli accordi internazionali è costituita dall'eliminazione della «legalizzazione di atti e documenti», nel senso che gli Stati contraenti riconoscono, reciprocamente, la regolarità della provenienza di un atto o documento, senza pretendere «formalità di legalizzazione».

In conclusione, dunque, l'art. 13 della legge in esame, sancendo l'inutilizzabilità assoluta degli atti acquisiti o trasmessi in violazione dell'art. 696, comma 1, c.p.p., si pone in netto contrasto con la consuetudine internazionale invalsa nell'applicazione del citato art. 3 della Convenzione di Strasburgo e, altresì, con le convenzioni internazionali successive alla Convenzione del 1959, sicché indirettamente viola l'art. 10 della Carta costituzionale.

In ordine, poi, al secondo profilo di illegittimità, l'art. 13 della legge n. 367/2001 contrasta con l'art. 111 Cost., laddove è sancito il principio del giusto processo e del contraddittorio in condizioni di parità tra le parti.

Appare evidente, infatti, la disparità che si determina tra i poteri riconosciuti alla difesa, che può — anche innanzi al Tribunale della libertà — introdurre in giudizio, senza alcuna formalità, atti e documenti, ed i poteri del p.m., che per acquisire prove e documenti formati all'estero deve, necessariamente, avvalersi degli strumenti previsti dalla legge per la collaborazione giudiziaria tra Stati.

L'art. 237 c.p.p. dispone che «è consentita l'acquisizione, anche di ufficio di qualsiasi documento proveniente dall'imputato, anche se sequestrato presso altri o da altri prodotto», ancorché privi di autentica o non certificati conformi; e ciò comporta che gli atti per i quali opera l'art. 13 cit., mentre sono pienamente utilizzabili se prodotti direttamente dall'imputato, non lo sono se acquisiti per rogatoria dal p.m. senza le certificazioni in questione.

Il regime delle inutilizzabilità introdotto dalla nuova normativa rende, dunque, notevolmente più gravosa, rispetto a quella dell'imputato, la posizione del p.m. e finisce, così, per ostacolare l'esercizio della giurisdizione, fino a compromettere, in alcuni casi, la possibilità stessa dell'accertamento giudiziale. Ciò assume, all'evidenza, un particolare rilievo nell'ambito del procedimento incidentale *de libertate*, che, essendo improntato a principi di snellezza e celerità (sia dal momento in cui sorge la necessità di avanzare una richiesta di misura cautelare al giudice procedente), mal si concilia con una lenta e farraginosa procedura di rogatoria, per i prevedibili e paralizzanti effetti che essa determina sotto il cennato profilo.

P. Q. M.

Letti e applicati gli artt. 134 Cost. e 23 legge n. 87/1953;

Dichiara, d'ufficio, rilevante e non manifestamente infondata, in relazione agli artt. 10 comma 1 e 111 commi 1 e 2 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 729 comma 1, prima parte, c.p.p., come modificato dall'art. 13 legge 5 ottobre 2001, n. 367, ove stabilisce che «La violazione delle norme di cui all'art. 696, comma 1, riguardanti l'acquisizione o la trasmissione di documenti o di altri mezzi di prova a seguito di rogatoria all'estero comporta l'inutilizzabilità dei documenti o dei mezzi di prova acquisiti o trasmessi»;

Sospende il presente procedimento ed ordina l'immediata trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale;

Dispone che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia notificata alle parti ed al Presidente del Consiglio dei ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Catanzaro, addì 18 giugno 2002.

Il Presidente: REILLO

Il giudice estensore: COMMODARO

02C0946

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;
- presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Gestione Gazzetta Ufficiale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 16716029. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 2002

(Salvo conguaglio)

*Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio e termine al 31 dicembre 2002
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 2002 e dal 1° luglio al 31 dicembre 2002*

PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI

Gli abbonamenti tipo A, A1, F, F1 comprendono gli indici mensili

	Euro		Euro
Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:	
- annuale	271,00	- annuale	56,00
- semestrale	154,00	- semestrale	35,00
Tipo A1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:	
- annuale	222,00	- annuale	142,00
- semestrale	123,00	- semestrale	77,00
Tipo A2 - Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i provvedimenti non legislativi:		Tipo F - <i>Completo</i> . Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e non legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (ex tipo F):	
- annuale	61,00	- annuale	586,00
- semestrale	36,00	- semestrale	316,00
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:		Tipo F1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso il tipo A2):	
- annuale	57,00	- annuale	524,00
- semestrale	37,00	- semestrale	277,00
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:			
- annuale	145,00		
- semestrale	80,00		

Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 2002.

Prezzo di vendita di un fascicolo separato della serie generale	0,77
Prezzo di vendita di un fascicolo separato delle serie speciali I, II e III, ogni 16 pagine o frazione	0,80
Prezzo di vendita di un fascicolo della IV serie speciale «Concorsi ed esami»	1,50
Prezzo di vendita di un fascicolo indici mensili, ogni 16 pagine o frazione	0,80
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	0,80
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli, ogni 16 pagine o frazione	0,80

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	86,00
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	0,80

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	55,00
Prezzo di vendita di un fascicolo separato	5,00

PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	253,00
Abbonamento semestrale	151,00
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	0,85

Raccolta Ufficiale degli Atti Normativi

Abbonamento annuo	188,00
Abbonamento annuo per Regioni, Province e Comuni	175,00
Volume separato	17,50

TARIFE INSERZIONI

(densità di scrittura, fino a 77 caratteri/riga, nel conteggio si comprendono punteggiature e spazi)

Inserzioni Commerciali per ogni riga, o frazione di riga	20,24
Inserzioni Giudiziarie per ogni riga, o frazione di riga	7,95

I supplementi straordinari non sono compresi in abbonamento.

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 16716029 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della Gazzetta Ufficiale bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Gestione Gazzetta Ufficiale Abbonamenti Vendite
☎ 800-864035 - Fax 06-85082520

Ufficio inserzioni
☎ 800-864035 - Fax 06-85082242

Numero verde
☎ 800-864035



* 4 5 - 4 1 0 5 0 0 0 2 1 0 2 3 *

€ 4,80